



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 164
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 17 febbraio 2014

I N D I C E**Commissioni riunite**

6^a (Finanze e tesoro) e 10^a (Industria, commercio, turismo):

Plenaria *Pag.* 3

Commissioni permanenti

5^a - Bilancio:

Plenaria (notturna) *Pag.* 247

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Industria, commercio e turismo)

Lunedì 17 febbraio 2014

Plenaria

11^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione

MUCCHETTI

indi del Presidente della 6^a Commissione

Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(1299) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 febbraio.

Il presidente MUCCHETTI comunica che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti riferiti al decreto-legge, pubblicati in allegato.

Comunica altresì che i senatori Cotti e Serra hanno ritirato la propria firma dall'emendamento 1.69.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) che esprime critiche al provvedimento di urgenza in esame. Si sofferma, in particolare, sulle misure previste dall'articolo 1 relativo alla comparto energetico. Sostiene che i diversi interventi predisposti dal Governo non produrranno alcuna diminuzione dei prezzi dell'energia elettrica e rischiano, invece, di aumentare i cosiddetti oneri di sistema che gravano sulle forniture pagate dai consumatori e dalle imprese. Da ultimo richiama l'attenzione sul fatto che le misure previste per il settore delle fonti rinnovabili rischia di provocare una situazione di crisi per molte piccole e medie imprese.

Il senatore CONSIGLIO (*LN-Aut*) si sofferma su alcune criticità del provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato quando ormai non vi è più il tempo sufficiente per introdurre eventuali modifiche. Per questo il proprio Gruppo parlamentare ha presentato alcuni specifici ordini del giorno per i quali auspica un accoglimento da parte del Governo.

Il senatore VACCIANO (*M5S*), dopo aver lamentato la impossibilità di modificare il testo già esaminato dalla Camera dei deputati per l'imminente scadenza del termine costituzionalmente previsto, svolge una serie di considerazioni critiche circa le misure recate dall'articolo 12, sostenendo che l'incentivo a cartolarizzare i crediti da un lato favorisce l'utilizzo di strumenti finanziari che sono stati all'origine della crisi del 2008 negli Stati Uniti, dall'altro non raggiunge l'obiettivo di svincolare risorse dal sistema bancario, responsabile di non fornire le necessarie liquidità alle imprese. Conclude rimarcando i rischi che si addossano ai fondi pensione e ai fondi assicurativi abilitati a utilizzare i titoli cartolarizzati.

La senatrice FISSORE (*PD*) si sofferma sull'importanza di inserire alcune disposizioni che consentano di modificare la normativa relativa ai cosiddetti scarichi a parete delle caldaie.

IL PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il sottosegretario DE VINCENTI interviene in replica e dà atto alla senatrice Fissore di aver posto una questione di rilievo che concerne gli interventi di risparmio energetico nell'edilizia: preannuncia quindi l'accoglimento di un eventuale ordine del giorno derivante dalla pertinente proposta emendativa.

Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, osserva che esso non è disomogeneo, ma riguarda ambiti differenziati, tutti riconducibili a misure che migliorano la competitività delle imprese e il contesto nel quale operano.

In riferimento all'articolo 12 in tema di cartolarizzazione dei crediti, contesta la lettura critica del senatore Vacciano, poiché gli interventi previsti consentono alle imprese, anche di minori dimensioni, di accedere a

un canale di finanziamento alternativo a quello bancario. In relazione al credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, l'impegno complessivo di 600 milioni nel triennio consente comunque di attivare investimenti che incidono in misura significativa su un settore nel quale le imprese italiane necessitano di investimenti incrementali.

Dopo aver risposto ai rilievi espressi dal senatore Girotto, commenta gli aspetti specifici delle misure relative alla centrale a carbone del Sulcis, delineandone gli aspetti positivi per quanto riguarda sia i minori costi in bolletta sia il rilancio dell'area, in termini di creazione di un polo dell'energia pulita

Si passa all'illustrazione degli emendamenti, riferiti al testo del decreto-legge.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) illustra l'emendamento 1.9, che mira a favorire i piccoli produttori di energia da fonti rinnovabili. Si sofferma, quindi, sulla proposta 1.18, relativa al rifacimento degli impianti di produzione di energia, e agli emendamenti 1.32, 1.34 e 1.37.

La seduta, sospesa alle ore 16,55, riprende alle ore 20,15.

Il presidente MUCCHETTI comunica che la senatrice Montevocchi appone la propria firma agli emendamenti 9.3, 9.5 e 9.11 e che il senatore Villari aggiunge la propria firma all'emendamento 13.20. Comunica altresì che è pervenuto alle Commissioni riunite una riformulazione dell'emendamento 13.75, del senatore Milo.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) illustra l'emendamento 1.66, sottolineando le ragioni di natura economica e gestionale che motivano la contrarietà della propria parte politica alla realizzazione nel territorio del Sulcis della centrale a carbone; l'emendamento 1.82 invece è finalizzato a mitigare gli effetti sull'utilizzo dei suoli e sulla produzione agroalimentare dell'impiego di biomasse per la produzione di energia.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) illustra gli emendamenti 1.69 e 1.70, richiamando i rischi di infrazione comunitaria per violazione delle norme sugli aiuti di Stato relativamente agli incentivi destinati alla realizzazione della centrale a carbone nel Sulcis.

Su tale questione risponde il sottosegretario DE VINCENTI, chiedendo che la sperimentazione prevista nel decreto-legge per la produzione di energia nel Sulcis è in linea con le prescrizioni comunitarie.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) prende atto di tale dichiarazione.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) illustra l'emendamento 1.4, finalizzato a istituire presso l'autorità dell'energia elettrica e gas uno sportello per il consumatore.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) presenta una riformulazione dell'emendamento 1.68, in riferimento al quale illustra analiticamente le problematiche connesse alla realizzazione della centrale a carbone nel territorio del Sulcis Iglesiente, sottoponendo alle Commissioni riunite le questioni irrisolte relative allo stoccaggio dell'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) illustra gli emendamenti 1.45 e 1.46.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) chiarisce che l'emendamento 1.39 ha la finalità di incentivare l'istituzione di consorzi o altre forme di associazione tra i comuni per la realizzazione di un unico impianto, così da ridurre il consumo di suolo e l'impatto ambientale e incentivare nel complesso la produzione di energia eolica.

La senatrice SERRA (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.41 e ne illustra il contenuto, soffermandosi sulle opportunità che la diffusione dei gruppi d'acquisto può offrire in termini di maggiore chiarezza contrattuale e di generale riduzione dei costi dell'elettricità e del gas a carico dei consumatori.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 sono dati per illustrati.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) illustra le proposte 2.3 e 2.13, caratterizzate dal fine di consentire la più ampia fruizione delle agevolazioni a favore della nuova imprenditorialità, senza restrizioni legate all'età e al sesso degli imprenditori ammessi ai benefici.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 2.0.1, che illustra, rimarcando l'opportunità di una modifica dell'ordinamento diretta a consentire l'ampliamento dell'area di attività di professionisti qualificati, quali gli agenti immobiliari.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara improponibile l'emendamento 2.0.1 per estraneità della materia.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) sottoscrive l'emendamento 2.15 e lo illustra, sottolineando l'esigenza di estendere alle reti di piccole imprese le forme di sostegno di cui all'articolo 2.

Le restanti proposte emendative riferite all'articolo 2 sono date per illustrate.

Quanto all'emendamento 3.1, il senatore GIROTTO (*M5S*) richiama l'attenzione sull'utilità dello strumento del credito d'imposta allo scopo di stimolare gli investimenti delle imprese in ricerca e sviluppo, particolarmente urgenti nell'attuale fase, caratterizzata dalla necessità di un ampio rinnovamento delle capacità produttive.

Tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 sono dati per illustrati.

La senatrice SERRA (*M5S*) illustra congiuntamente gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.8, 4.9 e 4.11, e volti alla migliore salvaguardia del territorio, con particolare riguardo alle fasi di utilizzo dei siti successivo agli interventi di bonifica, nonché a valorizzare l'impegno profuso dai cittadini liberamente associati nei territori.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 4.15, 4.19 e 4.28. Specifica quindi che l'emendamento 4.15 è finalizzato a garantire la partecipazione dei cittadini e la trasparenza nella fase successiva al verificarsi di calamità. Si sofferma poi sull'emendamento 4.19, con il quale si intende vincolare i piani di riparazione del danno ambientale alla sussistenza di un idoneo piano finanziario. Quanto alla proposta 4.28, richiama l'attenzione sull'opportunità del coinvolgimento dei cittadini nei casi di redazione degli accordi di programma.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) illustra l'emendamento 4.12, volto in particolare a specificare la natura non transattiva dell'accordo di programma e ad assicurare la riparazione dei danni ambientali anche nei casi di accertamento dopo la stipulazione degli accordi.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) illustra l'emendamento 4.24, redatto in relazione all'esigenza di garantire l'effettività del principio di responsabilità in materia ambientale.

Quanto all'emendamento 4.2, il senatore GIROTTO (*M5S*) si sofferma sull'opportunità che l'ordinamento promuova la realizzazione degli interventi di bonifica, piuttosto che la mera messa in sicurezza dei siti inquinati, che può risultare insufficiente e di difficile valutazione.

Il senatore MARTELLI (*M5S*) illustra l'emendamento 4.16, finalizzato a contrastare operazioni di reindustrializzazione di siti inquinati in assenza di garanzie circa il ricorso a tecnologie innovative e ad impatto ambientale e sanitario nullo.

I rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 4 sono dati per illustrati.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) illustra le ragioni sottese all'emendamento 4-*bis*.1.

Il sottosegretario DE VINCENTI si sofferma sulla necessità di assicurare gli interventi per il recupero di siti inquinati.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) sottolinea l'importanza del complesso delle proposte emendative da lui presentate all'articolo 4-*ter*.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 5.0.1 e ne dà illustrazione.

Si sono dati per illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 6.1 e si sofferma sull'importanza di assicurare risorse finanziarie adeguate per lo sviluppo dell'Agenda digitale.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) illustra l'emendamento 6.5.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) aggiunge la propria firma all'emendamento 6.36, che illustra richiamando l'attenzione sull'importanza di una garanzia di nota a far sì che le compagnie assicuratrici forniscano un preventivo *online* in modo da assicurare una maggiore concorrenza nel settore della responsabilità civile auto.

La senatrice SERRA (*M5S*) aggiunge la firma all'emendamento 6.0.2 e lo illustra.

Sono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 6.

La seduta, sospesa alle ore 22, riprende alle ore 22,30.

Sono dati per illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 7.

La senatrice SERRA (*M5S*) illustra congiuntamente gli emendamenti 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11 e 9.12, relativi ai testi scolastici.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) illustra l'emendamento 9.1, interamente sostitutivo dell'articolo, con il quale vengono individuate alcune misure per favorire la diffusione della lettura.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 9.2.

Sono dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 9.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) aggiunge la sua firma all'emendamento 10.1 e lo illustra.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) segnala l'importanza dell'emendamento 11.1.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) aggiunge la sua firma agli emendamenti 11.2 e 11.5 osservando che quest'ultimo è volto a favorire i lavoratori delle cooperative.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) illustra l'emendamento 12.1, diretto ad assicurare risorse finanziarie adeguate a favore delle piccole e medie imprese.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) aggiunge la sua firma all'emendamento 12.12, che illustra.

Il senatore CASTALDI (*M5S*) illustra l'emendamento 12.7, diretto a eliminare ogni forma di intermediazione tra istituti bancari e piccole e medie imprese, per favorirne la produzione di reddito, con particolare riguardo a quelle più piccole.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) illustra gli emendamenti 12.10, 12.13 e 12.14.

Sono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il senatore PETROCELLI (*M5S*) illustra l'emendamento 13.5 e si sofferma sulle disposizioni concernenti la realizzazione delle opere per Expo 2015: osserva in proposito che il provvedimento d'urgenza revoca le risorse assegnate al progetto di completamento dello schema idrico Basento-Bradano, che avrebbe dovuto essere realizzato dalla regione Basilicata. Ritiene particolarmente grave aver distolto tali risorse finanziarie dalla realizzazione di un'opera strategica per quel territorio. Segnala, infine, che proprio nell'area dove si sarebbe dovuto costruire tale impianto, è stato presentato un progetto per la realizzazione di un impianto solare termodinamico di grandi dimensioni.

Il senatore MOLINARI (*M5S*) e le senatrici SERRA (*M5S*) e MANGILI (*M5S*) aggiungono la propria firma alla proposta 13.5.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) illustra gli emendamenti 13.7, 13.9, 13.13 e 13.18, rilevando che molte delle opere previste per l'Expo 2015 saranno sostanzialmente completate molto tempo dopo la conclusione dell'evento. Si sofferma, inoltre, sulla proposta 13.22, che riprende parte del lavoro che la Commissione competente del Senato sta svolgendo in occasione dell'esame della riforma del sistema portuale. Dopo aver illustrato l'emendamento 13.43, in materia di appalti, e le proposte 13.45, 13.48, 13.64, aggiunge la sua firma all'emendamento 13.70, che illustra.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 13.42.

Sono dati per illustrati gli emendamenti riferiti all'articolo 13 e all'articolo 13-*bis*.

La senatrice BELLOT (*LN-Aut*) illustra l'emendamento 14.7.

Dopo un intervento della senatrice FUCKSIA (M5S), il PRESIDENTE avverte che si intendono illustrati tutti gli altri emendamenti presentati e dichiara conclusa tale fase dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 23,30.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1299**

(al testo del decreto-legge)

G/1299/1/6 e 10

CARIDI, MANCUSO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge «Destinazione Italia»;

premesso che:

all'articolo 3 del presente decreto si prevedono una serie di misure e agevolazioni di natura economica e fiscale alle piccole e medie imprese,

considerato che:

le piccole imprese, particolarmente quelle artigiane, usano assai spesso furgoni e furgoncini per l'espletamento delle loro attività;

tali automezzi, dato il loro utilizzo sono immatricolati come autocarri e, quindi, con divieto previsto all'articolo 82 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) di trasporto di persone diverse dai titolari o dai dipendenti, pena il pagamento di una sanzione amministrativa tutt'altro che trascurabile;

tale disposizione, se comprensibile in linea generale, si rivela troppo rigida in alcuni casi, quali, per esempio, i seguenti:

un artigiano o un commerciante parte con il suo furgoncino il mattino da casa per andare al lavoro, ma non può caricare su di esso il figlio per accompagnarlo a scuola, né la moglie per fare la spesa, né un anziano che chiede un passaggio per andare all'ospedale o in un ambulatorio;

un artigiano che deve recarsi in un'abitazione per verificare un impianto elettrico e di riscaldamento non può far salire nel furgoncino il cliente per il quale lavora;

un artigiano senza dipendenti, avendo un furgone con tre posti, deve pagare l'assicurazione di responsabilità civile per terzi trasportati senza poter in effetti trasportare alcun terzo;

piccoli artigiani e commercianti vendono la loro automobile di famiglia per acquistare un furgoncino, con il quale poter svolgere la loro attività anche in caso di fermo delle automobili per necessità di limi-

tare le emissioni dannose; con tale furgoncino non possono accompagnare i familiari;

il comma 6 del medesimo articolo 82 prevede la possibilità, per il competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, di autorizzare gli autocarri, in via eccezionale e temporanea, al trasporto di persone, previo nulla osta del prefetto,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rendere più praticabile e allargata l'autorizzazione di cui al comma 6 dell'articolo 82 del codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ovvero emanando disposizioni atte allo scopo, in modo da evitare gli inconvenienti evidenziati, anche eventualmente prevedendo una sua qualche onerosità, in modo da evitare l'immatricolazione come autocarro di veicoli di norma adibiti al trasporto di persone al solo fine di eludere il pagamento della maggiore tassa di possesso prevista per i veicoli ad uso privato.

G/1299/2/6 e 10

PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BERGER

Il Senato,

premesso che:

le piccole imprese, particolarmente quelle artigiane, usano assai spesso furgoni e furgoncini per l'espletamento delle loro attività;

tali automezzi, dato il loro utilizzo, sono immatricolati come autocarri e, quindi, con divieto previsto all'articolo 82 del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) di trasporto di persone diverse dai titolari o dai dipendenti, pena il pagamento di una sanzione amministrativa tutt'altro che trascurabile;

tale disposizione, se comprensibile in linea generale, si rivela troppo rigida in alcuni casi, quali, per esempio, i seguenti:

un artigiano o un commerciante parte con il suo furgoncino il mattino da casa per andare al lavoro, ma non può caricare su di esso il figlio per accompagnarlo a scuola, né la moglie per fare la spesa, né un anziano che chiede un passaggio per andare all'ospedale o in un ambulatorio;

un artigiano che deve recarsi in un'abitazione per verificare un impianto elettrico e di riscaldamento non può far salire nel furgoncino il cliente per il quale lavora;

un artigiano senza dipendenti, avendo un furgone con tre posti, deve pagare l'assicurazione di responsabilità civile per terzi trasportati senza poter in effetti trasportare alcun terzo;

piccoli artigiani e commercianti vendono la loro automobile di famiglia per acquistare un furgoncino, con il quale poter svolgere la loro attività anche in caso di fermo delle automobili per necessità di limitare le emissioni dannose; con tale furgoncino non possono accompagnare i familiari;

il comma 6 del medesimo articolo 82 prevede la possibilità, per il competente ufficio del Dipartimento dei trasporti terrestri, di autorizzare gli autocarri, in via eccezionale e temporanea, al trasporto di persone, previo nulla osta del prefetto,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di rendere più praticabile e allargata l'autorizzazione di cui al comma 6 (la temporaneità e l'eccezionalità richieste possono essere interpretate in modo diverso, a seconda delle esigenze sottostanti alle quali si intende rispondere) ovvero emanando disposizioni atte allo scopo,

in modo da evitare gli inconvenienti evidenziati, anche eventualmente prevedendo una sua qualche onerosità, in modo da evitare l'immatricolazione come autocarro di veicoli di norma adibiti al trasporto di persone al solo fine di eludere il pagamento della maggiore tassa di possesso prevista per i veicoli ad uso privato.

G/1299/3/6 e 10

CARIDI, MANCUSO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge «Destinazione Italia»;

premesso che:

all'articolo 1 del presente decreto si prevedono una serie di misure e agevolazioni di infrastrutture e trasporti;

considerato che:

molti lavoratori per l'espletamento delle attività lavorative viaggiano e si spostano quotidianamente sul territorio nazionale con mezzi di trasporto propri;

tali mezzi, in quanto strumenti indispensabili di lavoro, devono garantire delle condizioni accettabili di prestazione, sicurezza e *comfort* che ne fanno lievitare i costi;

tali mezzi, inoltre, sono soggetti ad una manutenzione costante che comporta costi fissi annuali a carico dei lavoratori,

impegna il Governo:

a valutare la diminuzione delle soglie di cui all'art. 164, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, lettera b), per favorire una maggiore deduzione del costo di acquisizione degli autoveicoli o di altri mezzi di trasporto.

G/1299/4/6 e 10

CARIDI, MANCUSO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge «Destinazione Italia»;

premesso che:

l'articolo 54, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, disciplina l'ambito di applicazione e la misura per la deducibilità delle spese strumentali sostenute dai professionisti;

ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 è resa obbligatoria la partecipazione da parte dei professionisti a corsi di formazione;

la trasgressione dell'obbligo descritto comporta illecito disciplinare e inoltre i professionisti si trovano nella condizione di dover affrontare alcune spese per la partecipazione ai corsi, per il viaggio, o ancora per il vitto o per il soggiorno;

la parziale deducibilità di tali spese, risponde ad un principio di parziale inerenza delle stesse alla formazione del reddito di esercizio, tale presunzione non sembra però potersi applicare ai corsi di formazione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 poiché l'obbligo di formazione per i professionisti, configurandosi come condizione necessaria per l'esercizio della professione, crea un imprescindibile ed oggettivo nesso funzionale tra le spese sostenute per la partecipazione ai corsi ed il percepimento dei compensi di natura professionale;

considerato che:

appare opportuno che tali spese siano portate integralmente in deduzione nella formazione del reddito di esercizio e non nella misura del 50 per cento come prevede l'attuale normativa;

impegna il Governo:

a introdurre un sistema di deducibilità integrale delle spese sostenute dai professionisti, per la partecipazione ai corsi di formazione continua e relative spese di viaggio e soggiorno.

G/1299/5/6 e 10

CARIDI, MANCUSO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge «Destinazione Italia»;

premessò che:

l'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fissa al 1° gennaio 2014 il termine entro il quale i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito;

nel corso dell'esame al Senato del provvedimento Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, il termine in premessa è stato differito al 30 giugno 2014;

considerato che:

un ulteriore decreto attuativo dovrà essere emanato per stabilire in dettaglio modalità e termini di applicazione del suddetto articolo 15, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, come previsto dal recente decreto MISE sulla questione (Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il regolamento per la disciplina degli importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, relativamente all'obbligo di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito, ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 221 del 2012);

i soggetti destinatari della disposizione necessitano di un maggiore intervallo di tempo per adeguarsi a tale obbligo, anche in considerazione dei costi di attivazione e gestione degli strumenti di pagamento elettronici;

valutata la pesante situazione economica del Paese e le difficoltà che i settori trainanti dell'economia sono chiamati ad affrontare;

impegna il governo:

a prevedere nel tempo più breve possibile un differimento al 31 dicembre 2014 dell'obbligo di dotarsi di sistemi di pagamento elettronico per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali;

a prevedere una integrale deducibilità dei costi sostenuti dai professionisti per l'attivazione del POS, rientrando tale spesa tra quelle strumentali per l'esercizio di arti e professioni, di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

G/1299/6/6 e 10

CARIDI, MANCUSO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge «Destinazione Italia»;

premessi che:

l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, consente la costituzione di società di persone e di capitali per l'esercizio delle attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ma non disciplina il relativo regime fiscale;

il medesimo articolo 10 della legge n. 183 del 2011 afferma il principio della distinzione tra esercizio della professione ed esecuzione della prestazione professionale nella misura in cui il primo può essere svolto in forma individuale, ma anche in forma associata e comune mentre la seconda può essere svolta esclusivamente dalla persona fisica professionista abilitato;

considerato che:

sarebbe utile attribuire alle società tra professionisti regolamentate nel sistema ordinistico il medesimo trattamento fiscale delle associazioni tra professionisti esistenti, in termini di natura del reddito di lavoro autonomo prodotto e di attribuzione per trasparenza ai soci;

l'esercizio in forma societaria dell'attività professionale regolamentata non può far venir meno i caratteri di personalità della prestazione resa dal singolo socio professionista;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di applicare alle società costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

G/1299/7/6 e 10

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge «Destinazione Italia»;

premessi che:

la crisi economica e finanziaria internazionale che ormai da diverso tempo investe pesantemente l'economia italiana si sta riflettendo con particolare intensità nelle regioni del Mezzogiorno, dove si registrano evidenti difficoltà nel settore produttivo, significativi e preoccupanti incrementi del tasso di disoccupazione e conseguenti ricadute negative sulle famiglie;

la recessione è solo l'ultimo tassello di una serie di criticità che si sono stratificate nel tempo, fra le quali una burocrazia lenta nella gestione delle risorse pubbliche, infrastrutture scarsamente competitive, una limitata apertura ai mercati esteri e un forte razionamento del credito hanno indebolito il sistema Mezzogiorno fino quasi a spezzarlo;

il perdurare del divario tra le diverse aree territoriali del Paese è confermato dal dato del PIL per abitante e la perdita di occupazione, pur riguardando tutti i settori, risulta di estrema gravità soprattutto nel comparto industriale. Un sistema imprenditoriale già fragile e diradato, se messo a confronto con quello del Centro-Nord, è stato sottoposto negli ultimi anni a un processo di progressivo smantellamento, costellato da crisi d'impresa molto gravi;

la forte riduzione dell'occupazione non si riflette nel Mezzogiorno in un contemporaneo aumento del tasso di disoccupazione solo per effetto di un patologico incremento dell'area della non attività, dovuto a fenomeni crescenti di «scoraggiamento» che riguardano soprattutto giovani e donne con carichi familiari;

anche con riguardo alle politiche infrastrutturali, le risorse stanziare non risulterebbero sufficienti alla realizzazione e al completamento di infrastrutture ferroviarie, stradali e portuali necessarie a ridare slancio e allo sviluppo del Mezzogiorno;

considerato che:

nelle Regioni del Meridione si dislocano, sia pure con diversa intensità territoriale, significative agglomerazioni di imprese in almeno dodici settori strategici dell'industria nazionale: siderurgia e metallurgia non ferrosa, chimica di base, industria petrolifera e raffinazione, energia, industria aerospaziale, automotive, ICT, navalmeccanica, cemento e materiali da costruzione, armatoria, porti *terminai container*. Ad essi si aggiunge la cosiddetta industria leggera del «made in Italy»: agroalimentare, tessile-abbigliamento-calzaturiero, legno e mobilio;

in numerosi ambiti locali si sono affermati centri di eccellenza nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, che risultano essere in base alle recenti valutazioni nel lotto delle migliori d'Italia; nel corso degli ultimi anni si sono affermati numerosi distretti industriali e agroalimentari del Mezzogiorno che soffrono, in questa fase di crisi, soprattutto per le condizioni del credito;

uno dei principali fattori che determina difficoltà operative alle imprese del mezzogiorno e il conseguente rallentamento della crescita nel

Mezzogiorno è rappresentato dallo scarso sviluppo del settore del credito. Alla ridotta diffusione territoriale delle banche e dei confidi, che da sempre sono motivo di scarsa disponibilità di credito per le imprese, si sono aggiunte le difficoltà generate dalla crisi finanziaria mondiale che hanno accentuato la stretta creditizia nei confronti delle imprese, ed in particolare delle PMI dislocate nelle aree del mezzogiorno;

tra gli interventi finora predisposti per garantire maggiore sicurezza e contrasto alle attività criminali nel mezzogiorno non sono ricomprese, seppure richieste dalle principali associazioni imprenditoriali, iniziative di tutela e di sostegno diretto alle imprese, tra le quali facilitazioni concordate con il sistema bancario nell'accesso al credito, il sostegno allo sviluppo dei confidi e misure premiali per coloro che denunciano atti di intimidazione di natura criminale;

ancora oggi i livelli essenziali dei servizi pubblici in molte aree del Mezzogiorno, in primo luogo sicurezza e legalità, servizi alla persona e tutela sociale, istruzione, mobilità e tutela dell'ambiente, risultano carenti e richiedono specifiche politiche di investimenti;

tutto ciò premesso;

impegna il Governo:

ad adattare ulteriori specifiche misure per contrastare la grave crisi occupazionale nel Mezzogiorno, per combattere la precarietà del lavoro ed incentivare l'inclusione dei soggetti oggi esclusi, con particolare riferimento alle donne, agli ultracinquantenni, ai giovani;

a varare un programma di potenziamento della pubblica amministrazione nel rispetto dei principi di efficacia e di efficienza per migliorarne la qualità ed il protagonismo, la legalità e la trasparenza nella gestione delle risorse e delle funzioni e l'appropriatezza degli strumenti regolamentari, per promuovere l'animazione dei mercati locali con particolare riferimento ai servizi pubblici di interesse economico generale;

a predisporre forme efficaci di incentivazione delle attività produttive localizzate nel Mezzogiorno favorendo le connessioni tra imprese del Nord e quelle del Sud, ripristinando il credito di imposta per gli investimenti e promuovendo l'attivazione di specifiche misure finalizzate alla riduzione del costo del lavoro a vantaggio dei lavoratori e delle imprese;

a predisporre concreti piani di investimenti pluriennali, con particolare riferimento alle azioni volte a ridurre il «digital divide», da concordare con tutti i concessionari di pubblici servizi, a partire da Ferrovie dello Stato, Anas, Telecom, per corrispondere alle previsioni di legge e cioè per raggiungere una quota della spesa pubblica in conto capitale destinata al Mezzogiorno nonché per individuare gli interventi nel settore delle infrastrutture e trasporti di maggiore rilevanza per lo sviluppo del Mezzogiorno;

a varare interventi tesi ad accrescere e migliorare il capitale sociale del Mezzogiorno, in particolare promuovendo investimenti a sostegno dello sviluppo delle università e dei centri di ricerca pubblici e privati, an-

che per qualificare tali strutture come luogo di formazione delle nuove classi dirigenti dell'area Euromediterranea;

a garantire un adeguato livello di sicurezza nei territori del Mezzogiorno, sperimentando anche forme di premialità fiscale per le imprese che si espongono a rischi/costi per contrastare i tentativi di inquinamento dell'economia da parte della criminalità;

a varare misure, dotate di adeguate risorse finanziarie, per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese, in particolare delle PMI e a ridurre il costo del denaro;

a rafforzare la programmazione delle risorse destinate alle politiche di sviluppo e coesione garantendo l'effettiva aggiuntività a carico del bilancio dello Stato per il periodo di programmazione 2014-2020, e informando periodicamente il Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi.

G/1299/8/6 e 10

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (A.S. 1299)

premesso che,

la Commissione Europea nei recenti quadri di valutazione sulla Ricerca e Sviluppo (RS) ha apprezzato la crescita complessiva degli investimenti in questo sensibile settore. Delle duemila imprese prime al mondo per spesa in RS, 527 hanno sede nell'Unione Europea e tra il 2012 e il 2013 i loro investimenti sono aumentati del 6,3 per cento. Considerando l'UE nel suo complesso, dal 2010 al 2011 l'incidenza sul PIL degli investimenti in RS passava da 2,01 per cento al 2,03 per cento, in termini assoluti significa un incremento di 10 miliardi di euro, da circa 346 miliardi di Euro a 356 miliardi (fonte EuroStat);

non sorprende la classifica dei Paesi membri dove gli investimenti in RS sono maggiori: la Germania è la prima con la somma record di poco meno di 74 miliardi di euro investiti in RS, che rappresentano il 2,84 per cento del prodotto interno del Paese e il 28 per cento della spesa totale nell'UE in ricerca e sviluppo. Nel Regno Unito la spesa complessiva in RS ammonta a quasi 31 miliardi di euro, pari a circa 1,77 per cento del PIL e al 12 per cento della spesa complessiva europea in RS. In Francia

nel 2011 si sono investiti circa 45 miliardi per la ricerca, con una incidenza sul PIL domestico pari a 2,25 per cento;

nella classifica l'Italia è praticamente assente; si colloca al sedicesimo posto in base alla percentuale dell'investimento sul PIL domestico, con circa 19 miliardi di euro pari a 1,26 per cento del prodotto interno. Né sono rassicuranti i rapporti ISTAT: da anni gli investimenti in ricerca e sviluppo si sono interrotti e non si registrano segnali di una inversione di tendenza. Dal 2009 al 2012 l'incidenza sul PIL degli investimenti in RS è ferma al valore di 1,26 per cento, con poche oscillazioni. I dati sono espressi in termini nominali, se si leggono in termini reali, depurati cioè dall'effetto inflazione, si registra un desolante *trend* negativo. I dati censiti dall'Istituto di ricerca statistica mettono in luce un calo degli investimenti in RS da parte delle imprese che hanno settori RS corposi (almeno 500 addetti a RS), un aumento di spesa nel segmento delle PMI. Per queste ultime è però difficile raggiungere la massa critica necessaria per competere con realtà europee analoghe ma ben più consolidate;

con particolare riferimento alle diverse politiche di incentivi adottate in Italia e in altri Paesi dell'UE, a fronte di un credito d'imposta pari al 10 per cento delle spese sostenute per attività di RS, in Gran Bretagna viene concessa una deduzione dal reddito imponibile pari al 130 per cento dei costi sostenuti per ricerca e sviluppo, elevata al 175 per cento per le PMI. In Francia è concesso un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese di ricerca e sviluppo sino ad un massimo di 100 milioni di Euro e del 5 per cento sull'eccedenza. In Spagna lo stesso credito d'imposta è commisurato al 25 per cento delle spese in RS e, per la parte di esse che eccede la media delle stesse spese del biennio precedente, il credito sale al 42 per cento. In questi ultimi paesi, a differenza dell'Italia, non è previsto un limite di fondi al finanziamento dell'incentivo. In Italia i fondi pubblici stanziati per attività di RS sono costantemente calati negli ultimi anni: 8,9 miliardi di Euro stanziati nel 2011 contro 9,5 miliardi nel 2010 e 9,8 nel 2009. Nello stesso anno lo Stato francese ha speso più di 16 miliardi, la Germania 23 e il Regno Unito 10 miliardi;

agevolazioni tramite credito d'imposta per gli investimenti in RS costituiscono un efficace incentivo allo sviluppo ed agiscono nelle prime fasi del ciclo di vita dell'innovazione. È sempre più frequente, nelle economie avanzate, l'introduzione di dispositivi a sostegno dell'innovazione che agiscono sugli stadi più avanzati del processo. Ci si riferisce in particolare al «Patent Box», speciale tipologia di agevolazione fiscale che tutela la proprietà intellettuale con il duplice obiettivo di attirare idee innovative e brevetti e nello stesso tempo contenere la fuga verso paradisi fiscali, resa più semplice a motivo della elevata mobilità di cui godono simili proprietà. Il Patent Box è presente in diversi Paesi europei: Belgio, Francia, Ungheria, Lussemburgo, Olanda, Spagna e dallo scorso aprile in Gran Bretagna. Il pacchetto fiscale determina un regime agevolato per i profitti derivanti da brevetti: in Gran Bretagna vengono tassati al 10 per cento, in Francia al 15 per cento e in Olanda al 5 per cento;

nel maggio 2012 Maire Geoghegan-Quinn, Commissario europeo per la ricerca e l'innovazione in visita a Roma, rimproverava al nostro Paese scarso coinvolgimento nelle attività di RS e si augurava un impegno maggiore per il futuro, ricordando la correlazione positiva tra investimenti mirati e ripresa economica. All'interno del programma Europa2020 l'Italia si è data come obiettivo il raggiungimento di una quota d'incidenza sul PIL delle spese in RS pari a 1,56 punti percentuali. Quello che ieri sembrava un traguardo facilmente raggiungibile se non addirittura superabile, oggi, alla luce degli allarmanti *trend* registrati nel nostro Paese e sopra ricordati, sembra lontanissimo e più che mai incerto,

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a predisporre, nei limiti consentiti dalle finanze pubbliche, un credito d'imposta strutturale per gli investimenti in RS, non riservato ai soli incrementi di suddette spese, al fine di non penalizzare quelle imprese maggiormente innovative che hanno già raggiunto elevati livelli di spesa in RS e per le quali sarebbe costoso l'ulteriore potenziamento in questo ambito;

a promulgare un dispositivo normativo, in analogia al «Patent Box», che contempra una tassazione agevolata per gli utili derivanti dalla commercializzazione di brevetti e proprietà intellettuali.

G/1299/9/6 e 10

ORRÙ

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (A.S. 1299),

premessi che,

appare necessario agevolare, in Italia, lo *start up* di nuove società al fine di stimolare la ripresa economica ed attrarre investimenti esteri in una logica di competizione tra ordinamenti nazionali;

è assolutamente auspicabile migliorare la posizione dell'Italia nelle classifiche delle istituzioni internazionali relative a tempi e modalità per la costituzione di nuove imprese;

considerato che,

a tali fini appare opportuno rendere più celeri i tempi di costituzione ed operativa delle suddette società;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, relativamente alla costituzione delle società a responsabilità limitata, di far decorrere l'acquisto della personalità giuridica al momento della stipulazione dell'atto costitutivo, nei casi in cui non siano richieste autorizzazioni o altre condizioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, riducendo così i tempi di costituzione delle stesse e anche i tempi di deposito dell'atto costitutivo da parte del notaio presso il registro delle imprese, almeno della metà rispetto al termine attuale di venti giorni.

G/1299/10/6 e 10

CARIDI, MANCUSO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge «Destinazione Italia»,
premessi che:

all'articolo 3 del presente decreto si prevedono una serie di misure e agevolazioni di natura economica e fiscale alle piccole e medie imprese;

considerato che:

le imprese sono state colpite duramente dalla crisi economica degli ultimi anni che ha notevolmente ridotto il giro di affari e i mercati di riferimento delle stesse;

contemporaneamente, le imprese hanno dovuto fronteggiare un carico fiscale crescente e difficilmente sostenibile;

rilevato che:

per quanto da considerato le imprese sono state costrette a limitare gli investimenti in innovazione e ammodernamento dei beni strumentali all'esercizio delle proprie attività,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di aumentare la soglia del valore dei beni strumentali per i quali è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, ai sensi del comma 5 dell'articolo 102 del TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

G/1299/11/6 e 10

CARIDI, MANCUSO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge «Destinazione Italia»,

premessi che:

all'articolo 3 del presente decreto si prevedono una serie di misure e agevolazioni di natura economica e fiscale alle piccole e medie imprese;

considerato che:

nel corso degli anni si è assistito ad un graduale aumento del valore dei beni o dei servizi di primaria necessità;

il potere di acquisto del consumatore è progressivamente diminuito per una molteplicità di fattori che hanno influito negativamente sul tenore di vita quotidiana di una particolare categoria di persone quali intermediari e i rappresentanti di commercio o coloro che esercitano un'attività commerciale;

la perdita del potere di acquisto è dovuta da una serie di cause che vanno dalla totale assenza di controlli sugli aumenti dei prezzi dei beni e delle tariffe dei servizi, alla cattiva organizzazione e mancanza di controllo delle filiere agro-alimentari, dalla assenza totale della liberalizzazione di alcuni settori, all'assenza di una vera e propria concorrenza anche in quei settori formalmente liberalizzati;

da tempo si è palesata la inadeguatezza, dovuta al decorso del tempo ed alla svalutazione monetaria, di alcuni valori di riferimento, nelle norme che disciplinano la deducibilità dei costi dei beni e servizi. Tale elemento distorsivo si è ulteriormente aggravato, per il ben noto effetto sui prezzi dei beni e dei servizi dovuto al passaggio all'Euro.

I valori in questione riguardano essenzialmente:

a) la deduzione forfetaria, a titolo di costi e spese non documentate, per le imprese minori, di cui all'articolo 66, comma 4, del Testo Unico Imposte sui Redditi (TUIR) nell'attuale stesura (ex articolo 79 nella precedente versione);

b) il limite, per la parte parzialmente deducibile, relativo all'acquisizione di autoveicoli, moto cicli e ciclomotori (articolo 164 comma 1, lettera b) del citato TUIR);

c) il valore relativo ai beni strumentali ammortizzabili nell'esercizio (articolo 102, comma 5, TUIR, ex articolo 67 stesso Testo Unico)

rilevato che:

le suddette categorie quali intermediari e i rappresentanti di commercio o coloro che esercitano un'attività commerciale si trovano molto spesso in condizioni di non poter ottenere la documentazione necessaria delle spese al fine di una successiva deducibilità o detraibilità delle medesime;

impegna il Governo:

a valutare, in riferimento alle categorie professionali sopra citate, l'ipotesi di ampliare le soglie di deducibilità previste dal comma 4, articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in merito alle spese non documentate.

G/1299/12/6 e 10

ASTORRE, TOMASELLI, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (A.S. 1299);

premesso che,

il settore delle piccole e medie imprese (PMI) industriali e di servizio, già sottoposto ai contraccolpi di una delle peggiori congiunture economiche degli ultimi decenni, vede la sua situazione aggravata da un problema di razionamento del credito che sembra aggravarsi di settimana in settimana;

il fenomeno, causato da una lunga serie di fattori finanziari ed economici fra loro strettamente interrelati, alcuni dei quali non governabili a livello nazionale, non appare di facile soluzione considerata la difficile situazione del settore bancario, alle prese con aumento delle sofferenze e delle perdite su crediti, con regole più stringenti sulla valutazione degli attivi di bilancio (EBA) e sulla patrimonializzazione (Basilea 3) e con la necessità di riequilibrare il rapporto fra attivo, passivo e mezzi propri che può avvenire tramite ricapitalizzazioni, molto difficili in questo momento. Tale situazione ha portato ad una drastica riduzione dei volumi di finanziamento all'economia ed in particolare al canale delle piccole e medie imprese;

il razionamento del credito per le PMI avviene in un contesto in cui: il calo della domanda fa scendere fatturati e margini e quindi le possibilità di autofinanziamento delle imprese, specie quelle che non trovano sbocchi sui mercati internazionali, ovvero quelle industriali più piccole e quelle che producono servizi; si allungano i tempi di pagamento fra privati e fra pubblico e privato;

come evidenziato da un serie di segnalazioni che provengono dal mondo dell'impresa, il fenomeno del razionamento non si risolve solo in un innalzamento del costo del credito e in una mancata disponibilità

di nuovo credito, ma implica anche una riduzione dei finanziamenti in essere alle imprese, specie quelli legati agli anticipi su fatture e su contratti, essenziali per garantire la gestione quotidiana della tesoreria delle imprese. Il paradosso è che la riduzione in molti casi sembra coinvolgere anche imprese sane, che in effetti sono quelle potenzialmente più in grado di restituire i finanziamenti;

il risultato è una forte accentuazione delle già notevoli difficoltà del mondo produttivo che sta portando un numero elevato e crescente di operatori verso l'uscita dal mercato o al blocco delle attività produttive. Non si tratta del normale processo di eliminazione degli operatori marginali ed inefficienti dal mercato in situazioni di crisi, un meccanismo che, se tenuto entro limiti fisiologici, rafforza nel medio-lungo periodo il sistema economico. Al contrario, si tratta di un processo che sta assumendo proporzioni preoccupanti e che riguarda non solo un gran numero di aziende molto piccole e con pochi capitali propri che, tuttavia, sono capaci di offrire buoni prodotti e buoni servizi e di creare valore ed occupazione. Il processo sta minando anche aziende più grandi e strutturate, capaci di stare sui mercati internazionali e di innovare. Si tratta di un tessuto economico che va dall'artigiano di talento, al produttore competitivo, all'imprenditore agricolo che lavora su filiere di qualità, al negoziante che offre un buon servizio, a molte piccole e medie aziende che fanno forte il *made in Italy* nel mondo. Organismi sani che rischiano di scomparire per mancanza di liquidità e di credito e per i quali bisogna agire rapidamente;

preso atto che,

una recente analisi condotta dalla Banca d'Italia su «I confidi e il credito alle piccole imprese durante la crisi» sottolinea come sia stato assai significativo il contributo di questi strumenti nel sostegno all'accesso al credito delle piccole imprese, spesso determinante ai fini della stessa concessione dei finanziamenti;

occorre immettere con urgenza ulteriori risorse nel sistema e riattivare il credito bancario, rafforzando le misure finora adottate, nonché valorizzare e potenziare il ruolo svolto dai consorzi fidi e organismi simili ai fini di una più agevole concessione di finanziamenti in favore delle imprese;

impegna il Governo:

ad adottare interventi finalizzati ad ottimizzare e a razionalizzare la filiera del credito, nonché a valorizzare soggetti e strumenti in grado di essere efficienti ed efficaci, verificando innanzitutto quali di questi, a parità di risorse date, garantiscano il migliore effetto leva;

a dare ulteriore sostegno al Fondo centrale di garanzia e a promuovere la centralità di questo strumento per l'accesso al credito delle PMI;

a valorizzare il sistema dei confidi su tutto il territorio nazionale mediante il rafforzamento dei loro patrimoni;

ad intervenire in materia di ritardati pagamenti, rafforzando e dando piena attuazione alla normativa di recepimento della direttiva co-

munitaria in materia, per evitare l'apertura di una procedura di infrazione e porre un argine alla corrente crisi di liquidità che le imprese si trovano a fronteggiare a causa di crediti non ancora soddisfatti, sia nei confronti di altri soggetti privati sia nei confronti del pubblico, con conseguenti difficoltà per le stesse nell'adempimento delle loro obbligazioni. In tale contesto, ad affiancare ai termini un sistema sanzionatorio e di riscossione efficace, a protezione soprattutto degli operatori economici «deboli», che permetta l'effettiva applicazione della norma;

a rafforzare il piano di smaltimento dei residui debiti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione avviato con il decreto-legge n. 35 del 20B, al fine di consentire il loro completo pagamento entro il 2014.

G/1299/13/6 e 10

BELLOT

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge «Destinazione Italia»,

valutate le misure in esso contenute per favorire l'imprenditoria, come ad esempio quelle di cui all'articolo 2, in materia di nuove imprese e riqualificazione di aree produttive in crisi, e quelle di cui all'articolo 5, per favorire l'internazionalizzazione e le *start-up* innovative;

ricordata la necessità di favorire anche l'imprenditoria femminile ed a tal fine l'importanza che rivestono le politiche per la famiglia e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

rammentata la norma cardine per gli interventi in favore della conciliazione tra vita professionale e vita familiare è l'articolo 9 della legge n. 53 del 2000, come modificato dall'articolo 38 della legge 18 giugno 2009, n.69, in attuazione del quale è stato poi emanato il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi (DPCM 23 dicembre 2011, n.277);

preso atto che l'ultimo avviso di finanziamento è stato emanato in data 18 maggio 2011 relativo al medesimo anno 2011;

impegna il Governo:

ad emanare con urgenza un avviso di finanziamento relativo all'anno in corso per progetti a valere sull'articolo 9 della succitata legge n. 53 del 2000, così come modificato dall'articolo 38 della legge 18 giugno 2009, n.69, in un quadro più ampio di interventi di politiche familiari e di tutela delle piccole e medie imprese.

G/1299/14/6 e 10

GRANAIOLO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi Rc-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (A.S. 1299);

premessi che,

l'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame reca una riforma la disciplina degli incentivi all'autoimprenditorialità, di cui al Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, con misure volte prevalentemente a sostenere la creazione e lo sviluppo, attraverso migliori condizioni di accesso al credito, di piccole imprese possedute in prevalenza da giovani e da donne;

impegna il Governo:

a ricomprendere fra i soggetti beneficiari delle agevolazioni previste al Titolo I, articoli da 1 a 4, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, anche le imprese costituite in forma individuale e le imprese in cui la compagine societaria sia composta da una lavoratrice o da un lavoratore autonomo e per oltre la metà numerica dei soci e di quote partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 39 anni, da donne o da un insieme di giovani tra i 18 e i 39 anni e donne.

G/1299/15/6 e 10

SERRA, MONTEVECCHI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. n. 1212 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015), premesso che:

sono trascorsi circa cinque anni dalla emanazione delle linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse artistico;

considerato che:

sono ancora numerosi i luoghi del territorio italiano di particolare pregio storico, artistico, culturale e ambientale, come i siti archeologici, le scalinate di chiese, le vie strette dei centri storici, che non possono essere realmente e facilmente fruibili da parte di bambini e adulti disabili; sono, quindi, spesso preclusi a coloro che sono più deboli. Si tratta, frequentemente, di persone con disabilità motorie o di altro tipo;

le linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale prevedono i criteri e le indicazioni pratiche al fine di superare tali limiti, a tutt'oggi, tuttavia, ancora molto deve essere fatto e attuato. Occorre, quindi, andare oltre il mero adempimento e attuazione delle norme e sviluppare la sensibilità e la coscienza che garantisca a tutte le persone, con particolari difficoltà, di godere a pieno la bellezza della cultura e della conoscenza;

considerato inoltre che:

il fulcro del problema consiste non tanto nelle nuove costruzioni, ormai studiate e progettate anche in considerazione delle esigenze particolari di tal uni, quanto nelle strutture e nei siti di interesse culturale già esistenti. In questi casi il loro adattamento deve bilanciarsi con la loro conservazione e la migliore fruibilità da parte delle persone disabili;

impegna il governo:

a promuovere i progetti atti a garantire la migliore accessibilità ai beni culturali, dando, al contempo, precipuo rilievo e preminenza a quelli, fra tutti, finalizzati alla loro miglior fruizione da parte di persone disabili, in particolare di coloro con problematiche di carattere motorio, uditivo e visivo.

G/1299/16/6 e 10

MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, BOCCHINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1299, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi Re-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015»,

premessi che:

in coerenza con quanto previsto dal disegno di legge in oggetto all'articolo 9 (Misure per favorire la diffusione della lettura) che prevede –

nell'ambito di un apposito Programma operativo nazionale della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari – l'erogazione di fondi nella misura massima di 50 milioni di euro;

tale disposizione ricomprende la possibilità di incentivare attività di diffusione della cultura anche attraverso forme di tutela del patrimonio artistico bibliotecario, dislocato su tutto il territorio nazionale;

rilevato che:

significative e talvolta addirittura ingenti dispersioni di risorse avvengono spesso proprio a discapito del settore cultura, penalizzandolo viepiù;

numerose statistiche concernenti formazione, ricerca e cultura collocano spesso l'Italia, nel confronto con gli altri Paesi membri dell'Unione, in una posizione di retroguardia;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo:

a verificare, in linea con le finalità di cui alle citate disposizioni, la necessità di ulteriori interventi al fine di attuare opportune iniziative volte a risolvere eventuali e ingiustificati squilibri di trattamento per le eventuali distrazioni di fondi;

a vigilare affinché tali fondi siano assegnati secondo criteri di opportunità nonché utilizzati con la massima trasparenza e pubblicità, e comunque nel rispetto delle dichiarate finalità nell'articolo 9 di incentivare e favorire misure per la diffusione della lettura.

G/1299/17/6 e 10

ORRÙ

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (A.S. 1299);

premessi che:

il provvedimento in esame, reca interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 contiene disposizioni a sostegno dell'imprenditorialità in diversi settori dell'economia;

il settore delle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare dal vivo coinvolge centinaia di imprese e migliaia addetti, per un fatturato di oltre due miliardi di euro e con un indotto importante in termini commerciali ed occupazionali, valorizzando la cultura e la tradizione della musica popolare;

negli altri Paesi europei vi sono misure di incentivo nei confronti delle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli dal vivo e che con la Strategia europea 2020 la Commissione Europea ha attribuito al programma Europa Creativa l'importo di 1,462 miliardi di euro;

appare coerente con le finalità del decreto legge «Destinazione Italia» introdurre una disposizione volta ad includere anche le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare dal vivo tra gli interventi di agevolazione delle imprese del settore dello spettacolo, aggiornando e integrando (senza ulteriori oneri finanziari) la legge 800/1967, che non tiene conto dell'evoluzione intervenuta nell'organizzazione e produzione economica e imprenditoriale degli spettacoli dal vivo;

la legge 14 agosto 1967, n. 800, prevede sovvenzioni per le attività concertistiche e musicali che non tengono conto dei processi di innovazione e di crescita che il settore ha avuto negli ultimi venti anni;

il settore ha risentito della crisi economica e del calo dei consumi e che pertanto necessita di investimenti per favorire il processo di modernizzazione, innovazione e salvaguardia della tradizione;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ricomprendere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tra i destinatari delle sovvenzioni di cui all'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800 anche le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare dal vivo, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore («*de minimis*») e ai sensi Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.

G/1299/18/6 e 10

ORRÙ, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (A.5. 1299),

premessi che:

negli ultimi anni l'andamento del settore turistico è stato contraddistinto da una crescente difficoltà, come dimostra il passaggio del nostro Paese dal primo al quinto posto a livello mondiale per ingressi turistici;

è sempre più urgente una forte iniziativa capace di superare il differenziale competitivo – dovuto anche a cause esterne alle capacità imprenditoriali – rispetto ai nostri maggiori competitori quali Francia e Spagna;

nel corso degli ultimi anni, si è registrata una significativa perdita di quote di mercato anche per effetto delle accentuate carenze di infrastrutture e servizi di mobilità, soprattutto nelle aree del mezzogiorno e nelle isole;

nel settore del turismo vi sono numerosi punti di sofferenza fra i quali emergono in tutta evidenza quelli relativi alla *governance*, all'insufficienza della promozione turistica, alle difficoltà nella formazione del personale e alla carenza delle strutture;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a sostenere il settore turistico nazionale con l'introduzione, anche in via sperimentale e previo accordo in sede comunitaria, di un'aliquota IVA più favorevole ed allineata a quella vigente nei maggiori Paesi europei competitori quali Francia e Spagna;

ad adottare iniziative legislative che prevedano, a decorrere dal luglio 2014, l'applicazione di specifiche detrazioni fiscali di natura permanente per le spese sostenute per l'adeguamento statico, impiantistico, energetico e la riqualificazione funzionale delle strutture turistico-ricettive;

a varare misure, anche di natura sperimentale, finalizzate a ridurre i costi di trasporto, soprattutto per il mezzogiorno e le isole, a favore di operatori che intercettano la domanda estera, incrementano i flussi turistici verso il nostro Paese ed allungano la stagione turistica.

G/1299/19/6 e 10

GRANAIOLA

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del Piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (A.5. 1299),

premessi che:

il provvedimento in esame detta norme per migliorare la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonché dei servizi per l'attrattività turistica di specifiche aree territoriali. A tal fine è previsto un finanziamento sino ad un massimo di 500 milioni di euro per i progetti presentati dai comuni, ivi ricadenti, con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 150.000 abitanti;

in particolare, il comma 24 prevede che in vista di Expo 2015 siano finanziati progetti che individuino uno o più interventi di valorizzazione di aree, beni culturali e ambientali e di accoglienza turistica presentati da Comuni in collaborazione tra loro o da Unioni di Comuni con popolazioni tra 5.000 e 150.000 abitanti, con il quale è possibile formulare una richiesta di finanziamento fra 1 e 5 milioni di euro,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in ordine alla presentazione dei progetti di valorizzazione e accoglienza di cui in premessa, che l'impegno finanziario sia assumibile dai soggetti proponenti entro il 31 luglio 2014.

G/1299/20/6 e 10

CIOFFI, SCIBONA, SERRA

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 1299 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015»,

premessi che:

i commi da 24 a 26 dell'articolo 13 prevedono lo stanziamento di 500 milioni di euro al fine di promuovere, anche in vista dell'EXPO 2015, il coordinamento dell'accoglienza turistica, tramite la valorizzazione di aree territoriali di tutto il territorio nazionale, di beni culturali e ambientali, nonché il miglioramento dei servizi per l'informazione e l'accoglienza dei turisti;

il comma 24 prevede che possano essere finanziati progetti che individuino uno o più interventi di valorizzazione e di accoglienza tra loro coordinati, presentati da comuni, da più comuni in collaborazione tra loro o da unioni di comuni con popolazione tra 5.000 e 150.000 abitanti. Ogni comune o raggruppamento di comuni potrà presentare un solo progetto e la richiesta di finanziamento non potrà essere inferiore a 1 milione di euro

e superiore a 5 milioni di euro a condizione che la conclusione degli interventi sia possibile entro venti mesi dal giugno 2014;

si prevede altresì che in via subordinata, possono essere finanziati anche interventi di manutenzione straordinaria collegati ai medesimi obiettivi di valorizzazione della dotazione di beni storici, culturali, ambientali e di attrattività turistica inseriti nei progetti di cui al presente comma, per un importo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 500.000 euro;

le modalità di attuazione dei commi predetti sono rimesse ad un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentito il Ministro per la coesione territoriale, con proprio decreto disciplina i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 24, anche attraverso apposita convenzione con l'ANCI,

impegna il Governo:

a definire criteri stringenti e rigorosi, in sede di emanazione del decreto di cui al comma 25, al fine di evitare che la genericità dell'ambito di intervento e l'estensione dello stesso all'intero territorio nazionale, ben oltre quindi le aree interessate da Expo 2015 e le specifiche aree delle regioni dell'Obiettivo convergenza citate nella relazione di accompagnamento al decreto, possa determinare una dispersione di risorse, assicurando in particolare idonee modalità di monitoraggio, controllo della qualità dei progetti, il loro impatto sul territorio, la trasparenza delle procedure di assegnazione, finanziamento e realizzazione nonché il puntuale rispetto del cronoprogramma per l'esecuzione degli interventi stessi;

a valutare, nel primo provvedimento utile, le modalità di esclusione delle spese per gli interventi predetti dal patto di stabilità interno, tenuto conto anche conto della possibilità di ampliamento del *plafond* di finanziamenti previsto dal comma 28.

G/1299/21/6 e 10

CARIDI, MANCUSO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge «Destinazione Italia» (AS. 1299),
premessi che:

il decreto-legge n. 112 del 2008, all'articolo 38, ai fini di garantire il diritto di iniziativa economica privata prevede una serie di misure a sostegno dell'attività di impresa, in termine di efficienza e semplificazione, tra cui l'attivazione di uno sportello unico per le attività produttive (SUAP), come punto di accesso per gli utenti per richieste di carattere amministrativo inerenti l'attivazione dell'attività produttiva;

a distanza di anni dall'approvazione del predetto decreto legge, molti Comuni con meno di 5.000 abitanti non hanno ancora provveduto all'attivazione degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP);

l'avvio dei SUAP è di grande importanza – in questo momento per le imprese italiane, anche al fine di utilizzare al pieno le opportunità che EXPO 2015 offre,

considerato che:

è possibile dare attivazione concreta alle funzioni che dovrebbero essere svolte dai SUAP, anche attraverso lo strumento dell'Agenzia delle imprese, uno strumento più agile e flessibile per valorizzare le specificità delle singole aree territoriali istituito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010,

le Agenzie per le imprese possono fornire un importante supporto nel migliorare i servizi amministrativi riguardanti le imprese e assicurare l'efficienza e la semplificazione dell'attività amministrativa,

impegna il Governo a:

adottare iniziative normative volte ad assicurare che i Comuni, sotto i 5.000 abitanti che non abbiano provveduto all'istituzione degli Sportelli unici per le attività produttive (SUAP), previsti dal decreto legge n. 112 del 2008, conferiscano, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le funzioni conferite ai SUAP alle Agenzie per le imprese, attive nel territorio e costituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 159 del 2010;

ad assicurare, per quanto di competenza, la riduzione dei costi di attivazione ed organizzazione delle funzioni dei SUAP, sulla base delle esigenze di area vasta, favorendo accordi e intese, tra comuni limitrofi che versano nelle medesime condizioni.

G/1299/22/6 e 10

PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015» (AS 1299),

premesso che:

l'articolo 13 del decreto in esame reca disposizioni in materia del settore dei trasporti e dei lavoratori in esso impiegati,

considerato che:

a norma dell'articolo 10, comma 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n.76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le prestazioni economiche per maternità, malattia ed infortunio, l'accertamento, la riscossione dei contributi sociali di malattia stabiliti, per i lavoratori marittimi e il pagamento delle prestazioni economiche di malattia e maternità, sono gestite direttamente dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, che è anche subentrato nei relativi rapporti attivi e passivi;

l'INPS deve provvedere a svolgere le attività di cui sopra con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili;

la particolarità della gestione del rapporto di lavoro e le relative dichiarazioni retributive, contributive e certificative comporterebbero invece la necessità di una profonda riorganizzazione e riprogrammazione per assicurare continuità dei servizi prestati in materia di riscossione dei contributi e di erogazione delle prestazioni di malattia, maternità, disabilità e donazione sangue e midollo osseo per il personale assicurato ex IPSEMA;

d'altra parte la norma citata non ha previsto alcun periodo transitorio per consentire ai lavoratori ex IPSEMA di istruire e fare da supporto al personale INPS al fine di trasferire le conoscenze normative, procedurali ed operative,

impegna il Governo:

a porre in essere, attraverso gli opportuni provvedimenti, un trasferimento del personale INAIL (ex IPSEMA) verso l'INPS al fine di assicurare continuità dei servizi prestati in materia di riscossione dei contributi e di erogazione delle prestazioni;

ad assicurare che la riscossione e le modalità di certificazione delle prestazioni in capo all'ex Ipsema si conformino a quelle oggi in vigore per la generalità dei lavoratori dipendenti.

G/1299/23/6 e 10

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015» (AS 1299),

premessi che:

il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, all'articolo 10, comma 1, stabilisce istituisce, al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio, una banca dati telematica che raccoglie le informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo;

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 8, istituisce, il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate;

il Governo ha accolto in data 25 luglio 2013 un ordine del giorno – 9/01248-AR/013 – in cui si impegnava a porre in essere nell'immediato e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2013 ogni atto necessario a rendere effettiva l'operatività del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP);

la situazione attuale del sistema di vigilanza in materia di lavoro e previdenza presenta una sovrapposizione e duplicazione di controlli da parte dei diversi soggetti istituzionali, dotati attualmente di analoghi poteri;

attualmente, con riferimento alla vigilanza in materia di lavoro si delineano diverse sovrapposizioni: per quanto concerne l'azione di contrasto al lavoro nero può intervenire il personale ispettivo del Ministero del lavoro, dell'Inps, dell'Inail, della Guardia di Finanza mentre, con riferimento alla vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono sovrapporsi il personale ispettivo del Ministero del lavoro, dell'Inail e dei Servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro (SPSAL) delle ASL;

la molteplicità di soggetti coinvolti è causa di confusione di ruoli, sovrapposizione di interventi, disomogeneità di valutazione e incertezza da parte delle aziende, disuguaglianza di trattamento per imprese e lavoratori;

l'esperienza dell'Agenzia delle Entrate, disciplinata con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, potrebbe essere una esperienza positiva da cui trarre *best practice*;

sono passati dieci anni dall'istituzione della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, senza che sia ancora stata messa in funzione e se ne possa beneficiare al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio;

sono passati sei anni dall'istituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legisla-

tivo 9 aprile 2008, n. 81, senza che se ne possa beneficiare al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia dell'attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni atto necessario al fine di unificare tutta la materia dei controlli in tema di lavoro in un'unica struttura esclusiva – sul modello delle Agenzie istituite con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 – al fine di razionalizzare le ispezioni svolte e dare una maggiore sicurezza agli imprenditori nella corretta gestione delle loro imprese e delle conseguenze derivanti dalla violazione delle norme;

a porre in essere nell'immediato, e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2014, ogni atto necessario a rendere effettiva l'operatività del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP);

a porre in essere nell'immediato e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2014 ogni atto necessario a rendere effettiva l'operatività della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

G/1299/24/6 e 10

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015» (AS 1299),

premessi che:

l'articolo 13, commi 19 e 20, del decreto in esame reca disposizioni in tema di indennità di volo del personale aereo navigante;

l'indennità di volo è prevista dall'articolo 907 del codice della navigazione, in ragione della specialità e dell'onerosità delle attività del personale navigante (piloti ed assistenti di volo);

l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 prevede che «le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge

o dal contratto collettivo, ... nonché le indennità di cui all'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare»;

per effetto della parificazione della base imponibile sia ai fini fiscali che previdenziali ad opera dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 314 del 1997 che richiama l'articolo 12, comma 10 e 12, della legge n. 153 del 1969, la retribuzione imponibile viene presa a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate e quindi anche per il calcolo delle prestazioni economiche di maternità, cosicché l'indennità di volo, che concorre a formare il reddito imponibile ai fini fiscali solo nella misura del 50 per cento, viene calcolata, dall'Istituto di previdenza, anche ai fini contributivi, solo nella misura del 50 per cento;

accade dunque che l'INAIL (dal 1° gennaio 2014 INPS) riconosce alle lavoratrici del personale dell'aviazione civile l'indennità di maternità nella misura dell'80 per cento della base contributiva fiscale del 50 per cento dell'ammontare della indennità di volo versata al dipendente ovvero solo nella misura del 40 per cento;

l'articolo 22 del decreto legislativo n. 151 del 2001 prescrive che «le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità» e che l'articolo 23, comma 3, del medesimo decreto dispone che «concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia»;

l'articolo 22 e 23 del decreto n. 151 del 2001 devono essere interpretati nel senso che si riferiscono alla retribuzione globale e con le pronunce della Corte costituzionale in materia (sentenza n. 132/1991 e 271/1999) e nel senso che nel calcolo dell'indennità di maternità debbano concorrere quantomeno gli stessi elementi previsti per l'erogazione dell'indennità di malattia;

le assistenti di volo in maternità non possono ricevere un trattamento di maternità che non computi anche l'indennità di volo minima garantita al 100 per cento e la parziale esenzione, sotto il profilo fiscale, dell'indennità di volo non può avere come conseguenza la penalizzazione delle lavoratrici in maternità;

un trattamento economico di maternità come quello erogato dall'INAIL (INPS) che risulti pari al 40 per cento della retribuzione percepita dalle assistenti di volo prima del congedo di maternità si pone anche in contrasto con i principi sanciti dalla Costituzione all'articolo 37 che recita che «la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.» e tale disparità non trova nessuna ragionevole giustificazione;

l'erogazione da parte dell'INAIL di un'indennità di maternità di importo inferiore all'80 per cento (anzi addirittura pari al 40 per cento) della retribuzione costituisce anche una discriminazione fondata sul sesso ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 198 del 2006, dell'articolo 3, comma 3, del decreto n. 151 del 2001 e dell'articolo 2, comma 2, lettera c), della Direttiva europea n. 54 del 2006 poiché di fatto non garantisce alla lavoratrice madre lo stesso tenore di vita goduto in precedenza e quindi costituisce comportamento adottato in violazione della normativa nazionale e comunitaria a tutela della lavoratrice madre e appare discriminatorio;

la indennità di volo costituisce una buona parte della retribuzione del personale di volo e ha comunque natura retributiva;

è necessario tutelare la maternità ma anche il minore che è pregiudicato dalla circostanza che la madre riceve una indennità di maternità di importo minore,

impegnano il Governo:

ad adottare ogni iniziativa, anche di tipo normativa, volta alla rimozione della discriminazione in atto e al riconoscimento dell'indennità di volo nella misura del 100 per cento nella retribuzione imponibile ai fini del calcolo della indennità di maternità delle lavoratrici del settore aereo, al fine di tutelare la maternità e il minore.

G/1299/25/6 e 10

COLLINA, TOMASELLI, ASTORRE, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge «Destinazione Italia»;

premessi che:

in questi anni di perdurante e profonda crisi economica e occupazionale, la «green economy», cioè l'economia legata a produzioni e consumi vantaggiosi e sostenibili, in quasi tutti i Paesi industrializzati si è andata affermando come uno dei terreni più importanti per efficaci politiche anti-cicliche, orientate a sostenere la domanda interna di beni e servizi qualificati e a favorire il rafforzamento della capacità competitiva ed innovativa dei sistemi economici e produttivi anche in vista della ripresa;

l'innovazione scientifica ed tecnologica legata alla «green economy» è un elemento decisivo di competitività per Paesi come il nostro, dal momento che si tratta di un settore d'investimento ad alto contenuto di conoscenza e a basso contenuto di materie prime, che produce un elevato valore aggiunto e crea occupazione qualificata;

il raggiungimento dell'efficienza energetica costituisce inoltre un campo d'incontro particolarmente virtuoso tra politiche industriali e am-

bientali e obiettivi altrettanto urgenti di interesse generale: la riduzione dei costi energetici per imprese e famiglie, la diminuzione della dipendenza dalle fonti fossili (che per Paesi come l'Italia rappresentano la principale voce passiva della bilancia commerciale) e la crescita del tasso di innovazione tecnologica;

alcune politiche d'incentivazione hanno dato e stanno dando ottimi frutti sia sul fronte ambientale che su quello dello sviluppo e del lavoro, come il credito d'imposta del 65% sulle riqualificazioni energetiche degli edifici o gli incentivi alle energie rinnovabili;

le fonti rinnovabili – dal solare, all'eolico, alle biomasse, alla geotermia e all'idroelettrico – insieme al risparmio e alla efficienza energetica, all'innovazione, alla ricerca e in generale a tutti i settori della «green economy», oltre che rappresentare un importante volano per l'economia, consentirebbero all'Italia il conseguimento degli obiettivi in materia di riduzione delle emissioni di CO₂ e renderebbero il nostro Paese più competitivo e più vicino alle esigenze delle persone, delle comunità, dei territori;

autorevoli e recenti studi hanno sottolineato quanto le rinnovabili abbiano assunto nell'economia italiana un ruolo strategico. Complessivamente, si valuta che i benefici netti delle rinnovabili proiettati a vent'anni si concretizzano in maggiore occupazione, mancato *import* di combustibili fossili, *export* netto nell'industria e riduzione del prezzo di picco dell'energia: benefici quantificabili in una cifra compresa tra i 400 milioni di euro (studio Irex) e alcuni miliardi di euro;

considerato che:

dalla realizzazione di un sistema di incentivazione compiuto, coerente e stabile dipende anche il futuro del comparto industriale legato alle rinnovabili, che ha avuto negli ultimi anni un rilevante sviluppo nel nostro Paese. In tale ambito, sarebbe necessario, procedere ad una valutazione complessiva delle forme di incentivazione legata ad una accurata ed approfondita valutazione delle ricadute che le stesse hanno sul versante industriale interno;

la politica energetica è intrinsecamente connessa alla politica industriale, e come tale è necessario stabilire la necessaria correlazione tra le due e soprattutto nel momento della formulazione delle azioni di sostegno allo sviluppo del settore delle fonti rinnovabili, così da accompagnare il sistema di incentivi ad un progetto industriale chiaro, capace di creare valore aggiunto anche in ricerca, sviluppo tecnologico, occupazione;

impegna il Governo:

a definire un sistema di incentivazione delle fonti rinnovabili coerente, stabile ed equilibrato, in grado di sostenere lo sviluppo dell'industria nazionale, e di garantire la giusta remunerazione degli investimenti effettuati nel settore delle rinnovabili. In tale ambito, ad impostare la questione dell'energia e dei regimi di incentivazione alle fonti rinnovabili nel quadro complessivo di una lungimirante politica industriale per il Paese, così da permettere uno sviluppo equilibrato in grado di garantire crescita

sostenibile, sviluppo economico e produttivo, occupazione e competitività delle imprese, nel rispetto dell'ambiente, rilanciando i programmi sul risparmio energetico, sul ciclo della combustione e della generazione distribuita, massimizzando i risultati ottenuti anche con l'impiego del solare termodinamico;

a procedere in tempi brevi alla convocazione di una conferenza nazionale sull'energia e l'ambiente; che coinvolga assieme ai Ministri competenti, gli operatori e gli esperti del settore, nonché esponenti della ricerca e del mondo scientifico, che contribuisca ad arricchire e ad aggiornare le strategie per la realizzazione di un sistema di approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile ed economicamente vantaggioso;

a sostenere lo sviluppo delle reti di trasmissione e di distribuzione cosiddette «intelligenti», anche con l'impiego delle nuove tecnologie disponibili e coerenti con gli investimenti già effettuati, quali il contatore elettronico presente su tutto il territorio nazionale e a sostenere gli investimenti necessari per recuperare le perdite di rete, anche con l'utilizzo di trasformatori di nuova generazione;

a sostenere lo sviluppo dell'auto elettrica e dei connessi sistemi di accumulazione per valorizzare le produzioni marginali e ridurre le dissipazioni in rete, realizzando con ciò ottimizzazione dell'impiego dell'energia elettrica generata e maggiore efficienza nel sistema di generazione e distribuzione.

G/1299/26/6 e 10

BERGER, ZELLER

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge «Destinazione Italia»;

premesso che:

la richiesta di rimodulare il regime di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da biomasse e biogas nasce dall'esigenza di garantire la concorrenza nell'approvvigionamento di materia prima e di ridurre l'incidenza dell'incentivo sulla bolletta degli italiani;

a riguardo si è già espressa l'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato-AGCM attraverso la segnalazione S1820 relativa all'applicazione dell'articolo 25 commi 11 e 12 del decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011 (Attuazione delle Direttiva 2009/28/CE recante la promozione di energia da Fonte rinnovabili), che ha modificato il regime di incentivazione di biomasse e biogas, presentata al Governo in data 30 maggio 2013;

l'AGCM nella segnalazione ha ritenuto che gli incentivi riconosciuti esclusivamente alla produzione di energia elettrica prodotta dalle

biomasse, fossero distorsivi della concorrenza, a danno dei produttori di energia termica;

inoltre, l'AGCM ha evidenziato che la concorrenza tra gli impianti «per acquistare gli *input* necessari è di storta quando solo alcuni di essi accedono ad incentivi mentre altri no, in quanto» i primi «possono offrire – proprio grazie agli incentivi – prezzi per l'acquisto» della biomassa «artificialmente più alti di quelli offerti dagli impianti non incentivati, imponendo a questi ultimi di sostenere una spesa più elevata per il proprio approvvigionamento.»;

le suddette distorsioni appaiono potenzialmente in contraddizione rispetto agli obiettivi enunciati dalla recente Strategia Energetica Nazionale, che privilegiano, così come sollecitato anche dall'Autorità dell'Energia Elettrica e Gas – AEEG la produzione di energia termica ed interventi di efficienza energetica;

nel rimodulare gli incentivi a favore dell'impiego energetico della biomassa legnosa per la produzione di calore o la co-generazione si otterrebbe un risparmio incisivo e risulta in linea con quanto espresso dalla recente Direttiva sull'efficienza energetica che intende affrontare il complesso tema degli sprechi, di energia termica e in quella manifatturiera ad alto consumo di energia, promuovendo le tecnologie di cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento;

impegna il Governo:

a tenere conto della segnalazione S1820 del 10 giugno 2013 dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato volta ad eliminare le distorsioni concorrenziali, ripartendo il coefficiente di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 tra la produzione termica ed elettrica nella rimodulazione dell'incentivo di cui al comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto-legge, nello specifico quella prevista per gli impianti a certificati verdi, al coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

G/1299/27/6 e 10

CIOFFI, SCIBONA, SERRA

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge «Destinazione Italia»;

premesso che:

il comma 15 dell'articolo 1 reca disposizioni in materia di miscelazione dei biocarburanti nella benzina e nel gasolio del settore dei trasporti, favorendo altresì un maggior utilizzo di biocarburanti prodotti da rifiuti e sottoprodotti;

i biocarburanti di seconda generazione, derivati da materia prima non alimentare, favoriscono la riduzione delle emissioni di CO₂ e la riduzione del consumo di suolo, attenuando l'impatto derivante dall'utilizzo delle tecniche meno evolute di impiego dei biocombustibili,

impegna il Governo:

ad assumere le opportune misure volte a favorire l'utilizzo di biocarburanti di seconda generazione a minor impatto sulla filiera alimentare e sull'ambiente, al fine di valorizzarne le opportunità a livello territoriale ed occupazionale, nonché in termini di rilancio della produzione agricola e di sicurezza di approvvigionamento;

ad intraprendere le necessarie iniziative, anche in sede comunitaria, per l'introduzione di norme volte a garantire l'utilizzo di biocarburanti per i quali sia garantita l'origine europea della materia prima ed il certificato di sostenibilità.

G/1299/28/6 e 10

CUOMO, CAPACCHIONE, SOLLO

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge «Destinazione Italia»;

premesso che:

i premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto sono in continua crescita nel nostro Paese, tanto da raggiungere i livelli più alti in ambito europeo. Secondo recenti studi il prezzo medio dell'assicurazione RC Auto è nei paesi europei di 278 euro mentre in Italia è in media di 491 euro per cliente;

ad aggravare la situazione, interviene il fenomeno dell'incremento dei premi della polizze assicurative in maniera non uniforme sul territorio nazionale e, in particolare, nel rapporto tra Nord e Sud del paese, in cui è il secondo a subire un peso maggiore dei premi;

lo stesso Sindacato degli agenti assicurativi ha evidenziato l'allarmante situazione nelle aree territoriali del mezzogiorno a fronte della chiusura, in molti casi in modo del tutto ingiustificato, di numerose filiali delle varie compagnie assicurative;

le polizze per responsabilità civile auto hanno subito un aumento dei costi pur a fronte della diminuzione degli incidenti stradali;

secondo recenti valutazioni dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse Collettivo (ISVAP), con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), la determinazione del costo finale delle polizze RCA in Italia, è influenzata da fattori di natura esogena e in particolare dalla presenza di fenomeni fraudolenti;

le compagnie assicurative, dando per scontata la presenza di fattori che fanno lievitare i loro costi, tra cui l'alto livello di truffe, si cautelano, in particolare nelle aree del mezzogiorno, con un aumento generalizzato e preventivo dei premi, di conseguenza penalizzando anche gli automobilisti disciplinati;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

ad adottare misure finalizzate a contenere e ridurre il costo medio dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile e dei costi legali e riportare ad uniformità i livelli delle tariffe su tutto il territorio nazionale;

a prevedere che la definizione dei premi di assicurazione della RCA siano parametrata alla condotta di guida e al grado di incidentalità dell'assicurato, come rileva bile dall'attestato di rischio, e non sulla base del luogo di residenza. In tale ambito, a prevedere nello specifico che le imprese di assicurazione siano tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio;

a prevedere un esplicito divieto alle imprese di assicurazione di offrire tariffe diverse a parità di parametri territoriali e personali e che ogni impresa di assicurazione offra un unico tariffario per tutta la propria rete di vendita. Altresì, eventuali sconti sui premi assicurativi siano determinati a livello nazionale e siano offerti nella stessa misura in tutta la rete di vendita.

G/1299/29/6 e 10

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge «Destinazione Italia»;

premesso che:

secondo una recente studio condotto per conto dell'Ania, emerge che nel nostro Paese il prezzo medio delle assicurazioni per cliente è di 491 euro rispetto a una media di 278 euro per gli altri paesi, ovvero più del doppio che in Spagna (199 euro in media) e quasi una volta e mezzo della Gran Bretagna (357 euro). Tale differenza, secondo lo studio, è in gran parte da imputare al costo dei sinistri e alla maggiore tassazione vigente nel nostro Paese rispetto al resto dei Paesi presi in esame;

nello specifico, nel periodo 2008-2012, il costo dei sinistri incide per il 60 per cento (126 euro) sulla differenza di prezzo, la tassazione per il 24 cento (incidenza che negli altri Paesi è del 17 per cento) e il restante 16 per cento è costituito dalla somma di diverse voci come distribuzione, *marketing* e costi di amministrazione;

le polizze per responsabilità civile auto hanno subito un aumento dei costi, nonostante nel nostro Paese si registri una diminuzione degli incidenti stradali, al punto che le tariffe delle assicurazioni auto mostrano un iter simile a quello dei prezzi dei generi alimentari, che salgono nonostante il crollo dei prezzi all'origine;

secondo recenti valutazioni dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (ISVAP), con particolare riferimento al mercato ed alla dinamica dei premi dell'assicurazione per responsabilità civile auto (RCA), la determinazione del costo finale delle polizze RCA in Italia è influenzata da fattori di natura esogena come il rilevante fenomeno della incidentalità, l'elevato peso dei sinistri con lesioni, la valutazione giurisprudenziale dei risarcimenti e la presenza di fenomeni fraudolenti;

i numerosi interventi adottati nel corso degli ultimi anni con l'obiettivo di ridurre i premi delle polizze contro gli incidenti stradali quali i provvedimenti di liberalizzazione, i blocchi delle tariffe, le multe dell'*Antitrust*, le sentenze delle autorità di vigilanza e i tavoli di conciliazione tra compagnie e consumatori, sembrano non aver conseguito i risultati attesi e molte misure o sono rimaste senza adeguata risposta o hanno avuto soltanto un effetto transitorio;

nel mercato assicurativo, nonostante i suddetti interventi, non si è ancora attivato un efficace processo concorrenziale tra le compagnie assicurative;

l'adozione di interventi per contenere i costi dell'assicurazione per la responsabilità civile (RC) auto, e in particolare per la riduzione strutturale dei premi di polizza, è un tema che necessita di una soluzione che allinei il prezzo medio delle assicurazioni a quelle del resto dei paesi europei;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

ad adottare apposite iniziative finalizzate:

a rafforzare il processo di liberalizzazione e il livello di concorrenza del settore assicurativo, nonché a ridurre le inefficienze presenti nell'intera filiera organizzativa delle compagnie di assicurazione, i cui costi ricadono inevitabilmente sui cittadini;

a favorire, in funzione antifrode, la stipula di contratti che prevedano una significativa riduzione del premio a vantaggio degli assicurati in caso di installazione di meccanismi elettronici di controllo delle attività del veicolo, ponendo a carico delle compagnie, l'assetto dei costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità dei predetti meccanismi

e facendo divieto all'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque non rendere funzionante la rilevazione delle informazioni a opera del dispositivo, pena la disapplicazione della riduzione del premio per la durata residua del contratto;

a prevedere che le risultanze dei dispositivi elettronici installati sui veicoli, conformi alla disciplina tecnica e funzionale stabilita dalla legge, possano essere utilizzati come prova nei procedimenti civili dei fatti cui si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del dispositivo;

a garantire l'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo attraverso un servizio unico di raccolta dei dati;

a rendere pienamente operativa la banca dati dei sinistri, nonché l'anagrafe dei testimoni e l'anagrafe dei danneggiati, al fine di contrastare con maggiore efficacia il fenomeno delle frodi a danno delle assicurazioni;

a prevedere la possibilità per le imprese di assicurazione di proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedano prestazioni di servizi medico-sanitari rese da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, riconoscendo all'assicurato che acconsenta l'inserimento di tali clausole, una significativa riduzione del premio assicurativo;

a garantire la razionalizzazione e l'efficienza dei sistemi di gestione delle fasi di accertamento e di liquidazione dei sinistri, al fine di contenerne i costi e di ottenere una riduzione progressiva dei premi assicurativi attraverso la realizzazione di risparmi in tutte le fasi operative e a fornire maggiori garanzie risarcitorie in caso di sinistri che coinvolgono mezzi di trasporto di passeggeri;

a tutelare la libertà di concorrenza nel mercato dell'autoriparazione assicurando in capo al danneggiato la libertà di scelta delle imprese di autoriparazione di fiducia ed evitando forme di abuso di posizione dominante da parte delle imprese di assicurazioni;

a rafforzare i poteri di controllo e di monitoraggio dell'IVASS con particolare riguardo all'osservanza da parte delle imprese di assicurazione degli obblighi relativi alla riduzione dei premi delle polizze assicurative, di pubblicità e di comunicazione nei confronti della clientela.

X1.1

MILO, PELINO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE, SCIASCIA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere

pubbliche ed EXPO 2015, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge».

Conseguentemente, sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015».

Art. 1.

1.1

DE PETRIS, GAMBARO

Sopprimere il comma 1.

1.2

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas aggiorna, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri per la determinazione dei prezzi di riferimento per le forniture destinate ai clienti finali del mercato di maggior tutela, tenendo conto delle mutazioni intervenute nell'effettivo andamento orario dei prezzi dell'energia elettrica sul mercato e in considerazione dell'andamento dei consumi e della produzione derivante da energie rinnovabili».

1.4

FUCKSIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È istituito presso l'Autorità per l'energia elettrica e gas uno sportello per il consumatore volto a fornire chiarimenti sulla lettura delle bollette elettriche e del gas e consulenza tecnica per il confronto delle proposte commerciali dei diversi gestori presenti sul mercato. Lo sportello risponde alle richieste del consumatore anche per via telematica. Le aziende

fornitrici di energia e gas sono tenute a indicare sulla bolletta emessa l'indirizzo mail dello sportello di cui al precedente periodo».

1.5

CARIDI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di dare impulso al perseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, con lo scopo di favorire lo sviluppo della rete a banda larga e ultralarga, il settore delle Telecomunicazioni è annoverato tra i beneficiari delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia, previsto dalla Direttiva 2003/96/CE, recepita con l'articolo 39 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, come modificato dalla legge di conversione, 7 agosto 2012, n. 134 e dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 aprile 2013».

1.6

CROSIO, BELLOT, CONSIGLIO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di dare impulso al perseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, con lo scopo di favorire lo sviluppo della rete a banda larga e ultralarga, il settore delle Telecomunicazioni è annoverato tra i beneficiari delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia, previsto dalla Direttiva 2003/96/CE, recepita con l'articolo 39, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 e dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 aprile 2013».

1.7

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia, previste dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, recepita con l'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2013, si applicano a

tutte le aziende con consumi annui elettrici pari ad almeno 2,4 GWh con un'incidenza del costo dell'elettricità, rispetto al fatturato, non inferiore al 2 per cento».

1.8

DE PETRIS, GAMBARO

Sopprimere il comma 2.

1.9

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Sopprimere il comma 2.

1.10

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Sopprimere il comma 2.

1.11

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 2, sostituire le parole: «fino a 100 Kw», con le seguenti: «fino a 1 Mw».

1.12

PICCOLI

Al comma 2, dopo le parole: «da impianti idroelettrici di potenza», sostituire la parola: «elettrica», con le seguenti: «di concessione».

1.13

PICCOLI

Al comma 2, sostituire le parole: «500 kw», con le seguenti: «1 MW».

1.14

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dalle disposizioni di cui al presente comma, gli impianti che accedono parzialmente a strumenti incentivanti».

1.15

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. A tutti gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che non godono di alcun incentivo non si applicano gli oneri di sistema».

1.16

DE PETRIS, GAMBARO

Sopprimere i commi da 3 a 6.

1.17

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Sopprimere il comma 3.

1.18

GIROTTI, CASTALDI, NUGNES, LUCIDI, MORONESE, MARTELLI, PETROCELLI, SANTANGELO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere i commi 4, 5 e 6.

1.19

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire i commi da 3 a 6, con i seguenti:

«3. Il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con proprio decreto da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, e quindi con propri successivi decreti, provvede periodicamente ad aggiornare in riduzione la componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate, in misura tale da garantire un risparmio annuo di 100 milioni di euro e comunque non superiore al 20 per cento della remunerazione complessiva riconosciuta annualmente alle suddette fonti assimilate.

4. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è tenuta a intensificare le già previste attività di controllo e verifica con relativi sopralluoghi su impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate che beneficiano di incentivi Cip6, al fine di recuperare eventuali incentivi indebitamente percepiti.

5. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 15, comma 1, lettera f), della legge 62 del 18 aprile 2005 relativamente alla cessazione, alla scadenza delle convenzioni in essere, e senza possibilità di proroghe, di ogni incentivazione per gli impianti funzionanti con fonti assimilate alle rinnovabili.

6. In relazione alle previste risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, all'articolo 45 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.122, il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni CIP6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, intese come differenza tra gli oneri che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le medesime convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti alla risoluzione, sono portate annualmente in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3.".

6-bis. Oltre alle risorse di cui al precedente comma 6, il risparmio conseguente alle risorse liberatesi dalla progressiva riduzione della componente destinata al sostegno delle fonti energetiche assimilate di cui al comma 3, nonché le risorse recuperate a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui al commi 4, sono annualmente portate in riduzione del prezzo dell'energia elettrica per i consumatori finali mediante riduzione della componente tariffaria A3.».

1.20

MILO, PELINO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE, SCIASCIA

Sostituire i commi da 3 a 6 con il seguente:

«3. All'articolo 18, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, aggiungere in fine i seguenti commi:

''3. Al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe onnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa: *a)* continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica; *b)* optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al comma 5, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni. La specifica percentuale di riduzione è applicata: 1) per gli impianti a certificati verdi, al coefficiente moltiplicativo di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244; 2) per gli impianti a tariffa onnicomprensiva, al valore della tariffa spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente; 3) per gli impianti a tariffa premio, alla medesima tariffa premio.

4. La riduzione di cui al comma 3, lettera *b*), viene differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed è determinata tenendo conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi, incluso un premio adeguatamente maggiorato per gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito. Il decreto di cui al comma 3, lettera *b*), deve prevedere il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera *a*). Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non può comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e può essere differenziato per ciascuna fonte, per tenere conto della diversa complessità degli interventi medesimi.

5. L'opzione di cui al comma 3, lettera *b*), deve essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 3, lettera *b*), mediante richiesta al Gestore dei servizi energetici (Gse) resa con modalità definite dallo stesso Gse entro 15 giorni dalla medesima data.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano: *a*) agli impianti incentivati ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 6 del 29 aprile 1992; *b*) ai nuovi impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, fatta eccezione per gli impianti ricadenti nel regime transitorio di cui all'articolo 30 dello stesso decreto''».

Conseguentemente, sopprimere i commi 4, 5 e 6.

1.21

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «titolari di impianti», inserire le seguenti: «, a partire da 250 Kw,».

1.22

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «periodo di dieci anni», con le seguenti: «periodo di cinque anni».

1.23

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 3, alla lettera a), dopo le parole: «interventi di qualunque tipo» inserire le seguenti: «ad eccezione dei rifacimenti e dei potenziamenti, così come individuati nell'allegato 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 luglio 2012,».

1.24

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Sopprimere il comma 4.

1.25

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La riduzione tiene altresì conto dei costi specifici di esercizio degli impianti al fine di garantire una adeguata remunerazione degli investimenti con particolare riferimento alle biomasse, biogas da digestione anaerobica e bioliquidi».

1.26

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La riduzione tiene altresì conto dei costi specifici di esercizio degli impianti al fine di garantire una adeguata remunerazione degli investimenti con particolare riferimento alle biomasse, biogas da digestione anaerobica e bioliquidi».

1.27

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il decreto di cui al comma 3, lettera b), deve prevedere il periodo residuo di incentivazione, al di sotto il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a)».

1.28

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Sopprimere il comma 5.

1.29

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Sopprimere il comma 6.

1.30

NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, MORONESE

Al comma 6, alinea, sopprimere la parola: «non».

1.31

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro sessanta giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, provvede a ridurre di almeno il 40 per cento, il riconoscimento dei costi sostenuti in ciascun anno termico dagli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW per situazioni di emergenza, di cui all’articolo 38-bis, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. I risparmi conseguenti dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, sono portate a riduzione delle tariffe elettriche. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, è individuata, assicurando l’assenza di incrementi tariffari, la diminuzione della suddetta riduzione percentuale del riconoscimento dei costi sostenuti, per gli impianti che, seppur autorizzati ad operare in deroga dai parametri ambientali ai sensi dei commi 3 e 4 del suddetto articolo 38-bis, provvedono ad adeguarsi alla normativa vigente in materia di emissioni inquinanti, in deroga da quanto per loro previsto dai medesimi commi 3 e 4».

1.32

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Sopprimere il comma 6-bis.

1.33

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 6-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: «La riduzione degli oneri di sistema per i grandi consumatori energivori deve avvenire ad invarianza di oneri per tutti gli altri consumatori».

1.34

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 6-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per il servizio di misura a carico degli utenti».

1.35

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 6-septies, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Con i medesimi regolamenti di cui al periodo precedente è altresì disciplinata l'esclusione della possibilità di traslazione sui prezzi al consumo degli oneri derivanti dai controlli per il servizio di misura».

1.36

SUSTA

Dopo il comma 6-octies aggiungere i seguenti:

«6-novies. All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera a), è aggiunto infine il seguente punto:

”3) Per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell’indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10 per cento rispetto la corrispondente indice riportato sull’attestato di certificazione energetica, nei tempi concordati tra le parti e comunque non oltre il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell’involucro edilizio indicati nell’attestato di certificazione energetica e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia”;

b) all’articolo 5, comma 1, lettera a), le parole: ”10 per cento” sono sostituite con le parole: ”15 per cento”;

c) all’articolo 5, comma 1, lettera c), le parole: ”5 per cento” sono sostituite con le parole: ”10 per cento”;

d) all’articolo 5, comma 3, lettera b), le parole: ”un contratto servizio energia Plus ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivi e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche” sono soppresse;

e) all’articolo 6, comma 2, la lettera a) è soppressa;

f) all’articolo 6, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”La remunerazione del servizio fornito deve essere misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati e non deve essere riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita”.

6-decies. All’articolo 16 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

”2-bis. Allo scopo di garantire l’indipendenza e la concorrenza nell’attività di fornitura dei servizi energetici e nella vendita di energia al dettaglio nei confronti dell’utente finale, anche sulla base di quanto disposto dall’articolo 6, comma 3, e dall’articolo 12, comma 1, della direttiva europea 2006/32/CE, nonché al fine di assicurare una reale efficacia alle misure di miglioramento dell’efficienza energetica, le società di vendita di energia al dettaglio e i distributori di energia di cui all’articolo 2, comma 1, lettere q) e s), del presente decreto, ivi incluse le società eventualmente a esse collegate di esse controllanti o da esse controllate, non possono rivestire contemporaneamente il ruolo di fornitore di servizi energetici in qualità di ESCO e di venditore o distributore di energia nei confronti del medesimo cliente finale”».

1.37

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Dopo il comma 6-octies, inserire il seguente:

«6-nonies. A decorrere dal 1° luglio 2014 è soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99. A decorrere dalla medesima data di cui al periodo precedente, viene meno l'esenzione per i clienti finali che prestano servizi di emergenza ai sensi dell'articolo 30, comma 19, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41».

1.38

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 6-octies, inserire il seguente:

«6-novies. A partire dal luglio 2014 viene soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Conseguentemente viene meno l'esenzione per i clienti finali che prestano servizi di emergenza ai sensi dell'articolo 30, comma 19, della legge n. 99 del 2009. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41».

1.39

PETROCELLI, GIROTTI, CASTALDI, SANTANGELO

Dopo il comma 6-octies, inserire i seguenti:

«6-nonies. Nell'ambito degli interventi del presente articolo, in coerenza con gli obiettivi ivi previsti, l'incentivo di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, è riconosciuto agli impianti costituiti da un unico generatore elettrico di potenza non superiore a 1 MW, realizzati da Amministrazioni Pubbliche. A tal fine, al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, dopo la lettera h) aggiungere, in fine, la seguente:

''h-bis) gli impianti costituiti da un unico generatore elettrico di potenza non superiore a 1 MW, realizzati da Amministrazioni Pubbliche

convenzionate ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso una procedura ad evidenza pubblica. Le stesse individuano l'Amministrazione capofila ovvero il Soggetto Responsabile, nonché la quota di potenza in capo ad ogni Amministrazione convenzionata, non superiore al limite fissato dal precedente punto *h*), che è riferimento per l'attribuzione della tariffa incentivante di cui all'allegato 1, tabella 1.1, incrementata del 10 per cento».

6-decies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *6-nonies* si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma *6-undecies*.

6-undecies. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014"».

1.40

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 6-octies, inserire il seguente:

«*6-novies.* Nell'ambito degli interventi del presente articolo in coerenza con gli obiettivi ivi previsti, l'incentivo di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è riconosciuto agli impianti costituiti da un unico generatore elettrico di potenza non superiore a 1 MW, realizzati da amministrazioni pubbliche. A tal fine, al comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2012, n. 159 dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

«*h-bis)* gli impianti costituiti da un unico generatore elettrico di potenza non superiore a 1 MW, realizzati da amministrazioni pubbliche convenzionate ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, attraverso una procedura ad evidenza pubblica. Le stesse individuano l'amministrazione capofila ovvero il soggetto responsabile, nonché la quota di potenza in capo ad ogni amministrazione convenzionata, non superiore al limite fissato dalla precedente lettera *h*), che è riferimento per l'attribuzione della tariffa incentivante di cui all'allegato 1, tabella 1.1, incrementata del 10 per cento»».

1.41

FUCKSIA, SERRA

Dopo il comma 6-octies, inserire il seguente:

«6-nonies. Ai fini della riduzione del costo della bolletta elettrica e del gas, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le aziende fornitrici di energia e gas, sentito il parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per la fornitura di energia e gas, stipulano contratti a favore di gruppi di acquisto, secondo i seguenti principi:

- a) comparazione del risparmio tra contratto in gruppo ed individuale;
 - b) chiarezza e trasparenza delle condizioni contrattuali;
 - c) pubblicazione sui siti dell’offerta di acquisto».
-

1.42

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo il comma 6-octies, aggiungere il seguente:

«6-nonies. Al comma 3, lettera g), articolo 15, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, aggiungere in fine le seguenti parole: ”nonché garantendo riduzioni delle medesime tariffe in caso di andamento favorevole del mercato elettrico”».

1.43

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Al comma 7, alinea, sostituire le parole: «All’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente: ”con le seguenti: All’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, al comma 2 le parole: , di trasferimento di immobili a titolo gratuito o’, sono soppresse e i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dal seguente:”».

1.44

GIBIINO

Al comma 7 dopo le parole: «All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,», aggiungere le seguenti: « al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "L'obbligo del rilascio dell'attestato di certificazione energetica non si applica agli edifici di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione abitativa a canone sociale prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo e non oggetto di interventi di manutenzione straordinaria."».

1.45

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 7, capoverso «3», primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari».

1.46

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 7, capoverso «3», dopo il terzo periodo, inserire il seguente: «In mancanza della medesima dichiarazione o copia dell'attestato nei termini previsti, la sanzione è incrementata del 50 per cento».

1.47

GIBIINO

Al comma 7 aggiungere in fine il seguente periodo: «L'obbligo del rilascio dell'attestato di certificazione energetica non si applica agli edifici di edilizia residenziale pubblica concessi in locazione abitativa a canone sociale prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo e non oggetto di interventi di manutenzione straordinaria».

1.48

GIBIINO

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il comma 8 è soppresso».

1.49

CONSIGLIO, ARRIGONI, BELLOT

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 15, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 7, 8, 9 e 10 sono soppressi».

1.50

GIBIINO

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 6, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

»8-bis. Qualora l'annuncio venga pubblicato per il tramite di un agente immobiliare, colui che conferisce l'incarico di vendita o di locazione, dopo essere stato obbligatoriamente informato dallo stesso agente immobiliare in ordine all'obbligo di cui al comma 8 ed all'entità delle sanzioni previste in caso di inadempimento di cui all'articolo 12, comma 10, è tenuto a fornire all'agente immobiliare l'attestato di prestazione energetica prima della pubblicazione dell'annuncio.

8-ter. Ai fini della presente legge, è considerato responsabile dell'annuncio, il proprietario o locatore che ha autorizzato la pubblicazione dell'annuncio di vendita o di locazione senza aver preventivamente fornito l'attestato di prestazione energetica»».

1.51

MILO, GIBIINO

Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

«7-quater. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, il comma 5 è soppresso».

1.52

MILO, PELINO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE, SCIASCIA

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purché la nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in giudicato».

1.53

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE

Sopprimere il comma 8-ter.

1.54

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI

Al comma 8-ter, lettera d) capoverso comma 1-bis, sopprimere le seguenti parole: «ovvero di organismi di diritto pubblico».

1.55

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Dopo il comma 8-quater, inserire i seguenti:

«8-quinquies. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al comma 2, lettera b), le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020".

8-*sexies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-*quinquies* si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 8-*septies*.

8-*septies*. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014"».

1.56

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 8-quater aggiungere il seguente:

«8-*quinquies*. All'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Qualora l'annuncio venga pubblicato per il tramite di un agente immobiliare, colui che conferisce l'incarico di vendita o di locazione, dopo essere stato obbligatoriamente informato dallo stesso agente immobiliare in ordine all'obbligo di cui al comma 8 ed all'entità delle sanzioni previste in caso di inadempimento di cui all'articolo 15, comma 10, è tenuto a fornire all'agente immobiliare l'attestato di prestazione energetica prima della pubblicazione dell'annuncio. Ai fini della presente legge, è considerato responsabile dell'annuncio, il proprietario o locatore che ha autorizzato la pubblicazione dell'annuncio di vendita o di locazione senza aver preventivamente fornito l'attestato di prestazione energetica"».

1.57

MILO, PELINO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE, SCIASCIA

Sopprimere il comma 9.

1.58

MILO, PELINO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE, SCIASCIA

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 1, numero 2), le parole: "per il contenimento del consumo energetico degli edifici" sono soppresse;

b) all'articolo 10, comma 1, capoverso "Art. 1130", numero 6), dopo le parole: "nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza" sono inserite le seguenti: "delle parti comuni dell'edificio"»;

c) all'articolo 13, comma 2, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti";

d) all'articolo 24, comma 1, è aggiunto in fine il seguente periodo: "L'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice.";

e) all'articolo 25, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Con Regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica di cui al comma 1, lettera g)"».

1.59

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 9, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 1120, secondo comma, n. 2, del codice civile, per come modificato dalla legge 11 dicembre 2012, n. 220, le parole: "per il contenimento del consumo energetico degli edifici" sono soppresse».

1.60

NUGNES, MARTELLI, LUCIDI, MORONESE

Al comma 10, lettera c) capoverso comma 7-bis), dopo le parole: «lo Stato» inserire le seguenti: «, d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate,».

1.61

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 10, lettera c), capoverso 7-bis, dopo le parole: «lo Stato», inserire le seguenti: «fatte salve le competenze autorizzative regionali per le piccole utilizzazioni geotermiche».

1.62

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI

Al comma 10, lettera c), dopo il capoverso 7-bis aggiungere il seguente:

«7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

1.63

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, dopo la lettera q), è aggiunta la seguente:

''q-bis) ' energia dal vento d'alta quota o troposferico ': forma di energia rinnovabile prodotta dalle correnti ventose disponibili ad un'altitudine superiore a 500 metri dal livello del suolo''.».

1.64

Giuseppe ESPOSITO

Sopprimere i commi 11, 12 13 e 14.

1.65

DE PETRIS, GAMBARO

Sopprimere il comma 11.

1.66CIOFFI, GIROTTA, SCIBONA, COTTI, SERRA, CASTALDI, LUCIDI, MORONESE,
NUGNES, MARTELLI*Sopprimere il comma 12.**Conseguentemente, sopprimere i commi 13 e 14.*

1.67

DE PETRIS, GAMBARO

Sopprimere il comma 12.

1.68 (testo 2)

CIOFFI, SCIBONA

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, al fine di assicurare un miglior utilizzo delle risorse energetiche e di consentire la continuità dell'alimentazione a fronte di sbilanciamenti di tensione od interruzioni di breve durata, nonché di favorire il recupero energetico in ambito industriale e di supportare e ridurre la discontinuità di carico immesso proveniente dagli impianti FER localizzati nella regione, ha la facoltà di bandire una gara per realizzare una piattaforma di accumulo di energia, attraverso l'utilizzo di accumulo elettrochimico e supercondensatori, privilegiando i sistemi a minor costo specifico per ciclo di vita, da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, assicurando la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie. Al vincitore della gara è

assicurato l'acquisto da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.A. dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio».

Conseguentemente, il comma 13 è sostituito con il seguente:

«13. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12, il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, emana disposizioni al fine di modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura pari a sessantacinque milioni di euro l'anno ».

Conseguentemente, al comma 14, sopprimere il secondo periodo.

1.68

CIOFFI, SCIBONA

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. La Regione Autonoma della Sardegna, entro il 30 giugno 2016, ha la facoltà di bandire una gara per realizzare una centrale ad energia solare termodinamica, di potenza pari o superiore a 50 megawatt elettrici, con sistema di stoccaggio a sali fusi, da realizzare sul territorio del Sulcis Iglesiente, assicurando la disponibilità delle aree e delle infrastrutture necessarie. Al vincitore della gara è assicurato l'acquisto da parte del Gestore dei servizi energetici S.p.A. dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete dall'impianto, dal primo al ventesimo anno di esercizio, al prezzo di mercato maggiorato di un incentivo fino a 30 Euro/MWh sulla base della produzione di energia elettrica con funzionamento a piena capacità nonché rivalutato sulla base dell'inflazione calcolata sull'indice Istat, per un massimo di 2100 GWh/anno. Il rapporto tra l'ammontare complessivo di tale incentivo e il costo totale di investimento sostenuto dal vincitore della gara non deve superare le proporzioni consentite dalle norme comunitarie sugli aiuti di Stato e nessun incentivo può essere concesso prima della approvazione da parte della Commissione europea».

1.69

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 12, secondo periodo, sopprimere le parole da: «Al vincitore» fino alla fine del comma.

Conseguentemente,

- a) sopprimere il comma 13;*
 - b) al comma 14, sopprimere il secondo periodo.*
-

1.70

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTO

Al comma 12, ultimo periodo, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «100 per cento».

1.71

DE PETRIS, GAMBARO

Sopprimere il comma 13.

1.72

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. A copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12, il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana disposizioni al fine di modificare la misura del Prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura pari a 65 milioni di euro l'anno».

Conseguentemente, al comma 14, sopprimere il secondo periodo.

1.73

CONSIGLIO, BELLOT

Sostituire il comma 13, con il seguente:

«13. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale ed allo scopo utilizzando le somme relative alla ripartizione dell'80 per cento delle risorse del predetto Fondo destinate alle regioni del Mezzogiorno».

1.74

DE PETRIS, GAMBARO

*Sopprimere il comma 14.***1.75**

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 45, comma 2, della legge 23 luglio 1009 n. 99, sopprimere le parole: "nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi *offshore*"».

1.76

MANCUSO

Il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola "2014" è modificata in "2015". Al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, la parola "2014" è sostituita dalla seguente "2020" e le parole "e può essere rideterminato l'obiettivo di cui al periodo precedente" sono soppresse. A decorrere dal 1° gennaio 2015 la quota minima di cui all'articolo 2-*quater*, comma 11, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in una quota percentuale di tutto

il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'articolo 33, comma 5-*sexies* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, si provvede ad aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'articolo 33 comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 come modificato dal comma 1 dell'articolo 34 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle parole "fino al 30 giugno 2014". Al comma 5-*ter* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono apportate le seguenti modificazioni: il secondo punto dell'elenco viene soppresso; il terzo punto dell'elenco viene soppresso; il quarto punto dell'elenco viene soppresso; al settimo punto dell'elenco dopo le parole "grassi animali di categoria 1" sono aggiunte le parole "e di categoria 2". Al comma 5-*quater* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono eliminate le seguenti parole: "e stabilite variazioni della misura massima prevista dal comma 5-*quinqies*". Il comma 5-*quinquies* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotto dal comma 3 dell'articolo 34 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è abrogato. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come modificato dal comma 2 dell'articolo 34 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole "rifiuti e sottoprodotti" sono eliminate le parole ", entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario, che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici,". I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 34 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati».

1.77

MILO, PELINO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE, SCIASCIA

*Al comma 15, sostituire il secondo periodo con il seguente: «All'articolo 2-*quater*, comma 1, decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è aggiunto in fine il seguente periodo: "A decorrere dal gennaio 2015 la quota minima è determinata in una quota percentuale di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del tenore energetico"».*

1.78

MILO, PELINO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE, SCIASCIA

Al comma 15, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «di natura non regolamentare».

1.79

DE PETRIS, STEFANO, GAMBARO

*Al comma 15, sopprimere, in fine, i seguenti periodi: «Al comma 5-*quater* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "e stabilite variazioni della misura massima percentuale prevista dal comma 5-*quinqües*" sono soppresse. Il comma 5-*quinqües* dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è abrogato. All'articolo 33, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "entrambi prodotti e trasformati in biocarburanti nel territorio Comunitario, che non presentino altra utilità produttiva o commerciale al di fuori del loro impiego per la produzione di carburanti o a fini energetici," sono soppresse. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono abrogati».*

1.80

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

«15-*bis*. Al fine di prevenire l'impatto negativo sull'ambiente, sulla salute e sulla produzione agricola degli impianti per la produzione di energia derivante da biogas o da biometano, nonché i rischi connessi alla proliferazione di microrganismi potenzialmente patogeni è vietata l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da biogas e da biometano, nonché da residui animali e vegetali in prossimità delle aree al cui interno sono ubicati impianti per la produzione, la lavorazione o la trasformazione di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica tipica (IGT) o a specialità tradizionale garantita (SGT). Il divieto si applica anche nel caso in cui si utilizzino silomais o altre sostanze vegetali insilate, fatto salvo il caso in cui l'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione, tal quale o trattato, avvenga in terreni situati all'esterno del medesimo comprensorio.

15-*ter*. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 15-*bis*, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dispone annualmente le attività di monitoraggio avvalendosi, ove necessario, del sistema delle agenzie per la protezione dell'ambiente nazionale e regionali e di altri istituti pubblici di ricerca, allo scopo di garantire che l'alimentazione, lo stoccaggio e la gestione degli impianti per la produzione di energia derivante da biogas o da biometano siano effettuati nel rispetto dell'ambiente e della salute umana, nonché del divieto di cui al precedente comma.

15-*quater*. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta, con proprio decreto, un regolamento che stabilisce i limiti territoriali entro i quali è consentita l'installazione di impianti per la produzione di energia derivante da biogas o da biometano».

1.81

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-*bis*. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 21-*bis*, commi 1, lettera *a*) numero 1 sostituire le parole: "euro 374,67" con le parole: "euro 280,50". Conseguentemente al relativo onere pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento al medesimo».

1.82

MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-*bis*. Fermo restando quanto disposto al comma 15 non possono accedere ad alcun tipo di incentivo tutte le filiere che:

a) implicino l'utilizzo di terreni agricoli destinabili a produzioni alimentari per la coltivazione di biomasse da trasformare in biocarburanti o per generazione elettrica;

b) implichino l'utilizzo di biomasse o olii importati ottenuti secondo le modalità di cui alla lettera a) oppure per sostituzione di foreste primarie con coltivazioni dedicate;

c) implichino in ogni caso un incremento del prelievo idrico dalle falde o dalle acque superficiali».

1.83

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Al comma 635 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "L'efficacia della disposizione di cui al comma 634," aggiungere le seguenti: "con esclusione di quelle relative alle emulsioni usate come combustibile per riscaldamento è subordinata,"».

1.84

PETROCELLI, GIROTTO, CASTALDI, SANTANGELO

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo le parole: "con i criteri di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 24 del regio-decreto 15 ottobre 1925, n. 2578." è inserito il seguente periodo: "In ogni caso dal rimborso di cui al presente comma sono detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente"».

1.85

PICCOLI

Sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Le date limite di cui all'Allegato 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 266, relativo agli ambiti ricadenti nel terzo raggruppamento dello stesso Allegato 1, ed i rispettivi termini di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, sono prorogati di quattro mesi».

1.86

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Al fine di completare il pagamento dei rimborsi per gli anni pregressi al 2013 dovuti in relazione alle riduzioni tariffarie per consumi di energia elettrica applicate ai sensi dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, è assegnato a decorrere dall'anno 2014 un contributo di durata quindicennale, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, in favore dei gestori dei servizi elettrici che vantino spettanze residue alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I gestori di cui al precedente periodo devono comprovare i crediti esistenti alla data del 31 dicembre 2012 in conformità all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio 22 novembre 2010. A tal fine i predetti gestori trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la domanda di rimborso corredata da idonea dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le copie dei decreti di concessione delle provvidenze e una tabella riepilogativa degli importi spettanti. Il contributo è assegnato agli aventi titolo preliminarmente sulla base di un criterio cronologico di presentazione della domanda e, a parità di data di presentazione, sulla base del criterio del credito più antico. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

1.87

PETROCELLI, GIROTTO, CASTALDI, SANTANGELO

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di dare impulso all'indizione delle gare d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011, i gestori uscenti anticipano alla Stazione appaltante l'importo equivalente alle componenti QA e QC degli oneri di

gara *una tantum*, come riconosciuti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas nelle delibere 407/2012/R/GAS dell’11/10/2012 e 230/2013/R/GAS del 30/5/2013. Nel caso di due o più gestori, l’anticipazione è proporzionale ai punti di riconsegna serviti nei Comuni dell’Ambito territoriale di riferimento, come risultanti dai dati di riferimento per la formazione degli ambiti pubblicati sul sito *internet* del Ministero dello Sviluppo Economico. La corresponsione è effettuata a titolo di anticipo a seguito della individuazione della stazione appaltante, per tutti gli ambiti in cui non è presente il capoluogo di provincia ovvero al Capoluogo di Provincia, negli altri casi e verrà rimborsata dal concessionario subentrante all’atto di avvenuta aggiudicazione del servizio. Per le finalità di cui ai periodi precedenti possono essere utilizzati specifici fondi della Cassa Conguagli del Settore Elettrico, con modalità definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas e della Cassa Depositi e Prestiti, su iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. L’utilizzo dei fondi di cui al periodo precedente è definito nell’ambito di attuazione del comma 2, dell’articolo 17, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011. Eventuali oneri derivanti da tale misura non possono comunque essere traslati in tariffa né tantomeno incidere sui corrispettivi spettanti alle amministrazioni comunali».

1.88

PETROCELLI, GIROTTO, CASTALDI, SANTANGELO

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

«16-bis. In relazione alle nuove gare d’ambito per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, la Stazione Appaltante, rispetto a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011, può inserire nel bando o nella lettera d’invito, quale condizione migliorativa dell’offerta economica, il versamento da parte del soggetto aggiudicatario, di un corrispettivo *una tantum* fino al 20 per cento della remunerazione del capitale di località relativo ai servizi di distribuzione e misura, compresa la relativa quota di ammortamento annuale. La Stazione Appaltante, in sede di gara, assegna uno specifico punteggio a tale parametro. Tale elemento non può in alcun modo essere riconosciuto in tariffa e gravare sugli utenti finali».

1.89

PETROCELLI, GIROTTO, CASTALDI, SANTANGELO

Dopo il comma 16 inserire il seguente :

«16-bis. Le somme di cui all'articolo 8 comma 4 e conseguentemente all'articolo 13 comma 1 lettera d), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 226 del 12 novembre 2011, spettanti ai Comuni a seguito della gara, sono incrementate del 10 per cento».

1.90

CARIDI

Dopo il comma 16 inserire i seguenti:

«17-bis. Al fine di contenere l'onere annuo sulle tariffe elettriche derivante dagli incentivi al fotovoltaico, a decorrere dal 1 aprile 2014, le modalità di erogazione degli incentivi riconosciuti, ai sensi dei decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 28 luglio 2005, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 agli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 50 kW, ivi compresi quelli in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono modificate in modo tale che gli importi spettanti sulla base della produzione nel periodo residuo di incentivazione determinati in conformità ai suddetti decreti, siano erogati su un orizzonte temporale pari al periodo residuo di incentivazione incrementato di 10 anni.

17-ter. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con Il Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da adattarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabiliti i criteri per l'erogazione degli incentivi agli impianti fotovoltaici secondo quanto previsto al comma 17.

17-quater. La riduzione del fabbisogno della componente tariffaria A3 generata dall'intervento di cui ai precedenti commi 17 e 17-bis, dovrà essere interamente destinata alla riduzione degli oneri di sistema della piccola e media impresa.

17-quinquies. Al fine di ridurre l'onere annuo sulle tariffe elettriche all'articolo 33 della legge 23/7/2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" abrogare il comma 6 e conseguentemente eliminare al comma 5 le parole: "Fatto salvo quanto previsto al comma 6".

17-sexies. All'articolo 10 comma 2, primo capoverso, del decreto legislativo n. 115/2008 sostituire le parole: "esclusivamente all'energia elettrica prelevata sul punto di connessione" con le seguenti: "facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali"».

1.91

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire il comma 16-bis con il seguente:

«16-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i soggetti investitori indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b) punti 1 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, confermano al Ministero dello sviluppo economico:

a) la loro volontà di mantenere la partecipazione nello sviluppo delle nuove capacità di stoccaggio, ancora da realizzare da parte dei soggetti di cui all'articolo 5 dello stesso decreto;

b) la loro volontà di continuare ad usufruire, in parte o nella loro totalità, dei contratti pluriennali relativi ai servizi di stoccaggio di cui all'articolo 7 comma 1, lettera a) dello stesso decreto legislativo. L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas assicura la neutralità finanziaria, per l'impresa di stoccaggio individuata dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, delle eventuali manifestazioni di volontà espresse dai soggetti indicati all'articolo 5, comma 1, lettera b), numeri 1 e 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, di non continuare ad usufruire, totalmente o parzialmente, dei contratti pluriennali di cui alla lettera b). La procedura di cui al medesimo articolo 5, comma 1, lettera b) punto 2 è indetta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il prezzo a base d'asta è determinato dall'autorità per l'energia elettrica e il gas in misura pari al costo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio. Il soggetto di cui allo stesso articolo 5, comma 1, è tenuto a realizzare unicamente la capacità di stoccaggio derivante dai quantitativi confermati o richiesti ai sensi del presente comma, fermo restando che da tale obbligo non devono derivare oneri per il sistema del gas naturale. L'attestazione della quota di mercato all'ingrosso di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130, è effettuata qualora il suo valore superi il 10 per cento. Con i decreti del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito legge 24 marzo 2012, n. 27, può essere indicata la parte di spazio di stoccaggio di gas naturale da allocare per periodi superiori a un anno. All'articolo 34, comma 19, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole "dalla legge 29 novembre 2007, n. 222", sono inserite le parole: "e di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 marzo 2000, n. 164"».

1.92

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo il comma 16-bis, inserire il seguente:

«16-ter. Al fine di ridurre l'impatto ambientale dei motori diesel nel trasporto via mare e su strada nonché di ridurre i costi di gestione ormai divenuti insostenibili per tutti gli utilizzatori di motori diesel e per sviluppare l'uso del GNL in forma liquida, entro 90 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo emana un regolamento per la realizzazione di centri di stoccaggio e ridistribuzione nonché norme per la realizzazione dei distributori di GNL in tutto il territorio nazionale. Tali centri di stoccaggio non prevedono la rigassificazione del GNL e sono funzionali alla nascita della rete italiana di distributori di GNL liquido».

1.93

MANCUSO

Sopprimere il comma 16-quater.

1.94

MANCUSO

Al comma 16-quater dopo le parole: «del 30 maggio 2013.», si inserisce il seguente periodo: «L'anticipo degli oneri di gara da parte del gestore uscente alla Stazione Appaltante sarà corrisposto soltanto a valle della pubblicazione del bando di gara».

1.0.1

CARIDI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412)

1. Al comma 9-*bis*, dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

''*d*) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;

e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore (elettrica o a gas) e dotati di specifica certificazione di prodotto''.

2. Il comma 9-*ter*, dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito da seguente:

''9-*ter*. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-*bis*, è obbligatorio:

i. nei casi di cui alla lettera *a*), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento termico utile in corrispondenza di un carico pari al 100 per cento della potenza termica utile nominale sia maggiore o uguale a $90 + 2 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale, espressa in kW;

ii. nei casi di cui alle lettere *b*), *c*), e *d*), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;

iii. nel caso di cui alla lettera *e*), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento riferito all'energia primaria sia superiore a $90 + 3 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale, espressa in kW;

iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni''».

1.0.2

BELLOT, CONSIGLIO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 117 del decreto legislativo n. 196 del 2003, dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

''1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i contratti di somministrazione che prevedono un pagamento differito rispetto alla fornitura sono considerati concessione di credito. I soggetti esercenti attività di fornitura di servizi di pubblica utilità possono partecipare ai sistemi informativi di cui al comma 1 per le finalità di gestione della fornitura e con le specifiche modalità individuate al comma 1''».

1.0.3

CONSIGLIO, BELLOT

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'articolo 2, comma 142, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il secondo periodo, è sostituito dal seguente: ''presso la Cassa Conguaglio Settore Elettrico per la copertura su base annuale di parte del gettito di alla componente A3 in modo da ridurre il peso di tale componente sulle bollette delle imprese meritevoli di tutela ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2007, convertito dalla legge n. 125 del 2007''».

1.0.4

FISSORE

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412)

1. Al comma 9-bis, dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

''d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;

e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore (elettrica o a gas) e dotati di specifica certificazione di prodotto''.

2. Il comma 9-ter, dell'articolo 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, è sostituito da seguente:

''9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, è obbligatorio:

i. nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento termico utile in corrispondenza di un carico pari al 100 per cento della potenza termica utile nominale sia maggiore o uguale a $90 + 2 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale, espressa in kW;

ii. nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;

iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento riferito all'energia primaria sia superiore a $90 + 3 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale, espressa in kW;

iv. in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformità alla vigente norma tecnica UNI7129 e successive modifiche e integrazioni''».

Art. 2.**2.1**

CARIDI

Sopprimere il comma 1.

2.2

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, lettera b), nuovo capoverso, articolo 1, dopo le parole: «la creazione di micro e piccole imprese» aggiungere le seguenti: «anche in forma cooperativa».

Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b), nuovo capoverso articolo 3, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) costituite in forma societaria, ivi comprese le cooperative di produzione e lavoro e le cooperative sociali».

2.3

MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 1», sopprimere le seguenti parole: «a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile».

2.4

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, lettera b), il capoverso «Art. 2», è sostituito con il seguente:

«Art. 2. - (Benefici). - 1. Ai soggetti ammessi alle agevolazioni di cui al presente Capo sono concedibili:

a) mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (''de minimis'')

e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento;

b) assistenza tecnica in fase di realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative.

2. I mutui di cui al comma 1, lettera a), possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare».

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), al capoverso «Art. 4», dopo le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1,», sono aggiunte le seguenti: «lettera a),».

2.5

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, lettera b), nuovo capoverso «Art. 2», sostituire le parole: «ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n.1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articolo 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (''de minimis'') e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento» *con le seguenti: «ai sensi e nei limiti del regolamento n.1407/20 13/UE della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'UE agli aiuti di di importanza minore (''de minimis'')* e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento».

2.6

MILÒ, PELINO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE, SCIASCIA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2» sostituire le parole: «del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (''de minimis'') e delle eventuali successive disposizioni comunitarie applicabili modificative del predetto regolamento» *con le seguenti: «Regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti (''de minimis'')*».

2.7

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», comma 1, sostituire le parole da: «regolamento (CE)» fino alla fine del comma con le seguenti: «regolamento (UE) n. 140812013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti (''de minimis'') nel settore agricolo e delle eventuali successive disposizioni europee applicabili, modificative del predetto regolamento».

2.8

BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, lettera b), al capoverso «Art. 2», è aggiunto, infine, il seguente comma:

«3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 per un periodo di 12 mesi successivo all'accoglimento della domanda di agevolazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638».

2.9

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, lettera b), al capoverso «Art.2», è aggiunto, infine, il seguente comma:

«3. Esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 3, lettera b), è concedibile, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, un mutuo agevolato per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 25 per cento della spesa ammissibile, a valere sulle disponibilità del Fondo Centrale di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese di cui legge all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662».

2.10

CONSIGLIO, BELLOT

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 2», dopo il capoverso 2, inserire il seguente:

«2-bis. L'accesso alle agevolazioni di cui al presente Capo è consentito alle micro e piccole imprese che non delocalizzano la produzione al di fuori dei Paesi membri de dello Spazio Economico Europeo, pena la decadenza delle agevolazioni medesime».

2.11

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, lettera b), nuovo capoverso «Art. 3», comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) costituite da non più di tre anni alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

2.12

CONSIGLIO, BELLOT

Al comma 1, lettera b), «Art. 3», capoverso 1, lettera c), le parole: «in forma societaria» sono sostituite dalle seguenti: «da soggetti imprenditoriali in qualsiasi forma costituiti».

2.13

MARTELLI, LUCIDI, MORONESE, NUGNES

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 3» sopprimere la lettera d).

2.14

CASTALDI, CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 3», nella lettera d), sostituire le parole: «tra i 18 ed i 35 anni» con le seguenti: «tra i 18 e i 40 anni».

2.15

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO, MOLINARI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 3», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I limiti ed i valori di cui al comma 1 possono essere conseguiti anche tramite contratti di rete e/o altre forme aggregative tra piccole imprese».

2.16

CONSIGLIO, BELLOT

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 3», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I limiti ed i valori sopra determinati possono essere conseguiti anche tramite contratti di rete e/o altre forme aggregative tra piccole imprese».

2.17

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, lettera b), nuovo capoverso «Art. 4», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24 e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative alla produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli e ittici ovvero alla fornitura di servizi alle imprese, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, individuati con il predetto decreto».

2.18

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, lettera b), nuovo capoverso «Art. 4», sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Possono essere finanziate, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal Ministro dello Sviluppo economico ai sensi dell'articolo 24 e fatti salvi le esclusioni e i limiti previsti dal regolamento e dalle relative disposizioni modificative di cui all'articolo 2, comma 1, le iniziative che prevedano investimenti non superiori a 1.500.000 euro, relative a:

a) produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli ed ittici, ovvero fornitura di servizi a favore delle imprese appartenenti a qualsiasi settore;

b) fornitura di servizi nei settori della fruizione dei beni culturali, del turismo, della manutenzione di opere civili ed industriali, della innovazione tecnologica, della tutela ambientale».

2.19

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, lettera b), nuovo capoverso «Art. 4», al comma 1, dopo le parole «prodotti agricoli» inserire le seguenti: «e ittici».

2.20

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, lettera b), nuovo capoverso «Art. 4», al comma 1, dopo le parole «dell'imprenditoria giovanile» aggiungere le seguenti: «, nonché le iniziative relative agli ulteriori settori di particolare rilevanza per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione tecnologica nei settori delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali,».

2.21

CONSIGLIO, BELLOT

Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. Il rimborso del capitale dei finanziamenti effettuati a favore delle imprese femminili di cui alla legge n. 415/92 ed al punto 1.2 della circolare del Ministero delle attività produttive n. 1151489 del 22 novembre 2002, potrà essere sospeso nei seguenti casi:

a) maternità dell'imprenditrice o della lavoratrice autonoma, ovvero del suo coniuge o convivente o dei figli;

b) malattia invalidante di un genitore o altro parente di primo grado convivente».

2.22

MILO, PELINO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE, SCIASCIA

Al comma 2, lettera d), capoverso «8-bis» sopprimere le seguenti parole: «di natura non regolamentare».

2.23

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 2, lettera d), capoverso comma «8-bis», sopprimere le parole: «di natura non regolamentare».

2.24

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro l'anno, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, il "Fondo di sostegno regionale nei processi di acquisto e re industrializzazione delle aree di insediamento industriale o di crisi", di seguito denominato "Fondo".

2-ter. Il "Fondo" interviene per facilitare gli interventi di acquisto e reindustrializzazione da attuarsi secondo le priorità di intervento definite dalla Giunta di ciascuna Regione interessata mediante la concessione di incentivi volti al rilancio ed alla riqualificazione delle aree industriali po-

enzialmente recuperabili dalla Regione che a tal fine può stipulare contratti con modalità di incentivazione e disincentivazione delle aziende, sulla base delle loro specifiche caratteristiche produttive, ma anche mediante il trasferimento di fabbricati industriali al fine di garantire un più rapido avvio di attività da parte di imprese, anche piccole e medie, che intendano realizzare piani di sviluppo aziendali nell'area oggetto dell'intervento.

2-quater. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con quello dello Sviluppo Economico, sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma *2-quinquies*. *2-quinquies.* Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente: "9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

a) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

- 1) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;
- 2) 50.000 euro se emittente televisiva locale;
- 3) 15.000 euro se emittente radiofonica locale"».

2.25

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il "Fondo per il finanziamento degli interventi per il salvataggio e la ristrutturazione delle piccole e micro-imprese operanti nei settori del commercio, del turismo e dell'artigianato in difficoltà" con una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *2-bis* si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-quater. Le attività di coordinamento e monitoraggio degli interventi di cui al comma *2-bis* sono svolte da un apposito comitato tecnico nomi-

nato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

2-quinques. Con delibera del CIPE, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dettati i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *2-bis* e *2-quater*».

2.26

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* Al fine del completamento degli schemi idrici del Mezzogiorno il soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati dall'articolo 2, comma 257, della legge n. 244 del 2007».

2.27

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* L'articolo 39, comma 16, della legge 724/94, nel testo modificato dalla novella legislativa con l'articolo 2 comma 37 lettera *m*), legge 23 dicembre 1996 n. 662, deve essere interpretato, nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 mc. di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatori a, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva, commerciale, artigianale e comunque ,diversa da quella residenziale».

2.28

BOCCA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«*2-bis.* Al fine di favorire investimenti esteri sulle strutture ricettive esistenti e di nuova costruzione, è individuata la nuova tipologia ricettiva alberghiera condhotel.

2-ter. I condhotel sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, ubicati in una o più unità immobiliari o in parti di esse, che for-

niscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina.

2-quater. Nei condhotel la superficie delle unità abitative a destinazione residenziale non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati e la capacità ricettiva deve essere superiore alle cinquanta unità di alloggio.

2-quinquies. In caso di interventi di ristrutturazione di strutture ricettive esistenti, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale prevista dal precedente comma, il vincolo di destinazione alberghiera di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, viene automaticamente rimosso senza ricorrere alle procedure previste dal sopra citato articolo».

2.29

MILÒ, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«*2-bis.* All'articolo 11, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo sostituire le parole da: "che incrementano il numero di lavoratori dipendenti", a: "periodo di imposta precedente", con le seguenti: "che assumono lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e che non abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti" e al secondo periodo, sopprimere le parole da: "La suddetta deduzione decade" alle parole: "a quello dell'impresa sostituita"».

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296/2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2014. Da tali condizione si evincono le ragioni della proposta di prevedere un'integrale deducibilità delle suddette spese. Relativamente alla copertura finanziaria, le minori entrate stimate sono compensate da una riduzione del 10 per cento, a decorrere dal 2014; delle dotazioni relative al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui alla Tabella C, allegata alla legge di Stabilità.

2.30

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 21, lettera c), punto 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Il controvalore del 30 per cento del risparmio fiscale derivante dalla citata deduzione è riversato per il 50 per cento al Ministero dell'interno al fine di concorrere al finanziamento del fondo di solidarietà comunale da redistribuire ai comuni con vincolo di destinazione all'abbattimento del regime di addizionale Irpef a favore dei pensionati in possesso di redditi non superiori a 8.000 euro. La restante parte è riversata al Ministero dell'economia e delle finanze con vincolo di destinazione a favore delle iniziative attivate in campo imprenditoriale dalle piccole e medie imprese"».

2.31

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 139, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 174, si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

Conseguentemente, alla allegata Tabella A, della legge 27 dicembre 2013, n. 174 voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2014:- 10.000;

2015:- 10.000;

2016:- 10.000.

2.32

GIBIINO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al comma 862, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono da ritenere sempre ammissibili i titoli di spesa saldati oltre sei mesi dalla data di chiusura del l'investimento a condizione che non vengano superati i diciotto mesi dalla data di chiusura dell'investimento stesso"».

2.33

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato ad introdurre, norme volte all'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli, dietro specifica opzione, a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette-somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci».

2.34

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o che la delibera preveda la richiesta della garanzia senza che si costituisca alcun obbligo per il Fondo al rilascio della garanzia"».

2.35

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "a piccole e medie imprese", sono sostituite dalle seguenti: "alle imprese di qualsiasi dimensione con particolare riguardo alle piccole e medie imprese". La garanzia di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, è concessa nell'ambito delle disponibilità finanziarie del Fondo, come determinate dal decreto di cui al medesimo comma».

2.36

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di fronteggiare le emergenze connesse al patogeno da quarantena Xylella fastidiosa, nel territorio salentino, a valere sulle risorse di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è autorizzato un contributo straordinario di 10 milioni di euro, per azioni di risarcimento agli operatori per le spese effettivamente sostenute in azioni di prevenzione, controllo e certificazione delle produzioni vivaistiche. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d'intesa con la regione Puglia sono definiti i criteri di assegnazione delle risorse».

2.37

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi pubblici, l'articolo 47 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche per i servizi già affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una società per azioni facente parte della stesso gruppo bancario della società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente pubblico nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la

piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente. La delega dei servizi di cui al presente comma non si configura come affidamento di attività in subappalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

2.38

BELLOT

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge è emanato l'avviso di finanziamento relativo all'anno 2014 per progetti a valere sull'articolo 9 della legge n. 53 del 2000, così come modificato dall'articolo 38 della legge 18 giugno 2009, n.69».

2.39

CONSIGLIO, BELLOT

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente

«2-bis. Al comma 143 dell'articolo 1 della legge 147 del 27 dicembre 2013 le parole: "si considera riconosciuto", sono sostituite dalle seguenti: "può essere riconosciuto"».

2.40

CONSIGLIO, BELLOT

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "consegnata o spedita al fornitore o prestatore, ovvero presentata in dogana" sono sostituite dalle seguenti: "trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. La dichiarazione, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è consegnata al fornitore o prestatore, ovvero in dogana oppure, è trasmessa automaticamente dal sistema dell'Anagrafe

tributaria laddove l'esportatore abituale abbia inserito, nella dichiarazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate, anche l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicatogli dal proprio fornitore o reperito dal Registro delle imprese.'';

2-ter. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

''4-bis. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o prestatore che effettua le cessioni o le prestazioni di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione, corredata della ricevuta di presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n.17''.

2-quater. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter si applicano alle dichiarazioni d'intento relative ad operazioni senza applicazione dell'imposta da effettuare a partire dal 1° luglio 2014».

2.41

CONSIGLIO, BELLOT

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. È abrogato l'articolo 35 cc. 28, 28-bis e 28-ter del decreto-legge 223/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 50, comma 1, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013».

2.0.1

CAMPANELLA, GIROTTO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 3febbraio 1989, n. 39)

1. All'articolo 5 della Legge 3 febbraio 1989, n. 39 il comma 3 è abrogato».

2.0.2

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:***«Art. 2-bis.***(Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile e del Fondo asili nido)*

1. A decorrere dall'anno 2014, il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, previsto dall'articolo 54 del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e 2016.

2. Le risorse rinvenienti da revoche, rinunce e decadenza dai requisiti, relative alle finalità previste dagli articoli 52 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, sono riassegnate al Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile.

3. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno mille nuovi asili nido in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e 2016.

13. Le maggiori risorse di cui al comma 12 sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Agli oneri derivati dall'attuazione del presente articolo pari complessivamente a 300 milioni di euro l'anno per ciascun anno del triennio 2014, 2015 e 2016 si provvede secondo quanto previsto dai successivi commi 15 e 16.

15. All'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "lo gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461";

h) al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "lo gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "suc-

cessivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare”.

16. All’articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: ”20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”23 per cento”».

2.0.3

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Credito d’imposta per realizzare la parità tra i sessi nell’accesso alle attività di impresa)

1. Al fine di sostenere e di riqualificare le azioni positive per realizzare la parità tra i sessi nell’accesso alle attività d’impresa è concesso un credito d’imposta del 36 per cento ai soggetti indicati all’articolo 53, comma 1, lettera a), del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento, anche dell’Unione europea, per le spese documentate e sostenute:

a) per l’acquisto di impianti e di attrezzature necessari per l’avvio o per l’acquisto di attività commerciali e turistiche o di attività nel settore dell’industria, dell’artigianato, del commercio o dei servizi, nonché per i progetti aziendali connessi all’introduzione di qualificazione e di innovazione di prodotto, tecnologica od organizzativa;

b) per l’acquisizione di servizi destinati all’aumento della produttività, all’innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all’acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione e di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità;

c) per la costituzione di piccole e medie imprese in possesso dei requisiti per l’accesso a finanziamenti e a cofinanziamenti dell’Unione europea o regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera c), possono essere riconosciute ai soggetti ivi previsti agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzia per l’accesso al credito.

3. Ai soggetti di cui all’articolo 53, comma 1, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, possono essere concesse agevolazioni per le spese sostenute per le attività ivi previste.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al comma 3.

5. Ai fini di cui al presente articolo sono stanziati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 cui si provvede secondo quanto previsto dal successivo comma 6.

6. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

''9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dallo gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

c) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

d) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

4) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

5) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

6) 15.000 euro se emittente radiofonica locale''».

2.0.4

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori disposizioni in favore dell'imprenditoria e dell'occupazione femminile)

1. Alle donne titolari di reddito d'impresa con figli a carico è riconosciuta, per i primi tre anni decorrenti dall'avvio dell'attività d'impresa, una detrazione forfettaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e cura di figli minori, nel limite di 600 euro per il primo figlio, più 400 euro per ciascun figlio successivo. Nel caso di figli gemelli l'importo della detrazione è moltiplicato per il loro numero. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre. Con riferimento alle imprenditrici operanti nelle ''zone assistite'' ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (CE) n. 800/2008 ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea, il beneficio è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento.

2. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della medesima legge n. 845 del 1978. La finalizzazione dei progetti di formazione attinenti alle attività d'impresa avviate a sensi della presente legge viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego.

3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 2 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati e all'ammontare delle risorse stanziare da ciascuna regione:

a) per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati e all'ammontare delle risorse stanziare da ciascuna regione per le medesime finalità;

b) per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente.

4. Al fine di sostenere l'avvio di imprese femminili, secondo le modalità previste dal presente articolo, il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile di cui all'articolo 54 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2010 e per un triennio.

5. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 possono essere concesse, in via prioritaria, agevolazioni per le seguenti finalità:

a) ai progetti aziendali relativi all'acquisizione di servizi destinati all'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa, allo sviluppo di sistemi di qualità e al trasferimento di tecnologie;

b) alla realizzazione di progetti di ricerca di mercato per il collocamento dei prodotti e la prestazione dei servizi.

6. Per le finalità indicate dal comma 5 possono essere riconosciute agevolazioni integrative nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

7. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 5 il Fondo di cui al comma 4 viene ripartito tra le regioni sulla base dell'ultima rilevazione dell'imprenditorialità femminile effettuata dall'ISTAT, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con le organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria. Le regioni hanno potestà di finanziare piani di intervento a integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo.

8. Al capo IX del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:

''Art. 56-bis. – (*Misure di sostegno al reinserimento delle madri nel mondo del lavoro*). – 1. Nel caso d'instaurazione di un rapporto di lavoro con una lavoratrice nei due anni successivi al parto, le aliquote contributive previdenziali e assistenziali previste dalla legislazione vigente sono ridotte nella misura del 75 per cento per i primi trentasei mesi, ferma restando la contribuzione a carico della lavoratrice nelle misure previste per la generalità dei lavoratori. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora il rapporto di lavoro tra i soggetti interessati sia stato interrotto nei ventiquattro mesi antecedenti all'assunzione della lavoratrice''.

9. I datori di lavoro, pubblici e privati, che assumono con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno le donne che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), della legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di un terzo di quelli dovuti, per un periodo di cinque anni dalla data di decorrenza del rapporto di lavoro, qualora sia stata superata la misura massima riferibile alle quote di riserva di cui all'articolo 3 della citata legge n. 68 del 1999. Tali agevolazioni si applicano anche nei casi di stipulazione di contratti di lavoro subordinato a tempo parziale, nonché nelle ipotesi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente all'intervenuta disabilità.

10. I datori di lavoro, pubblici e privati, con un numero di dipendenti non superiore a cinquanta, che assumono donne che presentano una riduzione della capacità lavorativa inferiore alla percentuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b*), della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nonché con contratto di lavoro a tempo determinato nelle forme di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono versare i contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti. Tali agevolazioni si applicano anche nei casi di riassunzione e di reintegro di lavoratrici disabili i cui contratti sono scaduti antecedentemente all'intervenuta disabilità.

11. Il contratto di apprendistato di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è stipulato in presenza di un contesto produttivo e organizzativo tale da garantire l'inserimento della lavoratrice disabile ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo sulla base delle pro-

fessionalità e delle mansioni accertate dalle commissioni previste dall'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni. La definizione del percorso formativo della lavoratrice disabile è individuata dal datore di lavoro, d'intesa con il comitato tecnico di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 469 del 1997, e successive modificazioni. Il datore di lavoro, pubblico e privato, che stipula un contratto di apprendistato ai sensi del presente comma è tenuto al versamento dei contributi previdenziali richiesti dalle norme vigenti nella misura di due terzi di quelli dovuti. La stipulazione di contratti di apprendistato ai sensi del presente comma può avvenire anche in deroga ai limiti di età previsti dalla normativa vigente. Il datore di lavoro che, al termine del contratto di apprendistato, assume la lavoratrice con contratto a tempo indeterminato, versa i contributi previdenziali richiesti dalla normativa vigente nella misura di un terzo di quelli dovuti per un periodo massimo di tre anni.

12. Al fine di conseguire l'obiettivo di assicurare, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno mille nuovi asili nido in attuazione dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, le risorse di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate nella misura di 100 milioni di euro per l'anno 2014, 2015 e 2016.

13. Le maggiori risorse di cui al comma 12 sono destinate al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni territoriali per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido, individuati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, entro il limite massimo di 500 milioni di euro l'anno, per ciascun anno del triennio 2014, 2015 e 2016 si provvede secondo quanto previsto dai successivi comma 15 e 16.

15. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "10 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. Nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 Ce le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dallo gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 Ce le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.";

h) al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e

quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.”.

16. All’articolo 4, comma 2, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: ”20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”23 per cento”».

Art. 3.

3.1

CATALFO, CASTALDI, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, GIROTTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall’esercizio di imposta 2014, è disposta l’istituzione di un credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, le cui modalità operative sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».

Conseguentemente:

- a) sopprimere il comma 13;*
- b) dopo l’articolo 14 aggiungere il seguente:*

«Art. 14-bis.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 6, comma 2, si provvede mediante le maggiori entrate conseguenti all’applicazione del comma 2.

2. All’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole ”20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”22 per cento”;*
- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole ”1° gennaio 2012” sono sostituite dalle seguenti: ”1° gennaio 2014”;*
- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole ”20 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”22 per cento”;*
- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole ”62,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: ”56,82 per cento”;*
- e) al comma 26, le parole ”31 dicembre 2011” sono sostituite dalle seguenti: ”31 dicembre 2013”.*

3. Le risorse derivanti dal comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui al comma 1, ad appositi programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

3.2

BELLOT, CONSIGLIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature, compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 21 dicembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2014. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti. La disposizione opera nel limite massimo di 300 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole «600 milioni» con le parole «300 milioni».

3.3

BELLOT, CONSIGLIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 40 per cento per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. La disposizione opera fino al limite massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014».

Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole «600 milioni» con le parole «300 milioni».

3.4

BELLOT, CONSIGLIO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Tra le modalità operative per il riparto delle risorse di cui al comma 1, si considera altresì il riparto territoriale tra le imprese localizzate nel Nord, Centro e Sud Italia secondo una percentuale del 33,3% per ciascuna area geografica».

3.5

BELLOT, CONSIGLIO

Al comma 2, sostituire le parole «50 per cento» con le parole «20 per cento».

3.6

BELLOT, CONSIGLIO

Al comma 2, sostituire le parole «incrementi annuali di spesa» con le parole «investimenti».

3.7

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 2, primo periodo, le parole: «degli incrementi annuali di spesa nelle» sono sostituite dalle seguenti: «delle spese per».

3.8

BELLOT, CONSIGLIO

Al comma 2, dopo le parole «registrati in ciascuno dei periodi d'imposta» inserire le parole «a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, al medesimo comma, sono soppresse le parole «con decorrenza dal periodo di imposta determinato con il decreto di

cui al comma 12 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016».

3.9

BELLOT, CONSIGLIO

Al comma 2, sostituire le parole «50.000 euro» con le parole «20.000 euro».

3.10

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 2 la parola: «50.000» è sostituita dalla seguente: «20.000».

3.11

BELLOT, CONSIGLIO

Al comma 3, sostituire le lettera a), b) e c) con le seguenti lettere: «a) Ricerca fondamentale; b) Ricerca industriale; c) Sviluppo sperimentale».

3.12

BELLOT, CONSIGLIO

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

3.13

BELLOT, CONSIGLIO

Al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente lettera:

«d-bis). Industrializzazione e commercializzazione di brevetti e prototipi registrati».

3.14

BELLOT, CONSIGLIO

Al comma 5, alla lettera c), sopprimere le parole: «quella contrattuale, le competenze tecniche e».

3.15

MILO, PELINO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE, SCIASCIA

Al comma 12, dopo le parole: «con il Ministro per la coesione territoriale», aggiungere le seguenti: «da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

3.16

BELLOT, CONSIGLIO

Al comma 12, sopprimere le parole: «sempre che permanga la spesa incrementale».

3.17

BELLOT, CONSIGLIO

All'articolo 3, al comma 13, dopo le parole: «all'entrata del bilancio dello Stato» aggiungere le parole: «Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo. Nel caso le risorse stanziare risultino insufficienti rispetto alle dotazioni iniziali, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione lineare, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato e fino al limite massimo annuo di 100 milioni di euro, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, nonché le risorse destinate alla ricerca e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché il fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n.163, e le risorse destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali».

3.18

STEFANI, BELLOT, CONSIGLIO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Al comma 1.1 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "dal comma 1", aggiungere le parole: "lo decorrere dal 1° Gennaio 2015"».

3.19

STEFANI, BELLOT, CONSIGLIO

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Al comma 1.1 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "residenziale pubblica", aggiungere le parole: "e per quelli di alloggi situati nelle località turistiche locati per un periodo inferiore a 21 giorni"».

3.20

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250,00 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250,00 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500,00 euro"».

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla legge 27 dicembre 2013; n. 147, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296/2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2014. Da tali condizione si evincono le ragioni della proposta

di prevedere un'integrale deducibilità delle suddette spese. Relativamente alla copertura finanziaria, le minori entrate stimate sono compensate da una riduzione del 10 per cento, a decorrere dal 2014, delle dotazioni relative al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui alla Tabella C, allegata alla legge di Stabilità.

3.21

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-novies, lettere a), b), c), d), e), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

13-ter. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse».

3.0.1

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Misure per agevolare l'occupazione nel Mezzogiorno)*

1. Al fine di agevolare l'occupazione nelle regioni del Mezzogiorno con particolare attenzione ai lavoratori privi di strumenti di tutela, ai datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, incrementano il numero delle lavoratrici dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2014, 2015, 2016, un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. In caso di lavoratrici rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il credito di imposta è concesso nella misura dell'80 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempi indeterminato risulta inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della presente legge; ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni.

2. Al fine di incentivare l'assunzione di lavoratori con figli di età inferiore a 18 anni di cui al comma 1, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro sono integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell'assunzione.

3. Ai lavoratori di cui al comma 2 è riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro.

4. Al fine di perseguire l'obiettivo di cui ai commi precedenti sono stanziati 150 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a valere sulle risorse finanziarie previste nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 di competenza delle amministrazioni centrali».

3.0.2

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Credito di imposta per le imprese del Mezzogiorno)*

1. Alle imprese delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del trattato istitutivo della Comunità europea decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, che intraprendono nuove attività imprenditoriali o azioni di rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile e innovative è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2016 e non è cumulabile con il sostegno *de minimis*, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.

3. Al fine di garantire l'efficacia delle misure previste dai commi precedenti sono stanziati 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a valere sulle risorse finanziarie previste nell'ambito dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 di competenza delle amministrazioni centrali.

4. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

3.0.3

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 3-bis.***(Credito di imposta per le imprese del Mezzogiorno)*

1. Alle imprese delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del trattato istitutivo della Comunità europea decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, che intraprendono nuove attività imprenditoriali o azioni di rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile e innovative è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2016 e non è cumulabile con il sostegno *de minimis*, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.

3. Al fine di garantire l'efficacia delle misure previste dai commi precedenti sono stanziati 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 a valere sulle risorse finanziarie previste al successivo comma 5.

4. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico previste dall'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 80 milioni di euro per gli anni 2014-2016».

3.0.4

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. La Cassa depositi e prestiti può concedere garanzie a prima richiesta, su finanziamenti, o portafogli omogenei di finanziamenti, per:

- a) la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca;
- b) l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Gli interventi di garanzia del Cassa depositi e prestiti di cui al comma 1, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono anche disciplinate:

- a) le caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare delle garanzie di cui al comma 1;
- b) l'ammontare massimo dei finanziamenti garantibili.

4. Con convenzione da stipulare tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana sono regolate le modalità di accesso e escussione delle garanzie di cui al comma 1.

5. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 4.**4.1**

DE PETRIS, GAMBARO

Sopprimere l'articolo.

4.2

LUCIDI, MORONESE, NUGNES, MARTELLI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 1 sostituire le parole: «progetti integrati di messa insicurezza o bonifica», con le seguenti: «progetti integrati di bonifica».

4.3

MORONESE, LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 1, dopo le parole: «ri-conversione industriale e sviluppo economico», aggiungere le parole: «incentrati su tecnologie innovative a nullo impatto ambientale e sanitario».

4.4

SERRA

Al comma 1, al capoverso Art. 252-bis, al comma 1, dopo le parole: «al fine di promuovere», inserire le seguenti: «e valutare».

4.5

SERRA

Al comma 1, al capoverso Art. 252-bis, al comma 1, sostituire le parole: «e di preservare le matrici ambientali non contaminate», con le seguenti: «e di tutelare e preservare, con particolare attenzione, le matrici ambientali i non contaminate».

4.6

ARRIGONI, CROSIO, CONSIGLIO, BELLOT

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 2, lettera a) sostituire le parole: «e bonifica», con le seguenti: «o bonifica».

4.7

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, LUCIDI, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, al capoverso Art. 252-bis, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «risultati della caratterizzazione validati», con le seguenti: «risultati della caratterizzazione eseguita».

Conseguentemente, dopo la lettera a) inserire la seguente:

aa) i costi della caratterizzazione di cui alla lettera a) sono a carico del proponente.

4.8

SERRA, GIROTTI

Al comma 1, al capoverso Art. 252-bis, al comma 2 lettera a), dopo le parole: «dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente», inserire il seguente periodo: «sentito anche il parere dei comitati e delle associazioni di cittadini, territorialmente interessati, operanti nel settore ambientale».

4.9

SERRA, GIROTTI

Al comma 1, al capoverso Art. 252-bis, al comma 2 letto b) dopo le parole: «enti di ricerca specializzati», inserire il seguente periodo: «anche con l'apporto di comitati e associazioni di cittadini, territorialmente interessati, che forniscano un contributo tecnico-scientifico in materie del settore ambientale».

4.10

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prioritariamente per sostenere gli investimenti e, comunque, previa attivazione contestuale della procedura di rivalsa nei confronti dei responsabili della contaminazione, ferma restando la responsabilità dei soggetti non responsabili per gli interventi di messa in sicurezza e monitoraggio».

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al comma 3, sopprimere le parole: «e dichiarazione di pubblica utilità»;

al comma 4, sopprimere le parole: «Ad eccezione di quanto previsto al comma 5»;

sopprimere il comma 5;

al comma 6 aggiungere, in fine, le parole: «tranne nei casi in cui i medesimi soggetti siano successivamente individuati quali responsabili in tutto o in parte della contaminazione. In tal caso resta ferma la responsabilità di tali soggetti per gli obblighi di bonifica, riparazione e ogni altro onere reale»;

al comma 7, sopprimere le parole: «Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del comma 5»;

sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione ambientale strategica finalizzata a garantire, tra l'altro, la partecipazione del pubblico all'ideazione e redazione dell'accordo di programma, valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle opere connesse».

4.11

SERRA

Al comma 1, al capoverso Art. 252-bis, al comma 4 ultimo periodo, dopo le parole: «che non hanno cagionato» aggiungere le seguenti: «neanche indirettamente».

4.12

PETROCELLI, GIROTTO, CASTALDI, SANTANGELO

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, comma 5, dopo la lettera c) inserire le seguenti:

«c-bis) l'accordo di programma non ha natura transattiva e resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione dei danni riconducibili ai fatti di cui alla lettera a) anche se accertati in data successiva alla stipula dell'accordo di programma medesimo che a tal fine deve essere conseguentemente integrato;

c-ter) i contributi di cui al comma 2, lettera e), possono essere attribuiti esclusivamente a sostegno degli interventi di riconversione indu-

striale e non possono essere utilizzati, a pena di revoca, per l'attuazione di interventi di messa in sicurezza, bonifica e di riparazione del danno ambientale».

4.13

COMPAGNONE, MARIO FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Al comma 5, dell'articolo 252-bis come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 145 del 2013, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

«*c-bis*) l'accordo di programma non ha natura transattiva e resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione dei danni riconducibili ai fatti di cui alla lettera *a*) anche se accertati in data successiva alla stipula dell'accordo di programma medesimo che a tal fine deve essere conseguentemente integrato;

c-ter) i contributi di cui al comma 2, lettera *e*), possono essere attribuiti esclusivamente a sostegno degli interventi di riconversione industriale e non possono essere utilizzati, a pena di revoca, per l'attuazione di interventi di messa in sicurezza, bonifica e di riparazione del danno ambientale».

4.14

LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, MORONESE, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 2, lettera g), sopprimere la parola «, controllo».

4.15

MORONESE, LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, MOLINARI

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*i-bis.1*) le modalità della consultazione pubblica e l'istituzione di un tavolo della trasparenza aperto ai portatori di interessi collettivi e in particolare modo ai comitati di cittadini».

4.16

MARTELLI, MORONESE, LUCIDI, NUGNES, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 3, dopo le parole «sviluppo economico» inserire le seguenti parole «incentrati su tecnologie innovative a nullo impatto ambientale e sanitario».

4.17

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, LUCIDI, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «Ad eccezione di quanto previsto al comma 5».

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

4.18

LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, MORONESE

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 5 sopprimere la lettera a).

4.19

MORONESE, LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, MOLINARI

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 5, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il termine finale per il completamento degli interventi di riparazione del danno ambientale è determinato in base ad uno specifico piano finanziario presentato dal soggetto interessato».

4.20

LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«*c-bis*) lo Stato concorre, sulla base delle risorse individuate ai sensi del comma 2, lettera *e*) del presente articolo, per un importo massimo del 50 per cento al costo complessivo delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza;

c-ter) gli accordi di programma contengono un piano finanziario di restituzione della quota sostenuta dallo Stato, da versare, in un periodo non superiore a vent'anni, presso un fondo rotativo finalizzato alla realizzazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza, istituito presso il Ministero dell'ambiente, il cui funzionamento è disciplinato con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2014, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

4.21

MARTELLI, MORONESE, LUCIDI, NUGNES, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 6, primo periodo, sopprimere la seguente parola: «controllo».

4.22

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, LUCIDI, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tranne nei casi in cui i medesimi soggetti siano successivamente individuati quali responsabili in tutto o in parte della contaminazione. In tal caso resta ferma la responsabilità di tali soggetti per gli obblighi di bonifica, riparazione e ogni altro onere reale».

4.23

MARTELLI, LUCIDI, NUGNES, MORONESE, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «dell'onere reale per tutti i fatti», inserire la seguente: «conosciuti».

4.24

CASTALDI, GIROTTA, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. Gli oneri connessi alla messa in sicurezza e alla bonifica individuati dall'accordo, nonché quelli conseguenti all'accertamento di ulteriori interventi di bonifica e danni ambientali sono a carico del soggetto responsabile della contaminazione, qualora sia individuato, esistente e solvibile. Il proprietario del sito contaminato è obbligato in via sussidiaria previa escussione del soggetto responsabile dell'inquinamento».

4.25

MORONESE, LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «Al di fuori dei casi che rientrano nel campo di applicazione del comma 5,».

4.26

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, LUCIDI

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, sopprimere i commi 8 e 9.

4.27

NUGNES, MARTELLI, MORONESE, LUCIDI, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, al capoverso Art. 252-bis, al comma 8, sopprimere il terzo periodo.

4.28

LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, MORONESE, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, MOLINARI

Al comma 1, capoverso Art. 252-bis, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Fatta salva l'applicazione delle norme in materia di valutazione ambientale strategica finalizzata a garantire, tra l'altro, la partecipazione del pubblico all'ideazione e redazione dell'accordo di programma, valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione ambientale integrata, i decreti di cui al comma 8 autorizzano gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica nonché la costruzione degli impianti e delle opere connesse».

4.29

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, nel testo dell'Art. 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

– dopo la lettera *c)*, inserire la seguente:

«*c-bis)* l'accordo di programma non ha natura transattiva e resta fermo l'obbligo di provvedere alla riparazione dei danni riconducibili ai fatti di cui alla lettera *a)*, anche se accertati in data successiva alla stipula dell'accordo di programma medesimo che a tal fine deve essere conseguentemente integrato»;

– dopo la lettera *e)* inserire la seguente:

«*e-bis)* i contributi di cui alla lettera *e)* possono essere attribuiti esclusivamente a sostegno degli interventi di riconversione industriale e non possono essere utilizzati, a pena di revoca, per l'attuazione di interventi di messa in sicurezza, bonifica e di riparazione del danno ambientale».

4.30

ARRIGONI, CROSIO, CONSIGLIO, BELLOT

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per la conservazione del patrimonio ambientale».

4.31

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, nel testo dell'Art. 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 2, apportare le seguenti modificazioni: «sopprimere la lettera e); alla lettera f) sopprimere le seguenti parole: «revoca dei contributi e delle altre misure di sostegno, e di».

4.32

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, nel testo dell'Art. 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 2, dopo la lettera i-bis), aggiungere la seguente:

«i-ter) le modalità di informazione e di partecipazione al procedimento da parte degli enti locali competenti e delle rappresentanze sindacali dei lavoratori».

4.33

COMPAGNONE, Mario FERRARA, BARANI, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, Giovanni MAURO, MILO, RUVOLO, SCAVONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di fronteggiare le bonifiche dei siti inquinati per i quali, nonostante gli accertamenti, non sia possibile risalire ai soggetti responsabili, è istituito un Fondo nazionale presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare per gli anni 2014-2020, di 5 milioni di euro a valere sulle somme CIPE di cui all'1 comma 12 della legge 27 dicembre 2013 n. 147».

4.34

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «regolamento (CE) n. 1998/06» con le seguenti: «regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013».

4.35

MILO, PELINO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE, SCIASCIA

Al comma 3, sostituire le parole: «regolamento (CE) n. 1998/06» con le seguenti: «regolamento (CE) n. 1407/2013».

4.36

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, nel testo dell'Art. 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sopprimere il comma 5.

Conseguentemente al comma 7 sopprimere le parole: «Al di fuori dei casI che rientrano nel campo di applicazione del comma 5,».

4.37

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, nel testo dell'Art. 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sopprimere il comma 6.

4.38

MILO, PELINO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE, SCIASCIA

Al comma 11, primo periodo sopprimere le seguenti parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» e al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: «prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli aspetti di compe-

tenza in relazione agli eventuali specifici vincoli di tutela insistenti sulle aree e sugli immobili».

4.39

CONSIGLIO, BELLOT

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legislativo n. 152 del 2006, dopo l'articolo 242, è inserito il seguente:

''Art. 242-bis. – (*Procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza dei suoli*). – 1. L'operatore interessato a effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo, con eliminazione delle eventuali fonti di contaminazione e riduzione della contaminazione a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni soglia di contaminazione, può, di sua iniziativa, presentare all'amministrazione competente il progetto completo degli interventi programmati e dei relativi elaborati tecnici esecutivi, corredato della necessaria documentazione, comprensiva del piano di caratterizzazione del suolo e della falda e dei dati risultanti dall'esecuzione dello stesso, del cronoprogramma di svolgimento dei lavori, delle opere e delle attività necessarie e della documentazione tecnica dalla quale risulti la non interferenza del progetto di riutilizzo del'area con gli eventuali interventi di bonifica della falda. L'operatore è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. Entro novanta giorni dalla presentazione, l'amministrazione competente autorizza le opere e le attività necessarie per l'esecuzione del progetto di cui al comma 1 con eventuali prescrizioni operative, acquisendo in sede di conferenza di servizi i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni delle amministrazioni competenti. Decorso il predetto termine, ove non sia intervenuto il rigetto motivato dell'istanza, dette opere e attività possono essere avviate, nel rispetto della normativa vigente applicabile. L'operatore informa l'autorità competente della data di avvio dei lavori e della loro esecuzione nei termini e nei modi indicati nel cronoprogramma di cui al comma 1, al fine di consentire i controlli in corso di esecuzione.

3. L'operatore comunica l'ultimazione degli interventi e trasmette un piano di caratterizzazione all'amministrazione competente. Il piano è approvato, con eventuali integrazioni e prescrizioni, entro novanta giorni dalla data di ricevimento. A seguito dell'approvazione, o comunque decorso il predetto termine, l'operatore esegue a proprie cura e spese il piano di caratterizzazione dandone preventiva comunicazione all'ARPA territorialmente competente al fine delle necessarie verifiche e dei controlli. L'ARPA procede alla validazione dei dati della caratterizzazione entro

quarantacinque giorni dalla ricezione degli stessi e dà comunicazione dei risultati all'amministrazione competente. Ove i risultati della caratterizzazione confermino la riduzione della contaminazione del suolo a un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazioni soglia di contaminazione, in conformità al progetto approvato, la comunicazione dei risultati stessi all'ARPA e alla provincia territorialmente competenti comporta la certificazione dell'avvenuta bonifica dei suoli per gli usi legittimi. Trascorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, l'impresa, sotto la propria responsabilità, può autocertificare l'avvenuta bonifica, dandone comunicazione a dette amministrazioni, e può utilizzare l'area interessata per gli usi legittimi. Ove dai risultati della caratterizzazione si riscontri che non sono stati conseguiti gli obiettivi di bonifica di cui al comma 1, l'ARPA notifica le difformità riscontrate all'operatore interessato. Questi, entro i successivi quarantacinque giorni, deve presentare le necessarie integrazioni al progetto di bonifica, in conformità ai risultati della caratterizzazione, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1; in tal caso il progetto è istruito nel rispetto delle procedure ordinarie.

4. Resta fermo l'eventuale obbligo di messa in sicurezza e bonifica della falda indirettamente o direttamente contaminata dalle sostanze inquinanti presenti nei suoli nonché l'obbligo di eliminare i rischi sanitari eventualmente derivanti sul suolo a causa della contaminazione delle acque sotterranee''».

4.40

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. I commi 1 e 2 dell'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, sono sostituiti dai seguenti:

''1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da un anno a due anni e con l'ammenda da cinquemila euro a cinquantamila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a un anno e con l'ammenda da duemila euro a ventimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da due anni a quattro anni e la pena dell'ammenda da diecimila euro a centomila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose''».

Art. 4-bis.**4-bis.1**

CIOFFI, MORONESE, LUCIDI, NUGNES, MARTELLI, SCIBONA, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Sopprimere l'articolo.

Art. 4-ter.**4-ter.1**

NUGNES, MORONESE, LUCIDI, MARTELLI

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

4-ter.2

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze,», inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.»

4-ter.3

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni,», inserire le seguenti: «appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione.»

4-ter.4

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2, e successive modificazioni, il compenso non è erogato qualora non siano rispettati i termini per l'esecuzione degli interventi».

4-ter.5

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il commissario straordinario si avvale della stazione unica appaltante per lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di competenza del medesimo Commissario».

4-ter.0.1

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:

«Art. 4-quater.

1. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti locali per gli interventi di difesa idrogeologica del territorio, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1957, n. 959 in virtù della quale è fatto obbligo ai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice di pagare un sovracanoone annuo in favore dei bacini imbriferi montani, nel cui perimetro le opere, degli impianti di produzione ricadono, ai soli fini del sovracanoone sono da considerarsi grandi derivazioni quelle con potenza nominale superiore ai 220 kW come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Le conseguenti maggiori entrate per gli Enti di cui alla legge 27 dicembre 1957, n. 959 sono destinate prioritariamente al finanziamento di interventi per la difesa idrogeologica del territorio di competenza».

4-ter.0.2

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

*Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:***«Art 4-quater.**

1. Al fine di fronteggiare la grave situazione di dissesto idrogeologico diffuso sul territorio nazionale, le regioni entro 180 giorni individuano le aree di protezione integrale, dove sono accertate le maggiori condizioni di rischio e i tempi d'intervento emergenziali. All'interno delle aree individuate si deve procedere all'eliminazione di qualsiasi preesistenza abitativa o commerciale sorta in difformità alla normativa urbanistica vigente. Al di fuori della fascia di protezione gli enti locali elaborano un piano di recupero e caratterizzazione ambientale, con acquisizione in conferenza di servizi dei pareri degli enti preposti ai vincoli, da rilasciare entro 30 giorni, il documento viene inoltrato alla Regione per la successiva approvazione o diniego. Il provvedimento costituisce variante al PRG all'esito della sua approvazione tenuto conto delle competenze degli enti preposti dalla stessa regione in presenza di eventuali deleghe amministrative. Gli oneri concessori versati da coloro che procedono al recupero degli immobili nelle aree individuate, saranno utilizzati in ragione del 50 per cento per finanziare gli interventi di abbattimento e per il restante 50 per cento versate alla regione di appartenenza, per consentire interventi volti a mitigare i rischi di dissesto ambientale».

Art. 5.**5.1**

DI BIAGIO

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-quater. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 1, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previste dalla legislazione vigente, l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità dei vincitori del concorso pubblico nei ruoli dell'Area funzionale C1, posizione economica C1 bandito nel 2008 e la cui graduatoria è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2010. A tal fine la dotazione organica dell'ICE – Agenzia per la promozione al-

l'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è incrementata di 90 unità.

Nell'incremento della dotazione organica di cui al presente comma non è incluso il personale di cui all'articolo 1 comma 478 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, pari a 3,7 milioni di euro si provvede, a decorrere dall'anno 2014, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziare di cui al comma 1».

5.2

DI BIAGIO

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-*quater*. Per le finalità di cui al primo periodo del comma 1, la Fondazione Valore Italia, di cui all'articolo 33 del decreto legge 30 dicembre 2005 n. 273, convertito in legge 23 febbraio 2006, n. 51 realizza l'Esposizione permanente di cui all'articolo 4 commi 68, 69 e 70 della legge 14 dicembre 2003 n. 350 secondo aggiornati criteri di politica economica per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie, anche attraverso attività di ricerca e innovazione in collaborazione con Università e centri di ricerca. Ferma restando l'opportunità di promuovere la partecipazione degli operatori di mercato all'esecuzione del progetto di cui al presente comma, i commi da 59 a 70 dell'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 sono abrogati. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

5.3

DI BIAGIO

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-*quater*. In ragione dell'abrogazione di cui al comma 562 lettera a) della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, al fine di individuare una soluzione di garanzia occupazionale verso i dipendenti della società Retitalia Internazionale Spa e al fine di consentire il prosieguo delle attività della medesima società per le finalità di cui al comma 1, la procedura di alienazione di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto-legge 6 luglio 2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, n. 95, relativa alla società Retitalia Internazionale S.p.A, è sospesa».

5.4

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO

Dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-ter. In coerenza con le finalità del presente decreto-legge, volto a favorire l'ingresso in Italia di *start-up* innovative, il comma 33 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato».

5.5

SUSTA

Al comma 2, sopprimere le parole da: «a condizione che nell'ufficio doganale» fino alla fine del periodo».

5.6

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: «, il regolamento (CE) n. 1535/2007», *con le seguenti:* «il regolamento (CE) n. 1408/2013».

5.7

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Nei contratti di rete, di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, formati da imprese agricole singole ed associate, la produzione agricola derivante dall'esercizio in comune dell'attività agricola, secondo il programma definito, può essere divisa fra i contraenti in natura con l'attribuzione a ciascuno, a titolo originario, della quota di prodotto convenuta nel contratto stesso».

5.8

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alla legge 3 febbraio 2011, n. 4, articolo 7, comma 1, sostituire le parole: », della quantità di latte prodotto giornalmente da ciascun animale,», con le seguenti: », della quantità di latte di massa prodotto giornalmente ed a trasmettere le informazioni, con cadenza settimanale, al SIAN, comprensive della quantità di latte prodotto, dei capi munti e dell'acquirente,»».

5.9

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dall'articolo 1 della legge n. 1112 del 16 dicembre 1966;

b) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dall'articolo 2 della legge n. 1112 del 16 dicembre 1966.

c) l'articolo 3 della legge n. 1112 del 16 dicembre 1966 è sostituito dal seguente:

»Art. 3. – 1. Per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri, che usano la dicitura italiana, dei termini di cui all'articolo, commi 1 e 2 e, comunque, quando la lingua della dicitura non coincide con quella di origine della pelle finita, è fatto obbligo di etichettatura recante l'indicazione dello Stato di provenienza. Il presente comma entra in vigore decorsi 6 mesi dal perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica di cui alla Dir. 98/34/CE»».

5.10

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Alla legge 14 gennaio 2013, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche: a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

»Art. 1. – 1. I nomi cuoio' e pelle', i termini che ne derivano loro sinonimi sono riservati esclusivamente ai prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate

in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, nonché agli articoli con esse fabbricati”;

b) il comma 1 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente comma: ”1. Il nome pelliccia’, i termini che ne derivano o loro sinonimi sono riservati unicamente alle spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, o gli articoli con esse fabbricati”;

c) l’articolo 3 della legge n. 1112 del 16 dicembre 1966 è sostituito dal seguente:

”Art. 3. – 1. Per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri, che usano la dicitura italiana dei termini di cui all’articolo 1, commi 1 e 2 e, comunque, quando la lingua della dicitura non coincide con quella di origine della pelle finita, è fatto obbligo di etichettatura recante l’indicazione dello Stato di provenienza. Il presente comma entra in vigore decorsi sei mesi dal perfezionamento con esito positivo della procedura di notifica di cui alla Dir. 98/34/CE”».

5.11

CONSIGLIO, BELLOT

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, d’intesa con le Regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, attiva su tutto il territorio nazionale percorsi per favorire il rientro in Italia di giovani talenti e profili professionali qualificati, attraverso la creazione di opportunità lavorative. Per le finalità di cui al precedente periodo è assegnato un contributo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

5.12

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Oltre a quanto stabilito dai precedenti commi 7, 8 e 9, al fine di incentivare il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, ai soggetti in attività alla data di entrata in vigore della presente legge che incrementano la loro base occupazionale attraverso l'assunzione a tempo indeterminato di ricercatori italiani e comunitari ricompresi nell'elenco di cui al successivo comma 9-ter, è riconosciuta l'esclusione dalla base imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP di un importo pari al 50 per cento del maggiore costo del lavoro a tal fine sostenuto.

9-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università della ricerca un apposito elenco dei ricercatori di cui al comma 9-bis ed a cui possono accedere i cittadini italiani e comunitari, in possesso di un titolo universitario, residenti all'estero da non meno di 12 mesi e non più di 15 anni, che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono attività di ricerca in strutture pubbliche e private.

9-quater. Le modalità di iscrizione all'elenco, nonché di tenuta, aggiornamento e pubblicizzazione del medesimo, sono disciplinate con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9-quinquies. L'agevolazione fiscale di cui al comma 9-bis si applica ai costi sostenuti per ciascuna nuova assunzione nei primi tre periodi d'imposta successivi all'assunzione medesima.

9-sexies. L'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies è pari a 150 milioni di euro in ragione annua. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana disposizioni al fine di modificare la misura del Prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 150 milioni di euro in ragione annua».

5.13

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO

Sopprimere il comma 9-bis.

5.0.1

PUGLIA, GIROTTO

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Aliquota IVA agevolata sui prodotti di prima necessità per l'infanzia)

1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

''4-*quinquies*) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, passeggini, culle, seggioloni, seggiolini per automobili, destinati all'infanzia''.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 12 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali' della missione Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio''».

Art. 6.**6.1**

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, MOLINARI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per l'acquisto di software, hardware,» aggiungere le seguenti: «servizi di virtualizzazione».

6.2

CARIDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 comma 86 della legge n. 147 del 2013 – legge di Stabilità 2014, sostituire le parole: "uguale a 100 mW" con le seguenti: "uguale a 250 mW"».

6.3

CROSIO, CONSIGLIO, BELLOT

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 1° ottobre 2013 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 2013 si applicano anche allo scavo per la installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni.

1-ter. La installazione sopra suolo dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni di volume non superiore a un metro cubo deve rispettare quanto previsto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del Decreto Interministeriale 1° ottobre 2013 e, se prevista al di sopra del marciapiede, deve essere realizzata in aderenza al muro degli edifici prospicienti la sede stradale, deve consentire gli spazi liberi per il passaggio sul marciapiede dei disabili e rispettare le idonee distanze per la fruizione dei passi carrai e degli altri accessi o aperture, ed è preceduta dalla presentazione di una Denuncia di Inizio Attività secondo le disposizioni del DPR n. 380 del 20 ottobre 2001 e sue modificazioni"».

6.4

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale Italiana, le disposizioni di cui al Decreto Interministeriale 1° ottobre 2013 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 2013 si applicano anche allo scavo per la installazione dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomunicazioni. La installazione sopra suolo dei ricoveri delle infrastrutture digitali necessarie per il collegamento degli edifici alle reti di telecomuni-

cazioni di volume non superiore a un metro cubo deve rispettare quanto previsto dall'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del Decreto Interministeriale 1° ottobre 2013 e, se prevista al di sopra del marciapiede, deve essere realizzata in aderenza al muro degli edifici prospicienti la sede stradale, deve consentire gli spazi liberi per il passaggio sul marciapiede dei disabili e rispettare le idonee distanze per la fruizione dei passi carrai e degli altri accessi o aperture, ed è prec. eduta dalla presentazione di una Denuncia di Inizio Attività secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 20 ottobre 2001 e sue modificazioni».

6.5

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'ammontare dell'intervento di cui al comma 1, è stabilito nella misura massima di 100 milioni per il triennio 2014-2016, rispettivamente per 40 milioni per il 2014, 30 milioni per il 2015 e 30 milioni per il 2016. La somma così individuata dal CIPE è ripartita tra le Regioni in misura proporzionale al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni.

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis. - (Copertura finanziaria). – 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 2, si provvede mediante le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del comma 2.

2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013".

3. Le risorse derivanti dal comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa di cui al comma 1, ad appositi programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

6.6

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 2, sostituire le parole: «al numero delle imprese registrate presso le Camere di commercio operanti nelle singole Regioni» con le seguenti: «al numero delle domande presentate per ciascuna Regione».

6.7

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Al fine di favorire lo sviluppo del commercio elettronico e la diffusione di nuove soluzioni e-commerce, ai sensi della presente legge è definita "Bitcoin" la crittovaluta elettronica complementare utilizzata a mezzo scambio senza finalità di riserva di valore sulle reti di comunicazione elettronica.

3-ter. Per le transazioni superiori al valore di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, così come modificato dall'articolo 12, comma1, del decreto-legge n. 101 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, effettuate a mezzo Bitcoin, è richiesta l'identificazione del titolare effettivo di cui all'articolo 2 dell'Allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

3-quater. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decretollegge, con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le modalità di identificazione univoca del titolare effettivo di Bitcoin e delle crittovalute.

3-quinquies. Alle operazioni di pagamento effettuate tramite Bitcoin o altre crittovalute si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio».

6.8

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:

«4-quater. Al fine di dare impulso al perseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, con lo scopo di favorire lo sviluppo della rete a banda larga e ultralarga, il settore delle Telecomunicazioni è annoverato tra i beneficiari delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia, previsto dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, recepita con l'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.

83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 aprile 2013».

6.9

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 4-ter, inserire li seguente:

«4-*quater*. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio provvedimento da emanare entro il 30 aprile 2014, definisce, in applicazione dell'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia, in base all'incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa e tenuto conto di favorire le imprese che vendono i propri prodotti prevalentemente in mercati esteri. L'ammontare massimo annuo del beneficio erogabile in termini di riduzione degli oneri di sistema è fissato in 400.000.000 milioni di euro all'anno. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico garantisce il rispetto di tale limite di risorse massime erogabili e l'avvio del nuovo sistema a partire dal 1° luglio 2014. Con effetto dal 30 giugno 2014 è abrogato l'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed i provvedimenti emanati ai sensi di tale articolo.».

6.10

MILO

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

6.12

BELLOT, CONSIGLIO

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-*bis*. Al fine di agevolare le imprese nell'assolvimento del loro obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, per l'anno 2015, per un limite massimo di 5 milioni di euro, le imprese possono avvalersi del servizio di posta elettronica certificata in forma gratuita».

Conseguentemente, il comma 9-bis dell'articolo 13 è soppresso.

6.13

CROSIO, CONSIGLIO, BELLOT

Sostituire i commi 8 e 9 con i seguenti:

«8. Le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre assegnate ad operatori di rete televisivi in Italia che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge causano situazioni interferenziali, accertate dal Ministero dello Sviluppo Economico, a frequenze riconosciute a livello internazionale ed utilizzate dai Paesi confinanti devono essere dismesse entro il 31 dicembre 2014. Alla scadenza del predetto termine, in caso di mancata liberazione delle suddette frequenze, l'Amministrazione competente procede senza ulteriore preavviso alla disattivazione coattiva degli impianti avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. A seguito di tali dismissioni l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni provvede all'aggiornamento del piano di assegnazione delle frequenze per la tv digitale terrestre.

9. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 aprile 2014, previa consultazione delle associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese televisive, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione, entro il 31 dicembre 2014, in favore degli operatori di rete per la tv digitale terrestre, di misure economiche di natura compensativa, a valere sulla quota non impiegata per l'erogazione dei contributi per i ricevitori per la televisione digitale nella misura massima di 20 milioni di euro, trasferiti a Poste Italiane S.p.a. in via anticipata, di cui al decreto del Ministro delle Comunicazioni 30 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2004, finalizzate al volontario rilascio di porzioni di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze di cui al comma 8».

Il decreto di cui al presente comma 9 definisce anche i criteri per l'assegnazione agli operatori di rete, attualmente esercenti le frequenze da liberare che intendano proseguire l'attività, delle frequenze volontariamente rilasciate dai soggetti che esercitano frequenze diverse da quelle da liberare.

Successivamente alla data del 31 dicembre 2014 le risorse di cui al primo periodo che residui no successivamente all'erogazione delle misure economiche di natura compensativa di cui al medesimo periodo possono essere utilizzate, per le stesse finalità, per l'erogazione di indennizzi eventualmente dovuti per il rilascio di frequenze di cui al comma 8.

Alle misure economiche di natura compensativa di cui sopra si applica il trattamento fiscale di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

6.14

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 8, dopo le parole: «31 dicembre 2014», aggiungere le seguenti: «Gli operatori di rete assegnatari delle frequenze di cui al primo periodo potranno optare tra l'assegnazione di nuove frequenze coordinate, in particolare il CH 7 VHF e il CH 11 VHF, o il riconoscimento di un indennizzo calcolato proporzionalmente all'area di servizio coperta dalla frequenza da liberare nonché agli ascolti Auditel prodotti sulla frequenza stessa. Nell'assegnazione di nuove frequenze si seguiranno le graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto legge 31 marzo 2011 n. 34 convertito dalla legge 26 maggio 2011 n. 75».

6.15

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «L'obbligo di rilascio delle frequenze da parte degli operatori riguarda solo ed esclusivamente le frequenze legittimamente assegnate sulla base della pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e interessate da interferenze da parte dei Paesi confinanti».

6.16

CROSIO, CONSIGLIO, BELLOT

Al comma 8, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

«Gli operatori di rete assegnatari delle frequenze di cui al primo periodo potranno optare tra l'assegnazione di nuove frequenze coordinate, in particolare il CH 7 VHF e il CH 11 VHF, o il riconoscimento di un indennizzo calcolato proporzionalmente all'area di servizio coperta dalla frequenza da liberare nonché agli ascolti Auditel prodotti sulla frequenza stessa. Nell'assegnazione di nuove frequenze si seguiranno le graduatorie di cui all'articolo 4 del decreto legge 31 marzo 2011 n. 34 convertito dalla legge 26 maggio 2011 n. 75».

6.17

CROSIO, CONSIGLIO, BELLOT

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In considerazione della accresciuta potenzialità tecnica dei blocchi trasmissivi per la radiofonia, un blocco viene riservato alla concessionaria pubblica, due blocchi vengono destinati alle reti radiofoniche nazionali e 11 blocchi vengono destinati alle emittenti radiofoniche locali in banda VHF III; di tali 11 blocchi, un blocco viene riservato alle emittenti radiofoniche locali con copertura-territoriale almeno regionale. Le emittenti radiofoniche locali con copertura almeno regionale non sono tenute ad osservare la condizione del rispetto del quorum del 30 per cento».

6.18

DE PETRIS, GAMBARO

Sostituire il comma 9 con il seguente: «L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'aggiornamento del piano di assegnazione 177 delle frequenze, ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 2005, in modo da permettere l'assegnazione agli operatori abilitati alla diffusione di servizi di media audiovisivi nei confronti dei quali sono adottate le misure di cui al comma 8 di porzioni di spettro tali da consentire la prosecuzione dell'attività di impresa».

6.19

CROSIO, CONSIGLIO, BELLOT

Al comma 9-bis, inserire in fine il seguente periodo: «Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio, per le emittenti televisive che operano in ambito locale è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

Conseguentemente, al comma 4 dell'«Art. 3-quinquies» del decreto-legge 2 marzo 2012, n.16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale».

6.20

CROSIO, CONSIGLIO, BELLOT

Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

«9-ter. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radio-televisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-ter, per un importo pari a 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.21

CROSIO, CONSIGLIO, BELLOT

Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

«9-ter. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radio-televisiva locale è prorogato per gli anni 2014-2016 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. Subito dopo il versamento del canone avviene l'erogazione agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2017 la quota spett-

tante è quantificata sulla base dei dati a consuntivo dell'anno immediatamente precedente. A decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-ter, per un importo pari a 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.22

CROSIO, CONSIGLIO, BELLOT

Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

«9-ter. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radio-televisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'articolo 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 488, all'articolo 27 comma 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, all'articolo 145 comma 18 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, all'articolo 52 comma 18 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, all'articolo 80 comma 35 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, all'articolo 4 comma 5 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, all'articolo 2 comma 296 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2014, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993. Sempre a decorrere dall'anno 2014, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10% da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».

Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-ter, per un importo pari a 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.23

CROSIO, CONSIGLIO, BELLOT

Dopo il comma 9-bis, inserire i seguenti:

«9-ter. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative agli anni 2012 e 2013, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in tre tranches annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

9-quater. All'onere derivante dal comma 9-bis, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2014, 16 milioni di euro per per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 10 milioni per l'anno 2014, 18 milioni per l'anno 2015 e 18 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 8 milioni per l'anno 2014, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.24

CROSIO, CONSIGLIO, BELLOT

Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

«9-ter. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto-legge».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.25

CROSIO, CONSIGLIO, BELLOT

Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

«9-ter. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.";

b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

''2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.

2-ter. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, per un importo pari a 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.26

CROSIO, CONSIGLIO, BELLOT

Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

«9-ter. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.000 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali na-

zionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione.».

6.27

CROSIO, CONSIGLIO, BELLOT

Dopo il comma 9-bis, inserire i seguenti:

«9-ter. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'art. 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e di cui all'art. 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 50 milioni per l'anno 2014, 20 per l'anno 2015 e 20 per l'anno 2016.

9-quater. All'onere derivante dal comma 8-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 30 milioni per gli anni 2014, 2015 e 2016 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 20 milioni per gli anni 2014, 2015, 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.28

CROSIO, CONSIGLIO, BELLOT

Dopo il comma 9-bis, inserire i seguenti:

«9-ter. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'art. 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e di cui all'art. 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 45 milioni per l'anno 2014, 15 per l'anno 2015 e 15 per l'anno 2016.

9-quater. All'onere derivante dal comma 8-*bis*, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 15 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 30 milioni per l'anno 2014, 10 milioni per gli anni 2015 e 2016 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 15 milioni per l'anno 2014 e 5 milioni per gli anni 2015 e 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.29

CROSIO, CONSIGLIO, BELLOT

Dopo il comma 9-bis, inserire i seguenti:

«9-*ter.* Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'art. 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e di cui all'art. 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modifiche e integrazioni di tali norme, è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 25 milioni per l'anno 2014, 10 per l'anno 2015 e 10 per l'anno 2016.

9-quater. All'onere derivante dal comma 8-*bis*, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 15 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 25 milioni per l'anno 2014, 10 milioni per gli anni 2015 e 2016 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

6.30

CROSIO, CONSIGLIO, BELLOT

Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

«9-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

6.31

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con «200 milioni di euro».

6.32

MILO, PELINO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE, SCIASCIA

Al comma 11 sostituire le parole: «regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")» con le seguenti: «regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"».

6.33

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Al comma 11, sostituire le parole da: «regolamento (CE)» sino a: «"de minimis"» con le seguenti: «regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo».

6.34

CONSIGLIO, BELLOT

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«15. All'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la parola: "2014" è sostituita con la seguente: "2015"».

6.35

CIAMPOLILLO

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 22, 23, 24, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 della legge 5 agosto 1981, n. 416;
- b) l'articolo 11 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
- c) il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;
- d) i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 3, 3-bis, 4, 5 e 6 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
- e) il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;
- f) l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649;
- g) l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- h) gli articoli 3, 4, 5 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62;
- i) il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46;
- l) l'articolo 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- m) il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- n) il comma 3-ter dell'articolo 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- o) il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
- p) l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- q) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223;
- r) il comma 3 dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

s) gli articoli 1, 1-*bis*, 2, 3, 3-*bis* e 4 del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

14-*ter*. Le risorse scaturenti dall'applicazione del comma 14-*bis* sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

6.36

PUGLIA, GIROTTA

Dopo il comma 14-bis, aggiungere, in fine, i seguenti:

«14-*ter*. Al fine di garantire l'efficacia e la maggiore fruibilità degli strumenti *on line* volti a consentire la comparazione tra le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione, sono stabiliti dall'IVASS, con regolamento, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, le associazioni di tutela dei consumatori e degli utenti, criteri volti alla semplificazione e razionalizzazione del servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (cosiddetto preventivo unico).

14-*quater*. Con regolamento dell'IVASS sono definite le modalità attraverso le quali i preventivi ottenuti sulla base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, possano consentire la conclusione del contratto contestualmente all'esito della comparazione, ovvero, attraverso un *link* di collegamento diretto al sito internet di ciascuna compagnia di assicurazione, la possibilità di perfezionare l'acquisto a condizioni non peggiorative rispetto a quelle contenute nel preventivo».

6.0.1

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 6-*bis*.

(Poste Italiane s.p.a.)

1. I commi 33, 177 e 178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati. Agli oneri derivanti dalla presente abrogazione si provvede ai sensi del comma 2.

2. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

''16) le prestazioni del servizio postale universale, ad esclusione delle prestazioni di servizi le cui condizioni sono negoziate individualmente ovvero fornite a operatori economici. L'esenzione si applica altresì agli enti pubblici individuati all'articolo 114 della Costituzione.''

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al comma 2 e commina, in caso di violazioni, le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

4. Le eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1 sono assegnate al credito di imposta di cui all'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145».

6.0.2

PUGLIA, SERRA

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Semplificazione in materia di contrasto al fenomeno delle affissioni abusive)

1. Al fine di contrastare il fenomeno delle affissioni abusive, il regolamento comunale stabilisce, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità per consentire ai cittadini la segnalazione di manifesti affissi non in conformità alle leggi ed ai regolamenti vigenti. In caso di mancata previsione nel regolamento comunale, entro i termini sopra indicati, si applicano comunque i principi e le previsioni del presente articolo.

2. Il regolamento comunale deve prevedere, la segnalazione delle affissioni abusive al Comune anche attraverso l'utilizzo di un portale informatico proprio o a cui ha aderito e della posta elettronica certificata. Il Comune dà riscontro a dette segnalazioni entro il termine di 30 giorni, indicando il responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 241 del 1990.

3. Il regolamento comunale stabilisce la modulistica da utilizzare per la segnalazione delle affissioni abusive e dovrà contenere l'ufficio presso cui poter ritirare i moduli.

4. Il regolamento comunale prevede le modalità di gestione, anche attraverso la pubblicazione sul portale informatico del comune, delle tariffe del servizio, dell'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni

con l'indicazione dei relativi periodi di disponibilità e con la possibilità di richiedere l'affissione. Sono in ogni caso riservati appositi spazi alle affissioni dei necrologi.

5. Il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è sostituito dal seguente:

''2. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune in esecuzione del presente capo nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro seicento ad euro quattromilacinquecento con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Le sanzioni sono aumentate fino al quintuplo se le violazioni sono commesse in modo da arrecare pericolo alla salute e alla sicurezza pubblica, all'ambiente naturale ed al patrimonio storico-artistico e culturale. Il comune ingiunge altresì la immediata rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione, il comune provvede d'ufficio allo scadere del termine stabilito, addebitando integralmente ai responsabili le spese sostenute''.

6. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i manifesti che dovranno essere affissi dovranno recare in maniera visibile il cognome, nome e codice fiscale del committente e della tipografica presso cui è stato stampato ovvero se stampato in proprio. In mancanza il manifesto sarà ritenuto irregolare ed il responsabile sarà dedotto dal contenuto del manifesto».

Art. 7.

7.1

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

7.2

PUGLIA, BENCINI

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. In ragione della particolare usura, delle specifiche aspettative di vita e dell'obbligo di mantenimento degli speciali requisiti psico-fisici che garantiscano la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di: addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghettaggio/formazione treni ed alle attività di sicurezza e di assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto, consegua il diritto alla pensione al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno gli ultimi venti anni effettivamente svolti nelle mansioni sopra citate.

7-ter. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 7-bis, cui, a causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti, sia revocato definitivamente il relativo certificato abilitativo è riconosciuto il diritto alla pensione a condizione che abbia compiuto almeno cinquantacinque anni di età e abbia raggiunto il requisito contributivo di almeno trentacinque anni, di cui almeno gli ultimi quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. Qualora non siano soddisfatti i requisiti di cui al periodo precedente, al lavoratore spetta il proseguimento dell'attività lavorativa nelle mansioni consentite dai propri requisiti psico-fisici residui fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento.

7-quater. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1999, n. 488" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta e alla scorta dei treni, addetto alla manovra/traghettaggio/formazione treni ed alle attività di sicurezza e di assistenza alla clientela a bordo treno nonché al personale imbarcato a bordo delle navi traghetto"».

7.0.1

PUGLIA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Dopo il comma 3-*quinquies* dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è aggiunto in fine, il seguente:

''3-*sexies*. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio, dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia, per la corrispondente classe universale (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio''».

7.0.2

PUGLIA

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la prima classe di merito)

1. Nell'attesa di una riforma organica del sistema *bonus malus* e al fine di contrastare il fenomeno dell'aumento dei premi r.c. auto con specifico riferimento ad alcune aree del Paese, a far data dal 1° luglio 2014 è istituito presso la Consap – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SpA, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, per gli appartenenti alla prima classe di merito, in via sperimentale e solo fino ad un massimo di tre anni, un sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, volto a garantire esclusivamente un trattamento minimo di copertura obbligatoria, ferma restando la possibilità per gli assicurati della medesima classe di avvalersi di qualsiasi impresa autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 130 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

2. I soggetti che intendono avvalersi del sistema di assicurazione obbligatoria di cui al comma 1 devono acconsentire all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2013.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, sentita la Consap, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione dell'offerta dei servizi assicurativi da parte della Consap; le modalità e le condizioni di accesso della medesima Consap alle banche dati di cui all'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice della strada; i criteri volti alla fissazione della tariffa assicurativa per la prima classe di merito e le relative modalità di applicazione, tenendo conto, nell'ottica di una riduzione significativa dei premi, del rischio medio nazionale, dell'andamento dei premi praticati dalle imprese di assicurazione a livello nazionale con l'esclusione del riferimento al parametro della territorialità, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.

4. Il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, costituito presso la Consap ai sensi dell'articolo 283 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, assolve allo scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli assicurati secondo le modalità di cui al comma 1. Ai fini dell'adempimento delle procedure relative all'istruttoria e alla liquidazione dei danni per i sinistri a carico del Fondo di cui al periodo precedente, si applica il Provvedimento ISVAP n. 2496 del 28 dicembre 2006.

5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la quota dei contributi da riconoscere alla medesima Consap Spa a copertura degli oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

7.0.3

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.**

1. I commi 33, 177 e 178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono abrogati».

7.0.4

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto)*

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 128, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

''c) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, recante il Nuovo codice della strada, i contratti devono essere stipulati per importi non inferiori a dieci milioni di euro per sinistro per i danni alla persona, indipendentemente dal numero delle vittime, e a un milione di euro per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei danneggiati.'';

b) all'articolo 132, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

''1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l'obbligo di stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per l'assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio, nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai sensi del secondo

periodo, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che prevedono l'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l'assicurato acconsente all'installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo, i costi di installazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico dell'impresa che deve applicare, all'atto della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale riduzione non è inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. In caso di scadenza di un contratto e di stipula di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l'entità della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dal presente comma, non può, comunque, essere inferiore al sette per cento del premio applicato all'assicurato nell'anno precedente. Resta fermo l'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di -assicurazione.

1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e dell'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo.

1-ter. L'interoperabilità dei meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. A tal fine, a decorrere dal 10 ottobre 2014, i dati sull'attività del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi elettronici di bordo al suddetto centro, che ne è titolare e responsabile ai fini dell'interoperabilità. Le informazioni sono successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle compagnie di assicurazioni competenti per ciascun veicolo assicurato. I dati sono trattati dalla impresa di assicurazione nel rispetto delle disposizioni

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citato decreto legislativo n. 196 del 2003. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da parte dell'assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del premio di cui al presente articolo non è applicata per la durata residua del contratto.

Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti dei trasferimenti di informazioni disposti al presente comma.''.

c) all'articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

''3-bis. L'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve essere comunicata entro il termine di presentazione della denuncia di sinistro prevista dall'articolo 143, e deve risultare dalla richiesta di risarcimento presentata all'impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e 149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.

3-quater. Nei processi attivati per l'accertamento della responsabilità e la quantificazione dei danni, il giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell'infortunistica stradale e, ove riscontri, anche avvalendosi dell'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto- legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l'informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.''.

d) all'articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, il sesto periodo è soppresso.

2) al comma 2-bis, il quinto periodo è sostituito dai seguenti: ''La medesima procedura si applica anche in presenza di altri indicatori di frode acquisiti dall'archivio integrato informatico di cui all'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, definiti dall'IVASS con apposito

provvedimento, dai dispositivi elettronici di cui all'articolo 132, comma 1, o emersi in sede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza del danno dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l'azione in giudizio prevista dall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di trenta giorni di sospensione della procedura.'';

2. Le imprese di assicurazione possono proporre clausole contrattuali, facoltative per l'assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul proprio sito *internet*. Nel caso in cui l'assicurato acconsente all'inserimento di tali clausole, l'impresa applica una significativa riduzione del premio a beneficio dell'assicurato, in misura comunque non inferiore al sette per cento dell'importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell'anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

3. All'articolo 32, comma 3-*quater*, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: "visivamente o" sono soppresse.

4. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *f)*, ed al comma 2, comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al contratto in essere.

5. Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle facoltà di cui al comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *f)*, hanno obbligo di darne comunicazione all'assicurato all'atto della stipulazione del contratto con apposita dichiarazione da allegare al medesimo contratto. In caso di inadempimento, si applica da parte dell'IVASS una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

6. Il secondo comma dell'articolo 2947 del Codice civile è sostituito dal seguente: "Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore.".

7. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, in specie quelle relative alla riduzione dei premi delle polizze assicurative e al rispetto degli obblighi di pubblicità e di comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 8. Nella relazione al Parlamento, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene dato specifico conto dell'esito dell'attività svolta.

8. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l'impresa di assicurazione pubblica sul proprio sito *internet* l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi del comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *f)*, ed al comma 2, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti *internet*.

9. Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma 8 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

10. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono destinati ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di cui all'articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

11. L'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, è abrogato.

12. I massimali di cui al comma 1, lettera *a)*, entrano in vigore a decorrere dallo gennaio 2014.

13. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente».

Art. 9.

9.1

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO

Sostituire l'articolo 9, con il seguente:

«Art. 9. – (*Misure per favorire la diffusione della lettura*). – 1. È disposta l'istituzione di un credito di imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche con decorrenza dal periodo d'imposta determinato con il decreto di cui al comma 5 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN.

2. Il credito di imposta di cui al comma 1, fermo il rispetto dei limiti delle risorse complessive effettivamente individuate al comma 5, è pari al 19 per cento della spesa effettuata nel corso dell'anno solare per un importo massimo, per ciascun soggetto, di euro 2000, di cui euro 1000 per i libri di testo scolastici ed universitari ed euro 1000 per tutte le altre pubblicazioni.

3. L'acquisto deve essere documentato fiscalmente dal venditore. Sono esclusi gli acquisti di libri in formato digitale, o comunque già deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono fissate le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziato.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è stabilito l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 50 milioni di euro per il triennio 2014-2016, rispettivamente nella misura di 20 milioni per l'anno 2014, 15 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 14-*bis*.

6. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni».

Conseguentemente dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

«Art. 14-*bis*. - (*Copertura finanziaria*). – 1. Agli oneri derivanti, dall'articolo 9, comma 5, si provvede mediante le maggiori entrate conseguenti all'applicazione del comma 2.

2. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "10 gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "10 gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

3. Le risorse derivanti dal comma 2, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate, per le finalità di spesa

di cui al comma 1, ad appositi programmi dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

9.2

CONSIGLIO, BELLOT

Sostituire le parole: «un credito» con le seguenti: «una detrazione» ovunque ricorrano.

9.3

BOCCHINO, SERRA, GIROTTO, MONTEVECCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «degli esercizi commerciali che effettuano vendita di libri al dettaglio», con le seguenti: «delle persone fisiche e giuridiche».

9.4

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, dopo le parole: «libri al dettaglio,» aggiungere le seguenti: «anche on line».

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «istruzione secondaria di» aggiungere le seguenti: «primo e» e sopprimere le parole: «o paritario»; secondo periodo, dopo le parole: «timbrato e numerato», aggiungere le seguenti: «,cartaceo o in forma elettronica».

9.5

BOCCHINO, SERRA, GIROTTO, MONTEVECCHI

Al comma 1, dopo le parole: «anche in formato digitale,», aggiungere le seguenti: «e/o venduti on-line, comunque».

9.6

MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA, BOCCHINO

Al comma 2 sostituire le parole: «per ogni studente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado pubblico o paritario avente sede nel territorio nazionale» *con le seguenti:* «per ogni studente di istituto di istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado pubblico o paritario avente sede nel territorio nazionale».

9.7

MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA, BOCCHINO

Al comma 2 sostituire le parole: «per ogni studente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado pubblico o paritario avente sede nel territorio nazionale» *con le seguenti:* «per ogni studente di istituto di istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado pubblico avente sede nel territorio nazionale».

9.8

SERRA, GIROTTO

Al comma 2, dopo le parole: «nell'ambito del programma operativo nazionale di riferimento», *aggiungere le seguenti:* «, anche in ragione di criteri che considerino le capacità reddituali dei nuclei familiari di appartenenza».

9.9

MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA, BOCCHINO

Al comma 2 sostituire le parole: «19 per cento» *con le seguenti:* «22 per cento».

9.10

BOCCHINO, SERRA, GIROTTO

Al comma 2, dopo le parole: «per l'acquisto di libri di lettura», *aggiungere le seguenti:* «nonché per libri di testo a uso scolastico».

9.11

BOCCHINO, SERRA, GIROTTO, MONTEVECCHI

Al comma 5, sostituire le parole: «nella misura massima di 50 milioni di euro» con le seguenti: «nella misura minima di 50 milioni di euro».

9.12

MONTEVECCHI, BIGNAMI, SERRA, BOCCHINO

Al comma 5, dopo le parole: «50 milioni di euro», inserire il seguente periodo: «, ripartiti in parti uguali tra i 5 ministeri ora citati,».

9.13

CENTINAIO, CONSIGLIO, BELLOT

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di contrastare gli effetti della crisi sulle piccole e medie imprese, è consentita la vendita di giocattoli ai consumatori finali da parte dei titolari di esercizi commerciali, regolarmente iscritti al registro delle imprese, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato. La vendita dei giocattoli ai consumatori finali è consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale».

9.0.1

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Misure per favorire le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli dal vivo)

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 del presente decreto-legge è aggiunto il seguente periodo: "Sono ricomprese tra i destinatari del presente comma anche le imprese di produzione e organizzazione di musica e spettacoli dal vivo".

2. All'articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800 dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Con decreto del Ministro per i beni culturali è definito annualmente l'ammontare delle risorse destinate alle imprese di produzione e organizzazione di musica e spettacoli dal vivo nel rispetto dei seguenti criteri:

a) aver introdotto innovazioni tecnologiche nell'organizzazione degli eventi;

b) non aver riportato incidenti sui luoghi di lavoro negli ultimi tre anni;

c) per spettacoli ed eventi presentati in prima esecuzione assoluta o per l'Italia;

d) per spettacoli ed eventi che valorizzino il territorio creando ricadute economico culturali;

e) per spettacoli ed eventi tesi all'internazionalizzazione e promozione della creatività e del patrimonio culturale italiano, creando occasioni di lavoro anche all'estero, attraverso coproduzioni con altri paesi e la realizzazione di piattaforme e *networks*.

3. All'articolo 3, comma 2, della legge 14 agosto 1967, n. 800, dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

"n-bis) un rappresentante delle imprese di produzione e organizzazione di musica e spettacoli dal vivo;"

4. All'articolo 1, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163, dopo le parole: "attività cinematografiche, musicali," sono aggiunte le seguenti: "anche di musica popolare contemporanea".

5. All'articolo 8 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nel limite delle risorse stanziato, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "L'agevolazione prevista dal primo comma del presente articolo spetta altresì anche alle imprese di produzione e organizzazione di musica e spettacoli dal vivo".

6. All'articolo 36 della legge 14 agosto 1967, n. 800, dopo le parole: "corali e di balletto," sono aggiunte le seguenti: "festival di musica anche popolare contemporanea"».

9.0.2

DI BIAGIO

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Disposizioni urgenti a favore della Società di studi fiumani)

1. all'articolo 2 della legge 30 marzo 2004, n. 92 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

''4. Con riguardo all'Archivio museo storico di Fiume, in aggiunta ai vigenti stanziamenti di bilancio, è altresì autorizzato un finanziamento di 70.000 euro per l'anno 2014 e di 70.000 euro per l'anno 2015 alla Società di studi fiumani''.

2 All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni''».

Art. 10.**10.1**

CONSIGLIO, BELLOT, MOLINARI

Sopprimere l'articolo.

Art. 11.**11.1**

BELLOT, CONSIGLIO

All'articolo 11, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«aggiungere, in fine, il seguente periodo ''Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche ai finanziamenti a favore delle micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003''».

11.2

LUCIDI, GIROTTO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«4. Alla legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo l'articolo 17, inserire i seguenti:

”Art. 17-bis.

1. Il Fondo di cui all'articolo 17 può essere utilizzato, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo medesimo, in caso di partecipazione al capitale di cooperative di lavoratori di imprese fallite o in concordato preventivo. In tali casi, il Fondo può intervenire, su richiesta della cooperativa, sia sotto forma di partecipazione al capitale sociale sia di mutuo, anche rimborsabile in unica rata alla scadenza. In entrambi i casi, l'intervento del Fondo è annualmente remunerato ad un tasso corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno precedente, e non può avere una durata superiore ad anni quindici, prorogabile di ulteriori cinque. In caso di partecipazione al capitale, al termine del periodo di permanenza, la quota di spettanza del Fondo è liquidata al valore nominale. Al Fondo è riservato un posto nell'organo amministrativo della cooperativa, che riporta semestralmente sull'andamento della gestione. La sua remunerazione non può superare, ogni anno, quella media dei lavoratori della cooperativa stessa, ed è decurtata dalla remunerazione dovuta a favore del Fondo medesimo.

Art. 17-ter.

1. Il Fondo di cui all'articolo 17, per le finalità di cui all'articolo 17-bis, è alimentato annualmente con le somme rivenienti dalla destinazione del 5% degli introiti derivanti dall'attività di accertamento e controllo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società»».

11.3

DE PETRIS, GAMBARO

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. La legge 27 febbraio 1985 n. 49 è applicabile anche nei casi di avvio di procedure di delocalizzazione all'estero delle attività produttive».

b) sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami di azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, a qualsiasi forma di concordato, ivi compreso il concordato preventivo o il concordato in continuità di cui all'articolo 186-*bis* della legge fallimentare, o amministrazione straordinaria, ovvero nel caso di avvio di procedure di delocalizzazione all'estero delle attività produttive, hanno diritto di prelazione per l'affitto o l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura. Al fine di rafforzare gli interventi di sostegno alla cooperazione introdotti dalla citata legge 27 febbraio 1985 n.49, gli interventi di assunzione di partecipazione al capitale delle società cooperative possono essere sostenuti dai Fondi per gli interventi sul capitale di rischio delle società cooperative istituiti a livello regionale, nonché a livello nazionale, direttamente dal FONCOOPER di cui all'articolo 1 della legge n. 49 del 1985 istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico le cui disponibilità sono incrementate a decorrere dall'anno 2014 per 100 milioni di euro l'anno, per ciascun anno del triennio 2014, 2015 e 2016. Agli oneri derivati dall'attuazione del presente comma si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 2-*bis*.

2-*bis*. Il comma 9 dell'articolo 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

''9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

e) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

f) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

7) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

8) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

15.000 euro se emittente radiofonica locale''».

11.4

LUCIDI, GIROTTO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Dopo il comma 10 dell'articolo 161 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono aggiunti i seguenti:

''10-*bis*. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della domanda di concordato, i lavoratori possono costituirsi in cooperativa e presentare un piano alternativo. Il piano concordatario della cooperativa, a parità di con-

dizioni, ha diritto di prelazione. Il piano può prevedere la cessione dell'azienda, di un suo ramo o di un complesso di beni alla cooperativa stessa.

10-ter. I lavoratori costituiti in cooperativa, al fine di facilitare il successo dell'iniziativa, possono rinunciare ai crediti vantati nei confronti dell'impresa in concordato, condizionando la propria rinuncia al buon fine del piano presentato''.

2-2-bis. Dopo il comma 9 dell'articolo 105 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono aggiunti seguenti:

''9-bis. I lavoratori dell'imprenditore fallito possono costituirsi in cooperativa e presentare una proposta di acquisto dell'azienda, di un suo ramo o di un complesso di beni. Tale proposta, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione.

9-ter. I lavoratori costituiti in cooperativa, al [me di facilitare il successo dell'iniziativa, possono rinunciare ai crediti vantati nei confronti dell'impresa fallita, condizionando la propria rinuncia al buon fine del piano presentato''.

2-ter. Dopo l'articolo 17 della Legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono aggiunti i seguenti:

''Art. 17-bis.

1. Il Fondo di cui all'articolo 17 può essere utilizzato, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo medesimo, in caso di partecipazione al capitale di cooperative di lavoratori di imprese fallite secondo quanto previsto dagli articoli 105 e 161 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tali casi, il Fondo può intervenire, su richiesta della cooperativa, sia sotto forma di partecipazione al capitale sociale sia di mutuo, anche rimborsabile in unica rata alla scadenza. In entrambi i casi, l'intervento del Fondo è annualmente remunerato ad un tasso corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati dell'anno precedente, e non può avere una durata superiore ad anni quindici, prorogabile di ulteriori cinque. In caso di partecipazione al capitale, al termine del periodo di permanenza, la quota di spettanza del Fondo è liquidata al valore nominale. Al Fondo è riservato un posto nell'organo amministrativo della cooperativa, che riporta semestralmente sull'andamento della gestione. La sua remunerazione non può superare, ogni anno, quella media dei lavoratori della cooperativa stessa, ed è decurtata dalla remunerazione dovuta a favore del Fondo medesimo.

Art. 17-ter.

1. Il Fondo di cui all'articolo 17, per le finalità di cui all'articolo 17-bis, è alimentato annualmente con le somme rivenienti dalla destinazione del 5% degli introiti derivanti dall'attività di accertamento e controllo del-

l'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società'».

11.5

LUCIDI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I lavoratori costituiti in cooperativa, al fine di facilitare il successo dell'iniziativa, possono rinunciare ai crediti vantati nei confronti dell'impresa in concordato, condizionando la propria rinuncia al buon fine del piano presentato».

11.6

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere i seguenti:

«3-sexies Al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 67, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo la lettera g) è introdotta la seguente lettera:

''h) in relazione a quanto disposto dall'articolo 182-*quater*, secondo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato'';

b) all'articolo 182-*quater*:

i. al primo comma, dopo le parole: ''in qualsiasi forma effettuati'' sono introdotte le seguenti: ''da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,'';

ii. il secondo comma è sostituito con il seguente:

''Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, purché i finanziamenti siano indicati nella proposta di concordato o nell'accordo di ristrutturazione. Il

professionista che redige la relazione prevista dagli articoli 161, terzo comma e 182-*bis*, primo comma, attesta che i finanziamenti di cui al periodo precedente sono destinati alla copertura dei costi della procedura e del fabbisogno finanziario della società ai fini della presentazione della domanda. Resta ferma la prededucibilità del credito anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato'';

iii. dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: ''Sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 anche i crediti derivanti da somministrazioni, forniture e appalti eseguiti nei tre mesi antecedenti il deposito del ricorso di cui all'articolo 161, sesto comma e funzionali all'esercizio dell'attività d'impresa'';

c) all'articolo 217-*bis*, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole: ''a norma dell'articolo 182quinquies'' sono aggiunte le seguenti: ''oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento posti in essere ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lettera *h*) e 182-*quater*, secondo comma''.

3-*septies*. Sui finanziamenti di cui ai commi precedenti, qualora siano concessi a piccole e medie imprese, può essere concessa la garanzia dello Stato, nel limite massimo, per il totale delle imprese garantite di 100 milioni di euro, secondo le modalità previste dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 30 gennaio 1979 n. 26, convertito con legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. All'articolo 2-*bis*, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con legge 3 aprile 1979, n. 95, le parole: ''500 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''400 milioni''».

11.7

MILÒ, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere i seguenti:

«3-*sexies*. All'articolo 175, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del primo comma sono aggiunte le seguenti parole: ''nonché eventuali controproposte dei creditori o di un terzo pervenute non oltre 20 giorni prima dell'adunanza stessa.'';

b) al secondo comma dopo le parole: ''di concordato'' sono inserite le seguenti: ''nonché le eventuali controproposte'';

c) al terzo comma dopo le parole: ''di concordato'' sono aggiunte le seguenti: ''o le modifiche proposte''.

3-*septies*. All'articolo 177, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le parole: ''Il concordato è approvata'' sono sostituite con

le seguenti: "La proposta di concordato definitiva del debitore e le eventuali controproposta dei creditori o di un terzo di cui all'articolo 175 sono approvati"».

11.8

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

«3-sexies. All'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a sessanta giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre trenta giorni";

b) al comma 10, le parole: ", prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni" sono soppresse».

11.9

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-sexies. Per favorire una migliore efficienza e rafforzare l'organizzazione ed il coordinamento delle funzioni relative alle politiche di coesione territoriale, l'Agenzia per la coesione territoriale, istituita ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi della collaborazione e dell'assistenza tecnica dell'Associazione nazionale patti territoriali e contratti d'area per lo sviluppo locale, finalizzata alla risoluzione delle crisi aziendali».

11.10

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-sexies. Al fine di completare il processo di riassegnazione delle risorse destinate ai patti territoriali e dei contratti d'area e favorire il migliore e immediato utilizzo delle risorse giacenti presso la Cassa depositi

eprestiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente disegno di conversione, l'Associazione nazionale patti territoriali e contratti d'area per lo sviluppo locale ANPACA provvede al coordinamento e alla presentazione dei progetti materiali e immateriali, nonché ad affiancare il Ministero dello sviluppo economico, nella successiva istruttoria, garantendo l'assistenza tecnica, con lo scopo di semplificare le procedure degli adempimenti dei soggetti responsabili, sul territorio e sostenere le politiche di sviluppo locale, al fine della risoluzione delle crisi aziendali in corso».

11.11

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-*sexies*. All'articolo 8-*bis* della legge 3 agosto 2007, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), dopo le parole: "di cui al comma 7" sono aggiunte le seguenti: "e dall'ulteriore contributo globale di cui al comma 7-*bis*";

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"7-*bis*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è determinata la misura e le modalità di corresponsione del contributo globale aggiuntivo, da riconoscere nel caso di rimodulazioni di patti territoriali e di contratti d'area, con esiti istruttori positivi a partire dal 1° gennaio 2013, da riconoscere nella misura massima del 5 per cento dell'investimento approvato ed in relazione all'entità dello stesso, nonché da erogare successivamente al completo utilizzo del contributo globale già concesso e dell'incremento del 25 per cento di cui al comma precedente"».

11.12

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-*sexies*. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

"20-*bis*. In via sperimentale, per gli anni 2014 e 2015, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, in presenza di dieci settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, in favore dei medesimi soggetti di cui al citato comma 20, ivi inclusi i

soggetti occupati in attività stagionali, definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni”».

11.13

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere i seguenti:

3-*sexies*. All’articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

”*d*) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano compiuto 60 anni di età o maturato 40 anni di anzianità contributiva entro la data del 31 dicembre 2012 o 61 anni di età o 40 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2013. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l’eventuale prestazione lavorativa successiva all’autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione nell’eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile”.

3-*septies*. All’onere derivante dall’applicazione delle norme di cui al precedente comma, si provvede per l’anno 2014 mediante la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 9, comma 13, e per gli anni dal 2015 al 2020 mediante il corrispondente incremento delle maggiori entrate assicurate dalla revisione delle aliquote e delle agevolazioni fiscali, di cui all’articolo 10, comma 35, in cui sono altresì soppresse le seguenti parole: ”di maggiori entrate ovvero”».

11.14

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-*sexies*. A titolo sperimentale per l’anno 2014 tutte le imprese e i lavoratori autonomi con meno di 15 dipendenti possono assumere giovani disoccupati di età inferiore a 35 anni e lavoratori di qualunque età che hanno perso il posto di lavoro per qualunque motivo, salvo licenziamento per giusta causa, in numero pari agli occupati in forza al 31 dicembre 2013, corrispondendo il salario base per dodici mensilità senza oneri sociali a carico dei lavoratori stessi e del datore di lavoro ad eccezione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Il rapporto di

lavoro di cui al presente articolo può essere interrotto da ognuna delle parti in ogni momento con un preavviso di 30 giorni senza oneri a carico del datore di lavoro. Sono fatte salve le ritenute fiscali a carico del lavoratore come per legge e i periodi di ferie previsti dai contratti collettivi. In caso di malattia, di assenza dal luogo di lavoro o di sospensione dell'attività lavorativa per qualunque motivo non sono dovute integrazioni salariali a carico del datore di lavoro, dell'INPS, dello Stato e degli enti pubblici territoriali. Al termine dell'anno sperimentale, il rapporto di lavoro cessa senza alcuna formalità da parte del datore di lavoro salvo la volontà del datore di lavoro di trasformare il rapporto di lavoro in uno di quelli previsti dalle leggi ordinarie. Non sono dovute indennità di fine rapporto di qualunque natura e titolo a favore del lavoratore. Tutti i costi sostenuti dal datore di lavoro in applicazione del presente articolo sono integralmente deducibili ai fini IRAP. I datori di lavoro che assumono lavoratori in forza del presente articolo non possono procedere alla riduzione del personale in forza al 31 dicembre 2013 salvo dimissioni volontarie o pensionamenti fino a quando usufruiscono della presente agevolazione».

11.15

MILÒ, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:

3-sexies. A i lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012».

Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296/2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2014. Da tali condizione si evincono le ragioni della proposta di prevedere un'integrale deducibilità delle suddette spese. Relativamente alla copertura finanziaria; le minori entrate stimate sono compensate da una riduzione del 10 per cento, a decorrere dal 2014, delle dotazioni re-

lative al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui alla Tabella C, allegata alla legge di Stabilità.

11.16

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere i seguenti:

3-sexies. Con effetto dal 1° gennaio 2015, con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato a istituire una soglia di esenzione dall'IRPEF per tutti i soggetti che dichiarano un reddito complessivo inferiore a 12 mila euro. Tramite il medesimo decreto sono modificate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, coerentemente con la nuova soglia di esenzione.

3-septies. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

11.17

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo il comma 3-sexies inserire i seguenti:

«*3-septies.* Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il "Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze" con una dotazione di 100 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano ri-

scattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e commercializzazione dei prodotti con imminente pericolo di chiusura oppure abbiano avviato procedure di delocalizzazione all'estero delle attività produttive, oppure ancora in costanza dell'avvio di procedure fallimentari o concordatarie in qualsiasi forma vengano attuate, ivi compresa quella del concordato preventivo o del concordato in continuità di cui all'articolo 186-*bis* della legge fallimentare. La dotazione del Fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici. Agli oneri derivati dall'attuazione del presente comma si provvede secondo quanto stabilito dal successivo comma 3-*quater*.

3-*octies*. Il comma 9 dell'art. 27, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

''9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private e, comunque, i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva, in ambito nazionale e locale, sono tenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, al pagamento di un canone annuo di concessione:

g) pari al 5 per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

h) pari all'1 per cento del fatturato fino ad un massimo di:

9) 100.000 euro se emittente radiofonica nazionale;

10) 50.000 euro se emittente televisiva locale;

11) 15.000 euro se emittente radiofonica locale''».

11.0.1

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Detassazione del salario di produttività)

1. In via sperimentale per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel limite massimo delle risorse di cui al comma 2, le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, consistenti in un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, trovano applicazione, alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti col-

lettivi aziendali o, qualora correlate a incrementi di produttività, qualità, efficienza organizzativa, ovvero collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale o territoriali. Ciò, entro il limite di 10.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, di 40.090 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 trova applicazione nel limite massimo di onere di 900 milioni di euro per l'anno 2013, di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2014 e di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2015.

3. Ai maggiori oneri delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante i risparmi derivanti dall'abrogazione delle agevolazioni fiscali contenute nell'articolo 1, commi 126, 131, 134, 134-bis, 136 e 139 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nell'articolo 35 comma 10-ter del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 23,24 e 25, si provvede altresì mediante i risparmi derivati dall'abrogazione delle agevolazioni fiscali contenute nei seguenti articoli:

Art. 6, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

Art. 12, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Art. 12, legge 16 dicembre 1977, n. 904 – Art. 1, commi 460 e 464, legge 30 dicembre 2004, n. 311 – Art. 2, comma 28, decreto-legge. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

Art. 10-11, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 – Art. 1, commi 460, 461, 462 e 463, legge 30 dicembre 2004, n. 311 – Art. 2, comma 8, legge 24 dicembre 2003, n. 350».

11.0.2

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Alla Tabella A del D.Lga. 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 12 è aggiunto il seguente:

”12-bis) Azionamento delle autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria: benzina: euro 422,52 per 1.000 litri; gasolio: euro 355,92 per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) 60 per cento aliquota normale; gas naturale 60 per cento aliquota normale. L’agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri, presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: a) litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 8 o metri cubi 8 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.”;

b) al punto 13, dopo le parole: ”le autoambulanze” sono aggiunte le seguenti: ”e per quelle di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria”; dopo le parole: ”di cui ai punti 12” sono aggiunte le seguenti: ”, 12-bis”;

c) al punto 13, infine, è aggiunto il seguente periodo: ”Le agevolazioni previste per le autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria di cui al punto 12-bis sono concesse ai soli soggetti proprietari regolarmente iscritti all’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto del 6 giugno 1939, n. 1305, di cui all’articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 12”..

2. A decorrere dall’anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

3. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 21 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

4. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

Art. 12.**12.1**

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO, VACCIAO, MOLINARI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.2

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO, VACCIAO, MOLINARI

Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1).

12.3

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO, VACCIAO, MOLINARI

*Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «sufficiente» con la seguente: «necessario».**Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: «e della data di cessione» con le seguenti: «della data di cessione, il valore nominale del credito ceduto, il valore complessivo dei crediti ceduti, ogni genere di commissione applicata e il relativo valore, ogni genere di costo dell'operazione, qualora sussistenti e il tasso di sconto al quale viene ceduto ogni singolo credito».*

12.4

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO, VACCIAO, MOLINARI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

12.5

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO, VACCIAO, MOLINARI

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «e anche privi» con le seguenti: «solo se in possesso».

12.6

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO, VACCIANO, MOLINARI

Al comma 1, lettera e), capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti pubblici di previdenza e gli enti pubblici di assicurazione non possono acquisire, direttamente o indirettamente, i titoli emessi nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione».

12.7

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO, VACCIANO, MOLINARI

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

12.8

MILO, PELINO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE, SCIASCIA

Al comma 1, lettera f), capoverso «2-ter» sopprimere le seguenti parole: «in quanto compatibili».

12.9

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, SANTANGELO, VACCIANO, MOLINARI

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) al comma 1 dell'articolo 7-bis, le parole: "nonché di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura" sono soppresse».

12.10

BELLOT, CONSIGLIO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, è istituito presso Cassa depositi e prestiti un apposito Fondo per operazioni di cessione dei crediti scaduti o esigibili, anche mediante cartolarizzazione degli stessi con costi ed oneri finanziari a carico delle amministrazioni debitorie».

1-ter. La disposizione si applica a favore degli Enti locali che:

- a) hanno rispettato il Patto di stabilità nell'ultimo triennio;
- b) non abbiano dichiarato il dissesto finanziario, così come previsto all'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, negli ultimi dieci esercizi;
- c) non abbiano decretato, negli ultimi dieci esercizi lo scioglimento del consiglio comunale, ovvero di quello provinciale, a seguito di fenomeni di infiltrazioni e di condizionamento di tipo mafioso.

1-quater. La dotazione del Fondo di cui al comma 1-bis opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014, a 100 milioni per l'anno 2015 e a 100 milioni per il 2016».

Conseguentemente, le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrono, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 27 per cento.

12.11

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 4 del decreto ministeriale n. 703 del 21 novembre 1996, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

''1-bis. I fondi pensione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 124 del 21 aprile 1993, fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo 6 dello stesso, e quelli di cui al successivo comma 2 del presente regolamento, devono destinare, fatte salve le disponibilità di mercato, almeno il 2% del valore del proprio patrimonio alla sottoscrizione di titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime di cui alla legge n. 130 del 1999, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse''».

Conseguentemente all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo, n. 124 del 21 aprile 1993, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«f) sottoscrizione o acquisizione di titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. no, in misura non inferiore al 2% del proprio patrimonio;».

12.12

PUGLIA, GIROTTO

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

''4-bis. Nel caso in cui, nel corso dell'anno 2013, si sia verificata la decadenza del beneficio della rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis, in base a quanto stabilito dal comma 3, lettera a), il piano di rateazione stesso si considera comunque valido, riprendendo il suo piano di ammortamento, previa richiesta dell'interessato e qualora avvenga il pagamento, entro il 30 giugno 2014, della prima delle rate non pagate nell'anno precedente''».

12.13

BELLOT, CONSIGLIO

Al comma 7-bis, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

12.14

BELLOT, CONSIGLIO

Al comma 7-bis, sostituire le parole: «la somma iscritta a ruolo» con le seguenti: «la somma accertata».

12.15

PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BERGER

Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

«7-quater. All'articolo 102, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''516,46 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''1.200,00 euro''».

12.16

PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BERGER

Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

«7-*quater*. All'articolo 164, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera *b*), le parole: "Non si tiene conto, della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le auto vetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori;" sono sostituite dalle seguenti: "Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede euro 30.000,00 per le autovetture e gli autocaravan, euro 6.000,00 per i motocicli, euro 3.000,00 per i ciclomotori;" e le parole: "Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;" sono sostituite dalle seguenti: "Il predetto limite di euro 30.000,00 per le auto vetture è elevato a euro 40.000,00 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;"».

12.17

PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, BERGER

Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

«7-*quater*. All'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Per gli intermediari e i rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività indicate al primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a euro 80.000, 00; 1 per cento dei ricavi oltre euro 80.000,00 e fino a euro 420.000,00; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 420.000,00 e fino a euro 505.000,00''».

12.18

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 7-ter, aggiungere il seguente:

«7-*quater*. Una percentuale non inferiore al 50 per cento del *budget* annuo a disposizione per il finanziamento dei progetti, di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è destinata a progetti

di innovazione che coinvolgano micro, piccole e medie imprese, anche associate tra loro, svolti eventualmente in collaborazione con grandi imprese, o organismi di ricerca. I bandi previsti per il finanziamento dei suddetti progetti devono prevedere soglie minime di investimento, non superiori a 200.000 euro».

12.19

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 7-ter, aggiungere, infine, il seguente:

«7-*quater*. Al fine di promuovere la competitività sui mercati internazionali delle imprese industriali, le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali rideterminati con delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in modo da tenere conto della definizione delle imprese a forte consumo di energia, espressa dall’articolo 2 del decreto 5 aprile 2013 del Ministero dell’economia e delle finanze. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono forniti, all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, indirizzi del Ministero dello sviluppo economico ed i criteri per il calcolo del grado di incidenza del prezzo del gas sui costi di produzione, al fine di definire le modalità di rideterminazione e ripartizione di dette componenti tariffarie addizionali a carico delle imprese industriali. Dalla rideeterminazione non devono conseguire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né maggiori entrate per il bilancio dello Stato».

12.0.1

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo l’articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al fine di favorire l’accesso al credito per famiglie e imprese è costituita la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2,

comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di garanzia di nuova costituzione:

a) Il Fondo di garanzia "Progetti Innovazione Italia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante;

b) il Fondo di garanzia "Progetto famiglia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il coordinamento nell'operatività del Fondo "Progetto Famiglia" con quella di fondi di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 700 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera *a*), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

b) uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera *b*), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*).

6. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

12.0.2

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Semplificazione delle incompatibilità per la professione di mediatore)

1. L'articolo 5, comma 3, della legge n. 39 del 1989 è sostituito dal seguente:

''3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con le attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;

b) con l'esercizio di attività imprenditoriali unicamente nel caso in cui tali attività si esplicano nel commercio di prodotti oggetto dell'attività di mediazione che si intende esercitare;

c) con l'esercizio di attività professionali svolte nell'ambito dell'attività di mediazione''».

12.0.3

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Semplificazione delle incompatibilità per la professione di mediatore)

Fermo restando quanto previsto dell'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, così come modificato dall'articolo 18 della legge n. 57 del 2001, l'esercizio dell'attività di mediazione immobiliare è compatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali svolte nell'ambito di agenzie di servizi o di gestione dedicate alla locazione».

12.0.4

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Semplificazione delle incompatibilità per la professione di mediatore)

1. All'articolo 5, comma 3, lettera *b*), della legge n. 39 del 1989, come modificato dall'articolo 18 della legge n. 57 del 2001, dopo le parole: "escluse quelle di mediazione comunque esercitate" aggiungere: "e quelle di mediazione creditizia esercitate in qualità di collaboratore delle società di mediazione creditizia ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*octies*, del decreto legislativo n. 141 del 2010"».

12.0.5

PUGLIA

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Rateizzazione versamento contributi)

1. I titolari di microimprese di cui alla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 iscritti alla gestione commercianti o artigiani dell'INPS, che abbiano un debito non ancora sanato con la gestione stessa superiore a 10000 euro, possono richiedere, entro il 30 giugno 2014, il pagamento del debito in settantadue rate mensili di uguale importo, ferma restando l'applicazione degli interessi».

12.0.6

DE PETRIS, GAMBARO

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.***(Agevolazioni fiscali per interventi di bioedilizia)*

1 Dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale di cui al successivo periodo, la misura delle detrazioni spettanti ai sensi del comma 1, articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, convertito con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, per le spese documentate, sostenute relativamente agli interventi di ristrutturazione dell'immobile secondo criteri e requisiti di eco-compatibilità ed eco-sostenibilità, concernenti tra l'altro le caratteristiche tecniche dei materiali certificati utilizzati nella costruzione e nelle finiture, l'utilizzo di prodotti con la marcatura CE di conformità e il marchio di sicurezza, nonché l'assenza di combustibili di origine fossile, di isolanti costituiti da materiale nocivo, di impregnanti chimici e di solventi per i pavimenti, di legni tropicali, di pavimenti e di infissi in cloruro di polivinile. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico –di concerto con il Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche dei materiali, nonché i criteri e le modalità ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia delle dogane e dei monopoli, con proprio decreto dirigenziale, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, provvede ad incrementare la misura del prelievo erariale unico in materia di giochi pubblici al fine di assicurare maggiori entrate pari a 150 milioni di euro dal 2014».

Art. 13.**13.1**

BAROZZINO, DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1 sostituire il primo periodo con il seguente: «Le assegnazioni disposte dalla delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010 sono revocate».

13.2

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006».

Conseguentemente: Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a 62,580 milioni per l'anno 2014 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

13.3

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli oneri derivanti dalla presente disposizione pari a: 62,580 milioni per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88».

13.4

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e».

Conseguentemente, al comma 26, sostituire le parole: «500 milioni di euro», con le seguenti: «430 milioni di euro».

13.5

PETROCELLI, GIROTTO, CASTALDI, SANTANGELO, MOLINARI, SERRA, MANGILI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e.»

Conseguentemente,

al medesimo comma 1, ultimo periodo:

- 1) sopprimere lettera *a*);
- 2) nella lettera *b*), sostituire le parole: «45 milioni», con le seguenti: «29,362 milioni»;

al comma 4, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

13.6

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «ad esclusione delle risorse assegnate alla linea ferroviaria Rho-Arona»

Conseguentemente alla lettera a), sostituire le parole: «53,2 milioni», con le seguenti: «36 milioni» e sopprimere le parole: «, il collegamento S.s. 11-S.S.233, lotto 1-B, nel limite di 17,2 milioni di euro2».

13.7

CIOFFI, SCIBONA, SERRA, BOTTICI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Le risorse revocate sono destinate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, in relazione alle annualità disponibili, alla prosecuzione dell'attuazione del piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici scolastici».

13.8

SCIBONA, CIOFFI, BOTTICI, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente,

a) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, di cui alla lettera a) del comma 1»;

b) al comma 3, primo periodo:

1) sostituire le parole: «interventi di cui al comma 1, lettere a) e b)», con le seguenti: « interventi di cui al comma 1, lettera b)»;

2) sostituire le parole: «risorse autorizzate dalle lettere a) e b)», con le seguenti: «risorse autorizzate dalla lettera b)»;

13.9

CIOFFI, SCIBONA, BOTTICI, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

13.10

CROSIO, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini del finanziamento del progetto approvato con la delibera CIPE n. 33 del 13 maggio 2010, è autorizzato un contributo venticinquennale di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

13.11

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTA

Al comma 2; terzo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2014», con le seguenti: «30 aprile 2014».

13.12

PUGLIA

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-ter. Al fine di garantire l'effettiva integrazione, interoperabilità e interconnessione tra le diverse reti di trasporto, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i mezzi acquistati per il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari, nonché della flotta marittima, fluviale e lacuale, destinati al trasporto pubblico locale, devono essere attrezzati per il servizio di trasporto biciclette.

2-quater. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano a quanto previsto al comma 1.».

Conseguentemente, nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e disposizioni di semplificazione in materia di intermodalità».

13.13

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTA

Al comma 3, dopo le parole: «ove necessario», inserire le seguenti: «e subordinatamente alla effettiva erogazione dei fondi all'ente appaltante.».

13.14

CIOFFI, SCIBONA

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sopprimere i commi 5 e 6.

13.15

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTA

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «immediatamente cantierabili», inserire le seguenti: «, idonei a garantire il minor tempo di ritorno dell'investimento,».

13.16

ARRIGONI, CROSIO, CONSIGLIO, BELLOT

Al comma 4, sostituire le parole: « al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici con i Paesi dell'Unione Europea, da sottoporre al CIPE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Regioni interessate», con le seguenti: «ad interventi di contrasto al rischio idrogeologico e di prevenzione dei rischi da calamità naturali, sul territorio nazionale, da sottoporre al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da parte delle regioni interessate».

Conseguentemente, sopprimere le parole da: «1/ CIPE assegna, a valere sulle risorse rese disponibili ai sensi del presente comma» fino alla fine del comma.

13.17

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTA

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «e a rendere», con le seguenti: «per rendere».

Conseguentemente, al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «e a rendere», con le seguenti: «per rendere».

13.18

SCIBONA, CIOFFI, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «sentite le Regioni interessate», con le seguenti: «d'intesa con le Regioni interessate e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

13.19

SCIBONA, CIOFFI, GIROTTA, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «sentite le Regioni interessate» aggiungere, in fine le seguenti: «e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

13.20

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE, VILLARI

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano alle Autorità Portuali commissariate nel corso degli ultimi due anni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, che hanno predisposto una programmazione di opere infrastrutturali strategiche per un'importo superiore a 5 milioni di euro».

13.21

VILLARI

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano alle Autorità Portuali commissariate nel corso degli ultimi due anni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno predisposto una programmazione di opere infrastrutturali strategiche per un importo superiore a 5 milioni di euro».

13.22

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All'articolo 4 del D.P.R. 28 maggio 2009, n. 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Con regolamento dell'Autorità portuale si provvede all'adeguamento dell'ammontare delle tasse e dei diritti marittimi come disciplinati nella vigente legislazione e nel presente regolamento, sulla base dei parametri di cui al comma 2.''.

5-ter. Al fine di conseguire l'obiettivo dell'autonomo finanziamento della realizzazione di opere e servizi nei porti, in via sperimentale, per il triennio 2015-2017, con regolamento, l'Autorità portuale può deliberare l'istituzione di una imposta di scopo destinata alla copertura di una quota non superiore al 50 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei servizi e delle opere di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, all'uopo indicando l'aliquota di imposta, l'applicazione di esenzioni e riduzioni in favore di determinate categorie, nonché le modalità di versamento degli importi dovuti. Al termine di ciascun esercizio finanziario, l'Autorità portuale comunica ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze l'ammontare del gettito di cui al presente comma affinché provvedano alla corrispondente riduzione del fondo di cui al suddetto articolo 18-bis. Con decreto dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di monitoraggio sull'attuazione e sui risultati della sperimentazione di cui al presente comma.».

13.23

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni ricomprese nelle aree sottoutilizzate e per accelerare la spesa dei fondi destinate alle aree sottoutilizzate:

a) entro il 30 marzo 2014 le Regioni effettuano una ricognizione sui fabbisogni annui per interventi infrastrutturali, immediatamente cantierabili e finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e oggetto di deliberazione da parte del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitaria finalità strutturale, nonché sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo all'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto

2008, n. 133, può eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 3 dicembre 2010, n. 220;

b) entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della coesione territoriale e di intesa con le Regioni interessate, sono fissati i limiti entro cui la spesa in conto capitale si cui al comma precedente eccedere i limiti del Patto di Stabilità, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle regioni predette alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento;

c) le regioni di cui alla lettera a) possono utilizzare i miglioramenti del saldo programmatico degli enti locali del proprio territorio, rideterminando il proprio obiettivo programmatico, in termini di competenza e di cassa, ai soli fini della spesa da effettuare sulle risorse di cui alla stessa lettera a)».

13.24

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Al comma 6 sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «23 milioni» ed aggiungere, infine, il seguente periodo: «Nell'ambito degli interventi di cui al primo periodo destinati al miglioramento della competitività dei porti italiani ed a valere sulle risorse ivi previste una quota pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 nonché pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 è destinata, al fine di ottemperare alla previsione di cui all'articolo 8, comma 13, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con legge 17 dicembre 2012, n. 221, per far fronte alle spese connesse all'adeguamento ed allo sviluppo del sistema di cui all'articolo 2 comma 1, lettera t-undecies) del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, anche allo scopo di consentire che le informazioni di cui agli articoli 6-ter, comma 2, e 9-bis del citato decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 196, in possesso dell'Amministrazione di cui all'articolo 2 comma 1 lettera m) del medesimo decreto, limitatamente alle informazioni relative alle navi presenti nella propria circoscrizione portuale e nella rada adiacente ed alle navi dirette verso le medesime aree, possano essere rese disponibili alle Autorità Portuali, con modalità che la citata Amministrazione stabilisce attraverso le previsioni di cui all'articolo 34, comma 46, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221».

Al comma 7, dopo le parole: «e 6» inserire le seguenti: «, ad esclusione di quelle di cui all'ultimo periodo».

13.25

BOTTICI

Sopprimere il comma 6-bis.

13.26

SUSTA

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le misure dei canoni cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, devono intendersi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2007 unicamente alle concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi per oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate a partire da tale data».

13.27

SCIBONA, CIOFFI, CASTALDI

Sopprimere il comma 7-bis.

13.28

SCIBONA, CIOFFI, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: «per la realizzazione dell'opera,» inserire le seguenti: «ad eccezione di quelle localizzate nelle aree individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n. 183,».

13.29

SCIBONA, CIOFFI, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 7-bis, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Tale indennizzo spetta esclusivamente alle imprese che hanno subito danni accertati con sentenza passata in giudicato».

13.30

SCIBONA, CIOFFI, GIROTTA, CASTALDI

Al comma 7-bis, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Può altresì richiedere indennizzo chiunque sia stato danneggiato in conseguenza dei delitti non colpiti di cui al periodo precedente.».

13.31

SCIBONA, CIOFFI, GIROTTA, CASTALDI

Al comma 7-bis, terzo periodo, sostituire le parole da: «del fondo speciale» fino alla fine del comma con le seguenti: «con corrispondente riduzione per gli anni 2014 e 2015 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.».

13.32

SCIBONA, CIOFFI, GIROTTA, CASTALDI

Dopo il comma 7-bis, inserire il seguente:

«7-ter. All'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i commi 1 e 2 sono abrogati.».

13.33

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Sopprimere il comma 8.

13.34

CROSIO, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

*«8-bis. Per le finalità di cui al comma 8-ter, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 70 milioni di euro per l'anno 2015 e 160 milioni di euro per l'anno 2016. Ai fini della ripartizione delle risorse, ai sensi del comma 8-*quater* del medesimo articolo 18, gli enti locali presentano*

alle regioni i progetti esecutivi degli interventi immediatamente cantierabili entro il 28 febbraio di ciascun anno e le regioni presentano le graduatorie al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo di ciascun anno che, con apposito decreto, da emanare entro il 15 aprile di ciascun anno, provvede all'assegnazione delle risorse agli enti locali. L'affidamento dei lavori ai sensi del comma 8-*quater* del citato articolo 18, deve avvenire entro i 4 mesi successivi dall'assegnazione delle risorse.

8-*ter*. All'onere derivante dal comma 8-*bis*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014, 70 milioni di euro per l'anno 2015 e 160 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 10 milioni per l'anno 2014, 20 milioni per l'anno 2015 e 20 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 10 milioni per l'anno 2014, 30 milioni per l'anno 2015 e 30 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 10 milioni per l'anno 2014, 10 milioni per l'anno 2015 e 10 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 10 milioni per l'anno 2015 e 100 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.35

CROSIO, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. Per le finalità di cui al comma 9, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 70 milioni di euro per l'anno 2015 e 160 milioni di euro per l'anno 2016. Possono accedere al finanziamento anche i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.

8-*ter*. All'onere derivante dal comma 8-*bis*, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2014, 70 milioni di euro per l'anno 2015 e 160 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 10 milioni per l'anno 2014, 20 milioni per l'anno 2015 e 20 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno; quanto a 10 milioni per l'anno 2014, 30 milioni per l'anno 2015 e 30 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; quanto a 10 milioni per l'anno 2014, 10 milioni per l'anno 2015 e 10 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; quanto a 10 milioni per l'anno 2015 e 100 milioni per l'anno 2016 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

13.36

BELLOT, CONSIGLIO

Sopprimere il comma 9.

13.37

BELLOT, CONSIGLIO

Al comma 9, dopo le parole: «Comune di Napoli», aggiungere le seguenti: «per il solo esercizio 2014».

13.38

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Al fine di favorire il recupero e la riqualificazione delle facciate e delle parti comuni degli edifici privati dei centri storici o di aree di particolare pregio, presso il Ministero per beni culturali e ambientali è istituito un apposito Fondo con una dotazione annuale di 250 milioni di euro per il triennio 2014-2016.

9-ter. Hanno accesso ai finanziamenti gli interventi finalizzati al recupero delle facciate degli edifici che insistono nei centri storici, nelle "zone omogenee A" interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, nonché in eventuali ulteriori aree individuate dai comuni.

9-quater. I contributi, erogati dal Comune, coprono fino al 100 per cento dei costi per i lavori e spese tecniche, relativamente agli interventi di cui al comma *9-bis*. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per beni culturali e ambientali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale a favore dei comuni delle risorse del fondo di cui al comma *9-bis*.

9-quinquies. I contributi di cui ai presenti commi, non sono cumulabili con le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie previste dalla normativa nazionale.

9-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana disposizioni al fine di modificare la misura del Prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura pari a 250 milioni di euro per ciascun anno del triennio».

13.39

BELLOT, CONSIGLIO

Sopprimere il comma 9-bis.

13.40

BELLOT, CONSIGLIO

Sostituire il comma 9-bis con il seguente:

«*9-bis.* Al fine di assicurare le condizioni di sicurezza del servizio pubblico ferroviario sulla tratta Padova-Calalzo, le risorse statali impegnate per la realizzazione della tratta ferroviaria Stazione centrale FS di Salerno – Stadio Arechi e non utilizzate sono impegnate, nel limite massimo di 5 milioni di euro per la manutenzione delle rete infrastrutturale della tratta Padova Calalzo».

13.41

BELLOT, CONSIGLIO

Al comma 9-bis, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: »2 milioni».

13.42

BELLOT, CONSIGLIO

Dopo il comma 9-bis, inserire il seguente:

«9-ter. Sono altresì autorizzati a contrarre mutui necessari per il perfezionamento dei finanziamenti di propria competenza, sempre in deroga agli articoli 243-bis, comma 8, lettera g), e comma 9, lettera d), e 243-ter del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, anche i Comuni che abbiano già approvato alla data del 1° gennaio 2014 il progetto esecutivo di opere di pubblica utilità e di valenza strategica per il rilancio del Paese».

13.43

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 10, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 3, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: ”Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori, o dei cottimisti, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite”».

Conseguentemente, alla lettera b), sostituire il capoverso «3-bis» con il seguente:

«3-bis. È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura».

13.44

CONSIGLIO, BELLOT

Al comma 10, aggiungere la seguente lettera:

«c) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

’’3-*ter*. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 3-*bis* l’appaltatore è esonerato dagli obblighi relativi alla responsabilità solidale, di cui all’attuale normativa di legge, per il pagamento delle retribuzioni e dei contributi, assistenziali e previdenziali, nei confronti del subappaltatore’’».

13.45

CIOFFI

Dopo il comma 10, inserire i seguenti.:

«10-*bis*. Al del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 161, dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente:

’’1-*quinquies*. Nell’ambito del programma di cui al comma 1, il documento di economia e finanza individua l’elenco delle opere infrastrutturali di impatto significativo sotto il profilo socio-economico, ambientale o dell’assetto del territorio, sulle quali attivare la procedura di consultazione pubblica di cui all’articolo 162-*bis*’’.

b) dopo l’articolo 162, è inserito il seguente:

’’Art. 162-*bis*. – (*Consultazione pubblica*). – 1. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali di rilevante impatto ambientale, sociale ed economico, al fine di individuare le soluzioni ottimali e di promuovere l’accettazione sociale da parte delle collettività locali interessate dalla realizzazione dell’opera, si procede alla consultazione pubblica secondo la disciplina prevista dal presente articolo.

2. Oltre alle opere inserite nell’elenco di cui all’articolo 161, comma 1-*quinquies*, sono sottoposte alla procedura di consultazione pubblica le infrastrutture, qualora ne facciano richiesta il soggetto aggiudicatario, ovvero il promotore di cui all’articolo 175, ovvero un consiglio regionale, ovvero un numero di consigli comunali o provinciali rappresentativi di almeno 150.000 abitanti, ovvero 50.000 cittadini residenti nel comune o nei comuni interessati.

3. In ogni caso sono da intendersi sottoposte alla disciplina di cui al comma 2 le opere, ricomprese nell’elenco di cui al comma 4, il cui valore sia superiore all’importo di 100 milioni di euro.

4. Al fine di garantire la sicurezza e l’integrazione dei sistemi a rete, la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture e degli impianti strategici a iniziativa privata, costituiscono attività di preminente interesse nazionale e

sono sottoposte alla disciplina di cui al presente articolo, gli interventi, il cui valore di investimento è superiore a 100 milioni di euro, aventi ad oggetto:

- a) la creazione o l'allargamento di autostrade e di superstrade a doppia corsia;
- b) la costruzione di linee ferroviarie;
- c) la costruzione o l'allargamento di vie navigabili;
- d) la costruzione, l'allargamento o il prolungamento di aree e di piste aeroportuali;
- e) la costruzione o l'estensione di infrastrutture portuali;
- f) la costruzione di infrastrutture elettriche;
- g) la costruzione, l'ammodernamento o la riconversione di centrali elettriche;
- h) la costruzione di gasdotti, di oleodotti o di piattaforme di gas di petrolio liquefatto (GPL) o di impianti di stoccaggio;
- i) la costruzione o l'ammodernamento di reti e di impianti di comunicazioni elettroniche, ad esclusione delle reti a banda larga e a banda ultralarga che rimangono regolate dalla disciplina speciale;
- l) la costruzione di impianti di trattamento o di smaltimento dei rifiuti.

5. La consultazione pubblica è avviata e diretta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal Provveditore interregionale per le opere pubbliche competente per territorio, in coordinamento con il Prefetto titolare della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia capoluogo della Regione interessata e si svolge secondo un programma preventivamente definito e reso pubblico. In caso di opere che insistono sul territorio di più Regioni, il Provveditore interregionale si avvale di una struttura di supporto costituita da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, uno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, uno dello Sviluppo economico. Ai componenti della struttura di supporto di cui al precedente periodo non spetta alcun compenso, indennità o gettone di presenza per la partecipazione ai lavori dell'organismo medesimo.

6. La consultazione pubblica si svolge nella fase iniziale dell'iter di individuazione delle caratteristiche dell'infrastruttura e ha per oggetto, di regola, lo studio di fattibilità dell'opera. Se la consultazione pubblica è attivata su un'opera già dotata di progetto preliminare, il procedimento è avviato prima della convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 165, comma 4. La consultazione pubblica non può essere attivata su opere infrastrutturali dotate di progettazione, già approvata, di livello di approfondimento superiore al preliminare.

7. La procedura di consultazione si svolge in modo tale da assicurare la completa e tempestiva informazione sull'intervento e costituisce lo strumento attraverso il quale è preliminarmente verificata la percorribilità della scelta realizzativa e del grado di accettazione dell'opera da parte

delle collettività interessate. Nell'ambito della procedura di consultazione, possono essere richieste informazioni aggiuntive sull'opera infrastrutturale e segnalate criticità in ordine allo studio di fattibilità o al progetto preliminare sulla base anche di motivate ipotesi alternative, sia progettuali che di localizzazione.

8. La consultazione ha durata predefinita, comunque non superiore ai centottanta giorni e si chiude con l'approvazione e la pubblicazione del documento conclusivo di cui al comma 8 sul sito informatico istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

9. Il soggetto decisore pubblico, ferma restando la sua autonomia nella scelta tra le diverse opzioni tecniche, adotta la propria decisione tenendo conto dei risultati derivanti dalla attività di consultazione dei soggetti interessati.

10. La consultazione pubblica è condotta sul territorio, individuando le metodologie più idonee e assicurando che tutte le amministrazioni che hanno poteri decisionali e autorizzatori sull'opera partecipino alle varie fasi del procedimento di consultazione. Al termine del procedimento di consultazione pubblica, il Provveditore interregionale per le opere pubbliche in coordinamento con il Prefetto predispone un documento conclusivo nel quale è riportata una descrizione della consultazione svolta e delle ipotesi alternative emerse. In particolare, il documento contiene una relazione sugli esiti della consultazione e sul grado di consenso raggiunto. Il documento può, altresì, contenere una proposta in merito alla istituzione di un meccanismo permanente di comunicazione e dialogo pubblico, nonché di patti a valenza territoriale, che accompagnino l'intervento anche nelle fasi successive di progettazione e realizzazione. Il documento è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Entro tre mesi dalla pubblicazione del documento di cui al presente comma, il proponente dichiara pubblicamente se intende:

- a) rinunciare al progetto o presentarne uno alternativo;
- b) proporre modifiche al progetto, indicando quelle che intende realizzare;
- c) sostenere il medesimo progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico, argomentando le ragioni di tale scelta.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro della pubblica amministrazione sono ulteriormente definite le modalità e i tempi di svolgimento della consultazione pubblica e di redazione del documento conclusivo.'';

10-ter. La procedura di cui all'articolo 162-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applica comunque alle opere il cui valore sia superiore all'importo di 100 milioni di euro per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, non sia stata ancora aggiudicata la gara per l'esecuzione delle medesime.».

13.46

CROSIO, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "assegnando comunque quote di riserva e criteri di premialità correlati alla sostenibilità ambientale nel proprio territorio, alla tutela del lavoro e dei lavoratori ed alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche"».

13.47

CROSIO, ARRIGONI, CONSIGLIO, BELLOT

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 1-ter, dopo le parole "di coinvolgimento delle" sono aggiunte le seguenti: "imprese residenti nelle regioni e nei territori nei quali sono localizzati gli investimenti, con particolare attenzione alle", e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano lo motivazione circa l'eventuale mancato coinvolgimento delle imprese di cui al precedente periodo"».

13.48

CIOFFI, SCIBONA

*Sopprimere il comma 11.***13.49**

D'ALÌ

Al comma 11, dopo le parole: «a tutti i contratti di appalto» e prima delle parole: «aventi ad oggetto opere pubbliche», inserire le seguenti: «e di affidamento a contraente generale».

13.50

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:

«11-ter. Al fine del completamento degli schemi idrici del Mezzogiorno il soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati dall'articolo 2, comma 257, della legge n. 244 del 2007».

13.51

ZELLER, BERGER, PALERMO

Dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:

«11-ter. Dopo l'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aggiunto il seguente:

''Art. 41-bis. All'imprenditore iscritto nell'albo nazionale degli auto-trasportatori di cose per conto terzi, che abbia ottenuto apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 41 della presente legge, è consentita anche l'effettuazione di trasporti di cose in conto proprio, senza il rilascio di apposita licenza''».

13.52

ZELLER, BERGER, PALERMO

Dopo il comma 11-bis, inserire il seguente:

«11-ter. All'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

''2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 143, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dal terzo periodo fino alla fine del comma, si applicano anche alle concessioni di lavori pubblici già affidate''».

13.53

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:

«11-ter. Al fine di razionalizzare i costi della spesa pubblica, considerata la particolare rilevanza economica sociale e della protezione civile nella gestione delle dighe per l'approvvigionamento idrico nelle Regioni Meridionali, rivestita dalle funzioni in capo del ex Eipli, decorsi i termini di trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 21, comma 11 della legge 6 dicembre 2011, n. 201 in seguito all'adozione e per effetto delle misure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai sensi delle disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, articolo 15, comma 1 trasformato in "Agenzia idrica Puglia, Lucania ed Irpinia costituita ai sensi del decreto legislativo n. 300 del 1999, n. 8", entro 180 giorni dalle misure di cui all'articolo 1, comma 72 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono trasferite tutte le funzioni e tutti i rapporti attivi e passivi e risorse umane al nuovo soggetto giuridico. Inoltre al fine del completamento degli schemi idrici del mezzogiorno "Il Soggetto giuridico sopraindicato è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali autorizzati dall'articolo 2, comma 257 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale per il completamento degli schemi idrici del mezzogiorno della legge Obiettivo 21 dicembre 2001, n. 443"».

13.54

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 11-bis, aggiungere il seguente:

«11-ter. Il soggetto giuridico di cui all'articolo 1 comma 72 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'articolo 2, comma 254, della legge n. 244 del 2007 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale di cui alla legge Obiettivo n. 443 del 2001».

13.55

MILO, PELINO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE, SCIASCIA

Sopprimere il comma 13.

13.56

CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, SANTANGELO

Sostituire il comma 13 con i seguenti:

«13. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 19, 19-*bis*, 19-*ter* e 20 sono abrogati.

13-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

''4. L'Autorità d'ambito, al fine della predisposizione del Piano finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera *d*), determina la tariffa di base, nell'osservanza delle disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 2, comunicandola all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare''.

13-*ter*. le funzioni di regolazione e di controllo dei servizi idrici vengono attribuite al Ministero dell'ambiente, che con apposito decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce il metodo per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato nel rispetto dell'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

13.57

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTI, CASTALDI

Dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-*bis*. Al fine di assicurare la massima trasparenza e qualità delle designazioni dei componenti delle autorità amministrative indipendenti, rafforzando altresì i requisiti di professionalità e onorabilità, a decorrere dallo giugno 2014, per i componenti delle medesime autorità si applica una procedura di designazione unica di cui al comma 13-*ter*.

13-*ter*. Possono essere designati membri delle Autorità soltanto i soggetti che abbiano partecipato alla procedura di evidenza pubblica avviata con la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di un apposito bando in cui sono indicati i criteri di selezione redatti da un'apposita Commissione istituita, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, presso la Presidenza del Consiglio, composta da cinque membri, di cui tre appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione, di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia giuridica ed economica, scelti, su designazione del Presidente del Consiglio, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei compo-

menti, e nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Nell'elaborazione dei criteri di selezione la Commissione dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

- comprovata professionalità ed esperienza nelle materie di competenza della singola autorità e nei settori vigilati dalla medesima autorità;
- buona conoscenza ed esperienza delle politiche di concorrenza per il mercato nell'Unione europea, nonché di politiche di tutela del consumatore;
- esperienza pratica riguardante l'applicazione e il rispetto della normativa di riferimento di ogni singola autorità, preferibilmente acquisita in grandi organizzazioni del settore pubblico o privato;
- esperienza nella valutazione dell'impatto delle politiche nazionali e comunitarie nel settore vigilato dalla singola autorità sui cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione;
- autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base della reputazione, dei risultati conseguiti nei ruoli in precedenza ricoperti nel settore pubblico o privato e della riconoscibilità nei settori di riferimento;
- competenze direttive necessarie per gestire gruppi altamente specializzati di esperti nelle materie di riferimento e il relativo bilancio, nonché per rapportarsi con una comunità diversificata di portatori di interessi;
- capacità di agire con la necessaria indipendenza;
- buona conoscenza della lingua inglese, necessaria per le esigenze di studio ed approfondimento delle materie di competenza e per la comunicazione interistituzionale.

La Commissione procede allo svolgimento di un'istruttoria di carattere qualitativo e attitudinale dei potenziali candidati sulla base delle candidature pervenute. La Commissione opera con autonomia di giudizio ed esamina i curriculum dei candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'elenco dei candidati selezionati, il relativo curriculum e i verbali di eventuali ulteriori colloqui intercorsi con i candidati sono pubblicati nel sito della Presidenza del Consiglio.

13-quater. Resta fermo che non possono essere nominati componenti coloro che nell'anno precedente alla nomina hanno ricoperto incarichi elettivi politici o che, in relazione alle cariche assunte nell'anno precedente alla nomina nelle imprese regolate o vigilate, permangono portatori di interessi in conflitto con l'esercizio della funzione di regolazione o di vigilanza, nonché coloro che sono stati componenti del Collegio di altra Autorità indipendente. Restano ferme altresì le incompatibilità per i titolari di cariche di Governo previste dalla normativa vigente.

13-quinquies. Le designazioni effettuate dal Presidente del Consiglio, sulla base dell'istruttoria predisposta dalla Commissione, sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni procedono prima dell'a-

dozione del parere all'audizione delle persone designate, con eventuale esame in pubblico dibattito.

13-*sexies*. I componenti delle Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del Presidente o di un membro delle Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorità, la loro Durata in carica e la non rinnovabilità del mandato.

13-*septies*. Per l'intera durata dell'incarico i componenti delle Autorità non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici, né avere interessi nelle imprese operanti nei settori di competenza delle Autorità. All'atto di accettazione della nomina, i componenti delle Autorità sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe, se dipendenti di pubbliche amministrazioni.

13-*octies*. Nell'anno successivo alla cessazione dall'incarico, i componenti delle Autorità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con imprese nei cui confronti sono state adottate misure regolatorie specifiche o aperte istruttorie di vigilanza dell'Autorità presso cui hanno svolto il mandato, né esercitarvi funzioni societarie. La violazione di tale divieto è punita, ferma restando la responsabilità penale ove il fatto costituisca reato, con una sanzione pecuniaria pari nel minimo a 25.000 euro e nel massimo alla maggiore somma tra 250.000 euro e l'importo del corrispettivo percepito.

13-*nonies*. Le disposizioni di cui ai commi da 13-*bis* a 13-*octies* si applicano alle seguenti Autorità indipendenti:

- a) alle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità;
 - b) all'Autorità di regolazione dei trasporti;
 - c) alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB);
 - d) all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM);
 - e) all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP);
 - f) alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;
 - g) all'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni (AGCOM);
 - h) al Garante per la protezione dei dati personali;
 - i) all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);
 - l) alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit);
 - m) alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP)».
-

13.58

CROSIO, STUCCHI, CONSIGLIO, BELLOT

Sopprimere i commi 14 e 15.

13.59

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Sopprimere il comma 14.

13.60

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTA, CASTALDI

Al comma 14, sostituire le parole da: «procedure» a: «trasparenti e» con le seguenti: «procedure a evidenza pubblica di scelta del beneficiario».

13.61

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTA, CASTALDI

Al comma 14 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro la medesima data di cui al periodo precedente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, sentiti l’Autorità di regolazione dei trasporti e l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, disciplina gli effetti del mancato rispetto delle Linee guida di cui al presente comma».

13.62

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Sopprimere il comma 15.

13.63

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTA, CASTALDI

Al comma 15-bis, secondo periodo, dopo le parole: «diurni e notturni» inserire le seguenti: «della previsione di parametri di pagamento».

rapportati all'efficienza sonora degli aeromobili e non al tonnellaggio degli stessi».

13.64

CIOFFI, SCIBONA, GIROTTO, CASTALDI

Al comma 15-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce che il gettito dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili sia effettivamente destinato in via prevalente al sostegno del costo degli interventi necessari per il risanamento e il disinquinamento acustico e all'indennizzo delle popolazioni residenti nelle zone dell'intorno aeroportuale».

13.65

BIGNAMI, BERTOROTTA, BOCCHINO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASALETTO, LUCIDI, MANGILI, MOLINARI, CIOFFI, PUGLIA, GIARRUSSO, GAETTI, ORELLANA, MARTON, CRIMI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO

Dopo il comma 15-bis, inserire il seguente:

«15-ter. Al fine di prevenire e contrastare le attività delle associazioni criminali di tipo mafioso nell'ambito dell'Expo Milano 2015, il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, con proprio decreto da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia presso l'aeroporto di Milano-Malpensa».

13.66

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Sopprimere il comma 16.

13.67

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Sopprimere il comma 17.

13.68

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Sopprimere il comma 18.

13.69

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Sopprimere il comma 19.

13.70

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, CIOFFI

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. Per l'anno 2014 le indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo concorrono alla formazione del reddito ai fini contributivi e alla determinazione della retribuzione pensionabile nella misura del 50 per cento del loro ammontare».

13.71

CIOFFI, CATALFO, SCIBONA

Al comma 19, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le medesime indennità di cui al periodo precedente non concorrono alla determinazione della retribuzione pensionabile».

13.72

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Sopprimere il comma 20.

13.73

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Sopprimere il comma 21.

13.74

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Sopprimere il comma 22.

13.74-bis

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Sopprimere il comma 23.

13.75 (testo 2)

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Al fine di agevolare il percorso formativo di giovani studenti iscritti presso Istituti universitari aventi sede al di fuori della regione di residenza del nucleo familiare, presso lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 finalizzato all'acquisto di biglietti per il trasporto necessari allo studente per raggiungere, dal luogo di residenza del nucleo familiare, la località ove è ubicata l'università frequentata e viceversa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono dettate le misure attuative della presente disposizione. All'onere derivante dal presente comma si provvede a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito pre-

visionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

13.75

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Al fine di agevolare il percorso formativo di giovani studenti iscritti presso Istituti universitari aventi sede al di fuori della regione di residenza del nucleo familiare, presso lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 finalizzato all'acquisto di biglietti aerei necessari allo studente per raggiungere, dal luogo di residenza del nucleo familiare, la località ove è ubicata l'università frequentata e viceversa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono dettate le misure attuative della presente disposizione. All'onere derivante dal presente comma si provvede a decorrere dall'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

13.76

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

«23-bis. Anche al fine di dare seguito all'ordine del giorno 9/1865-A/69, accolto alla Camera dei deputati dal Governo in sede di approvazione della legge 30 dicembre 2013, n. 147, sostituire l'ultimo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con il seguente: "Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti all'ex Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n.

488, nonché al personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto. Con regolamento da emanare entro il 31 marzo 2014, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le relative misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti»».

13.77

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-bis. I lavoratori dipendenti o autonomi che non hanno maturato i requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, o i loro superstiti, possono chiedere, a domanda, la restituzione dei contributi previdenziali versati alle casse previdenziali. Il diritto a presentare la domanda di cui al precedente periodo decorre a partire dal compimento del requisito anagrafico per accedere alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o dal momento del decesso, a condizione che non spetti alcun trattamento pensionistico a carico di casse di previdenza pubbliche o private, ovvero un'indennità per morte. Il diritto alla restituzione, su domanda, dei contributi previdenziali versati spetta anche al lavoratore che, pur essendo inabile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, non possieda i requisiti di assicurazione e di contribuzione per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'articolo 4 della citata legge n. 222 del 1984. I contributi restituiti ai sensi dei periodi precedenti sono rivalutati annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

23-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 23-bis, si provvede impiegando, a decorrere all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, quota parte dei maggiori risparmi conseguiti, rispetto a quanto preventivato all'atto dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, derivati dall'articolo 24 del predetto decreto-legge, ed accertati annualmente con provvedimento del Presidente dell'Inps».

13.78

DE PETRIS, BAROZZINO, GAMBARO

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:

”10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore e alla lavoratrice l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:

a) risultare non occupati al gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo o avere sottoscritto entro il 31 dicembre 2011 accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;

b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto;”.

23-ter. Agli oneri derivanti dal comma 23-bis si provvede impiegando, a decorrere dal marzo 2014, i maggiori risparmi, rispetto a quanto preventivato all'atto dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, derivati dall'articolo 24 del predetto decreto-legge, ed accertati annualmente con provvedimento dell'Inps».

13.79

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

«23-bis. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

”Art. 3. - (*Ordinamento degli enti*). – 1. L'ordinamento degli enti pubblici di cui al presente decreto è determinato dai regolamenti previsti dal comma 2 dell'articolo 1 in conformità ai criteri di carattere generale di cui al presente articolo.

2. Sono organi degli enti:

- a) il consiglio di amministrazione;
- b) il consiglio di strategia e vigilanza;
- c) il consiglio dei sindaci;
- d) il direttore generale.

3. Il consiglio di amministrazione, vertice gestionale dell'ente, delibera ogni triennio il piano industriale e ogni anno il piano di *performance* di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, i criteri generali dei

piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo e il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e funzionamento; delibera il regolamento organico del personale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, nonché l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica, i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità e i regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di strategia e vigilanza una relazione sull'attività svolta, con particolare riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario, nonché qualsiasi altra relazione richiesta dal medesimo consiglio di strategia e vigilanza. Il consiglio di amministrazione esercita inoltre ogni altra funzione di natura gestionale che non è compresa nella sfera di competenza degli altri organi dell'ente. Il consiglio di amministrazione è composto da cinque membri e può conferire deleghe ai suoi componenti. Il consiglio di amministrazione elegge al proprio interno il presidente dell'ente con funzione di rappresentanza legale dell'Istituto. Il presidente del consiglio di amministrazione assiste alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti del consiglio di amministrazione possono assistere alle sedute del consiglio di strategia e vigilanza e sono scelti in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'ente. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia, e delle finanze, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione della proposta di nomina, e del consiglio di strategia e vigilanza. In caso di mancata espressione dei pareri nei citati termini il Consiglio dei ministri può comunque procedere alla nomina con provvedimento motivato. I componenti del consiglio di amministrazione non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o altri incarichi all'interno dell'ente di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

4. Il consiglio di strategia e vigilanza, organo di indirizzo politico-amministrativo dell'ente, individua le linee di indirizzo generale dell'ente; elegge, tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti, il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale determina gli obiettivi strategici pluriennali e approva il bilancio preventivo, il rendiconto generale e la relazione sulla *performance* prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché i piani pluriennali.

nali e i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento predisposti dal consiglio di amministrazione, verificandone i risultati; in caso di discordanza e di mancata composizione tra i due organi in materia di approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto generale, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede all'approvazione definitiva; esprime parere sulla nomina del Presidente dell'ente e presenta alle Camere una relazione di valutazione sulla coerenza degli indirizzi gestionali attribuiti al presidente dell'ente e al medesimo consiglio di strategia e vigilanza; approva il proprio regolamento interno nonché le modalità e le strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse; approva, su proposta del consiglio di amministrazione, il regolamento di contabilità e il regolamento di organizzazione dell'ente. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal consiglio di amministrazione, d'intesa con il consiglio di strategia e vigilanza. Il consiglio di strategia e vigilanza è composto da quattordici membri, dei quali sette in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sette in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro privati e pubblici e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il consiglio dell'INAIL è integrato da un rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. I componenti devono avere specifiche competenza ed esperienza maturate in posizioni di responsabilità e non devono ricoprire o avere ricoperto negli ultimi tre anni incarichi pubblici eletti vi. La loro nomina è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di designazioni delle confederazioni e delle organizzazioni di cui al presente comma. I componenti del consiglio di strategia e vigilanza non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o altri incarichi all'interno dell'ente di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4 è comprovato da un apposito curriculum del singolo componente dei consigli ivi previsti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di strategia e vigilanza.

6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di strategia e vigilanza, con le procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del consiglio di strategia e vigilanza; ha la responsabilità dell'attività di ge-

stione dell'ente, diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovrintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui al citato articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, e successive modificazioni, e all'articolo 48 della citata legge n. 88 del 1989; conferisce e revoca gli incarichi dirigenziali di livello generale. Il direttore generale è scelto tra i dirigenti generali dell'ente ovvero tra esperti delle discipline attinenti ai compiti dell'ente stesso. La sua durata in carica è definita nel provvedimento di nomina e, di norma, è coincidente con il termine di cui al citato articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, e successive modificazioni.

7. Il collegio dei sindaci, che esercita le funzioni di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile, vigila sulla legittimità e sulla regolarità contabili di tutte le gestioni amministrative dall'ente e, nell'ambito di tale attribuzione, esercita il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e del bilancio dell'ente, sui conti consuntivi e sugli stati patrimoniali. Il collegio dei sindaci è composto da tre membri di cui due in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze. Il collegio dei sindaci nomina al suo interno il proprio presidente. I componenti del collegio dei sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. Il presidente del collegio dei sindaci deve essere iscritto nel registro dei revisori contabili, con specifica esperienza nell'esercizio della funzione in ambito pubblico. I componenti del collegio dei sindaci devono essere dirigenti delle amministrazioni pubbliche rappresentate. I rappresentanti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza. Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il collegio dei sindaci dell'INPS e dell'INAIL sono nominati due membri supplenti.

8. Presso ciascun ente è nominato l'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con il compito di definire il sistema della valutazione della performance, di garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione e di effettuare il monitoraggio complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e dell'integrità dei controlli interni dell'ente. L'organismo indipendente di valutazione è nominato dal consiglio di strategia e vigilanza, sentito il consiglio di amministrazione. Esso è composto da tre membri, di cui uno esterno all'ente, con funzione di presidente, e due provenienti dalla dirigenza di prima e di seconda fascia dell'ente, collocati fuori ruolo. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione devono avere elevate professionalità ed esperienza, maturate nel campo del *management*, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. Essi non possono essere

nominati tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o che hanno rivestito simili cariche nei tre anni precedenti la designazione.

9. Per l'INPS continuano a operare i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse di cui all'articolo 1, primo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il comitato amministratore di cui all'articolo 38 della citata legge n. 88 del 1989 è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, dai componenti del consiglio di amministrazione scelti tra i dirigenti della pubblica amministrazione, integrati da due funzionari dello Stato, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti gli emolumenti omnicomprensivi spettanti al presidente, ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del collegio dei sindaci dell'ente, per l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, nonché il compenso spettante ai componenti del consiglio di strategia e vigilanza''.

23-ter. All'atto della ricostituzione degli organi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, il numero dei rispettivi componenti è rideterminato ai sensi del medesimo articolo 3.

23-quater. Dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, come da ultimo sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve derivare, in ogni caso, una riduzione di spesa rispetto ai relativi oneri sostenuti a legislazione vigente».

13.80

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Al comma 24, sostituire le parole: «popolazione tra 5.000 e 150.000», con le seguenti: «popolazione inferiore ai 5.000».

13.81

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 24, terzo periodo, sostituire le parole: «inferiore a 1 milione di euro e superiore a 5 milioni di euro» con le seguenti: «inferiore a 500.000 euro e superiore a 3 milioni di euro».

13.82

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 25, dopo le parole: «coesione territoriale,» inserire le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.».

13.83

CIOFFI, SCIBONA

Al comma 26, aggiungere, infine, le seguenti parole: «di cui l'80 per cento da destinarsi alle Regioni oggetto degli interventi del Piano di Azione e Coesione.».

13.84

CARIDI

Dopo il comma 28 inserire il seguente:

«29. All'inizio del comma 3 dell'articolo 14-*quater* della legge n.241 del 7 agosto 1990, è inserito il seguente inciso: "Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 3-*quinqüies*".

Al termine del comma 3 dell'articolo 14-*quater* della legge n. 241 del 7 agosto 1990 è aggiunto il seguente comma:

"3-*quinqüies*: Qualora venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale o paesaggistico-territoriale e l'amministrazione procedente, al fine del superamento del dissenso, abbia proceduto ad inserire idonea prescrizione nel provvedimento autorizzatorio con adeguata motivazione, non si applica il procedimento di remissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, previsto al precedente comma 3.

Le precitate disposizioni si applicano altresì ai provvedimenti autorizzatori già rilasciati dall'amministrazione procedente in conformità a quanto previsto al presente comma".

L'articolo 3-*quinqüies* è rinumerato "Art. 3-*sexies*".».

13.85

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:

«28-bis. Una quota pari al 10 per cento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2014 è destinata alla manutenzione delle linee ferroviarie locali e regionali di collegamento tra due o più regioni elencate nell'allegato tecnico 2 "Linee ferroviarie della Rete secondaria" del decreto 21 marzo 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione».

13.86

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 28, inserire i seguenti:

«28-bis. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo istituisce, a titolo di sperimentazione e per la durata di tre anni, con proprio decreto, sentita la Regione Lazio, un Tavolo Tecnico per la valorizzazione dell'area denominata – Ambito meridionale dell'Agro Romano compreso tra le Vie Laurentina e Ardeatina – e delimitata dal decreto dirigenziale di dichiarazione di notevole interesse pubblico del 25 gennaio 2010.

28-ter. Del Tavolo Tecnico di cui al comma precedente fanno parte di diritto il Soprintendente per i beni culturali e paesaggistici e il Soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio o loro delegati. Dei restanti membri, in numero non superiore a otto, quattro sono nominati tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità e esperienza nella tutela del paesaggio e nella valorizzazione dei beni culturali e quattro in rappresentanza delle associazioni portatrici di interessi diffusi operanti sul territorio.

28-quater. Compito del Tavolo Tecnico è la raccolta e la valutazione di proposte innovative per il recupero e la tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico e artistico e di definizione di un progetto integrato per la valorizzazione e il potenziamento dell'attrattività turistica dell'Ambito meridionale dell'Agro Romano. In particolare il Tavolo Tecnico promuove la raccolta di dichiarazioni spontanee d'interesse alla sponsorizzazione per il finanziamento o la realizzazione degli interventi riguardanti i beni culturali, secondo la normativa vigente, e inseribili nei piani triennali di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

28-quinquies. Dall'attuazione delle norme riguardanti il suddetto Tavolo Tecnico non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle relative attività previste si provvede nell'ambito

delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

13.0.1

CONSIGLIO, BELLOT

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che si rende necessaria in considerazione della complessità della materia e che dovrà assicurare, nel rispetto del diritto comunitario, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e riconoscere la specifica e peculiare professionalità e specializzazione delle guide turistiche abilitate in Italia, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionale».

13.0.2

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Misure per favorire l'attrattività turistica in aree sottoposte a particolari vincoli paesaggistici)

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo istituisce, a titolo di sperimentazione e per la durata di tre anni, con proprio decreto, sentita la Regione Lazio, un Tavolo Tecnico per la valorizzazione dell'area denominata – Ambito meridionale dell'Agro Romano compreso tra le Vie Laurentina e Ardeatina – e delimitata dal decreto dirigenziale di dichiarazione di notevole interesse pubblico del 25 gennaio 2010.

2. Del Tavolo Tecnico di cui al comma precedente fanno parte di diritto il Soprintendente per i beni culturali e paesaggistici e il Soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio o loro delegati. Dei restanti membri, in numero non superiore a otto, quattro sono nominati tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità e esperienza nella tutela del paesaggio e nella valorizzazione dei beni cul-

turali e quattro in rappresentanza delle associazioni portatrici di interessi diffusi operanti sul territorio.

3. Compito del Tavolo Tecnico è la raccolta e la valutazione di proposte innovative per il recupero e la tutela del paesaggio e del patrimonio archeologico e artistico e di definizione di un progetto integrato per la valorizzazione e il potenziamento dell'attrattività turistica dell'Ambito meridionale dell'Agro Romano. In particolare il Tavolo Tecnico promuove la raccolta di dichiarazioni spontanee d'interesse alla sponsorizzazione per il finanziamento o la realizzazione degli interventi riguardanti i beni culturali, secondo la normativa vigente, e inseribili nei piani triennali di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

13.0.3

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Contributi all'innovazione tecnologica nei settori marittimo e fluvio-marittimo)

1. Nel quadro della Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale del 14 dicembre 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* europea C 364/9 per le finalità di cui alla sezione 3.2 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'articolo 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234 un contributo non superiore al 20 per cento delle spese d'investimento, progettazione, ingegnerizzazione e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto e sostenute dopo la data della domanda di aiuti all'innovazione, riferite alla realizzazione di progetti innovativi connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, vale a dire prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto allo stato dell'arte dell'industria cantieristica europea e che comportino un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

2. I prodotti o processi innovativi ai sensi del comma 1 possono comprendere miglioramenti nel settore ambientale in termini di qualità e prestazioni, come ad esempio, l'ottimizzazione del consumo carburante, le emissioni dei motori, i rifiuti e la sicurezza. Qualora –l'innovazione possa

comportare l'applicazione di norme adottate dall'Unione europea in materia di tutela ambientale prima che esse entrino in vigore o, in loro assenza, aumentino in ogni caso il livello di protezione ambientale, l'intensità massima dell'aiuto può essere aumentata al 30 per cento.

3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e di trasporti, con proprio decreto, stabilisce le modalità ed i criteri per l'ammissione, la concessione ed erogazione dei benefici di cui al comma 1. A tal fine è autorizzato un contributo di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

4. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88 in favore degli investimenti delle imprese marittime, già approvati dalla Commissione europea con decisione SG (2001) D/285716 del 1° febbraio 2001 ed ove gli stessi siano ritenuti conformi al paragrafo 3.3 della disciplina degli aiuti alla costruzione navale n. C3 64/06 dalla commissione europea, è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente tutti gli accantonamenti della tabella B allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 13-bis.

13-bis.1

MILÒ, PELINO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE, SCIASCIA

Sopprimere l'articolo.

13-bis.2

CROSIO, CONSIGLIO, BELLOT

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis: All'articolo 164, comma 2, del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: ”, se costituito da cose indivisibili,” sono soppresse».

13-bis.0.1

FUCKSIA

Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

«Art. 13-ter.

(Misure di promozione delle PMI per la loro partecipazione all'Expo 2015).

1. Al fine di promuovere le PMI con sede legale esclusivamente in Italia, è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo finalizzato ad agevolare la partecipazione delle suddette imprese all'Expo 2015, con dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2014. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, indica le condizioni e le modalità di accesso a tale Fondo.

2. Le Regioni provvedono ad individuare, nell'ambito del loro territorio, le imprese che hanno titolo all'accesso al Fondo di cui al precedente comma.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 14.**14.1**

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Sopprime l'articolo.

14.2

CONSIGLIO, BELLOT

Sopprimere l'articolo.

14.3

STUCCHI, CONSIGLIO, BELLOT

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

14.4

CATALFO, CASTALDI, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, lettera a), sostituire il quarto periodo con il seguente: «Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alla presente lettera si provvede mediante la soppressione del comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, con conseguente recupero di euro 13 milioni da utilizzare ai fini suddetti per l'anno 2014».

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

14.5

DE PETRIS, GAMBARO

Dopo il comma 1, lettera a) aggiungere le seguenti:

«a-bis) nel triennio 2014-2016, l'INPS e l'INAIL sono autorizzate, in deroga alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 66, comma 11-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad implementare la dotazione organica del personale ispettivo, con assunzioni di personale a tempo indeterminato, a partire dai vincitori di concorso o idonei inseriti in graduatorie in corso di validità, di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza, assistenza sociale, sicurezza e salute, nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 250 milioni di euro per ciascun anno;

a-ter) ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alle lettere a-bis) si provvede riducendo fino alla concorrenza delle risorse ivi indicate, le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di

entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle auto vetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

14.6

BAROZZINO, DE PETRIS, GAMBARO

Dopo il comma 1, lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 11 inserire il seguente:

”11-bis. Per il triennio 2014-2016, l'INPS e l'INAIL possono procedere, per ciascun anno, ad assunzione di personale ispettivo di livello non dirigenziale, con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale ispettivo di livello dirigenziale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.”;».

14.7

BELLOT, CONSIGLIO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

14.8

STUCCHI, CONSIGLIO, BELLOT

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «15 per cento».

14.9

PUGLIA

Al comma 1, sostituire la lettera d) con lo seguente:

«d) le eventuali maggiori entrate rivenienti dall'attuazione delle misure di cui alla lettera a) e i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono versati al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, a valere sul predetto Fondo e nella misura massima di 900 mila euro a partire dall'anno 2014, per una maggiore efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale e per una ottimale organizzazione tesa al contrasto al lavoro sommerso e irregolare, in attesa dell'attuazione dell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 124 del 2004, e al fine di salvaguardare il principio di imparzialità delle ispezioni e dell'autonomia degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, nonché per evitare duplicazione di interventi da parte degli organi stessi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, è utilizzata la banca dati INPS resa idonea per accogliere da ciascuna delle altre amministrazioni, comunicazione dei datori di lavoro sottoposti ad ispezioni, immediatamente dopo le ispezioni stesse. Tale banca dati deve essere resa accessibile a ciascun Ufficio delle amministrazioni interessate, preposto alla vigilanza in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale.

14.10

PETRAGLIA, DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «può introdurre» con le seguenti: «finanzia la realizzazione di una banca dati a cui accedono tutti i funzionari e gli ispettori, prima di iniziare la verifica ispettiva, del Ministero e delle Direzioni del lavoro, dell'INPS, dell'INAIL e degli altri Enti e Autorità che svolgono attività ispettiva, al fine di evitare sovrapposizioni di interventi, realizzando una maggiore efficacia di coordinamento

dell'attività della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ed iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per assicurare efficace ed efficiente adempimento dell'art. 7, comma 2, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106. La gestione della banca dati dell'attività ispettiva è affidata, senza ulteriori oneri di spese aggiuntive, all'INPS. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può introdurre, altresì,».

14.11

DE PETRIS, GAMBARO

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) al fine di prevenire e contrastare le stragi di lavoratori e lavoratrici occupate in nero da imprese inesistenti o che violano le norme in materia di sicurezza e salute, oltreché assicurative e previdenziali, nel triennio 2014-2016 è predisposto un piano di controlli, in particolare nei distretti e siti produttivi ad alta intensità, da parte del personale ispettivo di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e successive modificazioni;

d-ter) per consentire la predisposizione del piano di controlli di cui alla lettera *e*) all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma II inserire il seguente:

''11-*bis*. Per il triennio 2014-2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può procedere, per ciascun anno, ad assunzione di personale ispettivo di livello non dirigenziale, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale ispettivo di livello dirigenziale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La facoltà assunzionale di cui al periodo precedente è riconosciuta anche all'INPS e all'INAIL per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale.'';

d-quater) nel triennio 2014-2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS e l'INAIL possono procedere, in deroga alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 66, comma II-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, a partire dai vincitori di concorso o idonei inseriti in graduatorie in corso di validità, di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza, assistenza sociale, sicurezza e salute,

nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 250 milioni di euro per ciascun anno;».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui alle lettere e), e-bis) ed e-ter) si provvede nei limiti delle risorse derivanti dalle seguenti riduzioni:

a) il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto nella misura di euro 5 milioni per l'anno 2014, 7 milioni per l'anno 2015 e 10,2 milioni a decorrere dall'anno 2016;

b) le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di auto vetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. La presente disposizione non si applica alle auto vetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

14.12

CATALFO, CASTALDI, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, dopo lo lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 124, al fine di assicurare il migliore e più razionale impiego del personale ispettivo di tutti gli organi di vigilanza sul territorio e altresì al fine di evitare duplicazioni di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, vengono istituite e rese attive, entro e non oltre il 31 marzo 2014, la banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

14.13

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 aprile 2001, n. 124, al fine di assicurare il migliore e più razionale impiego del personale ispettivo di tutti gli organi di vigilanza sul territorio e altresì al fine di evitare duplicazioni di interventi da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, vengono istituite e rese attive, entro e non oltre il 31 marzo 2014, la banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e il sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nelle more dell'attivazione della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, gli organi preposti all'attività di vigilanza in materia di lavoro utilizzano i dati predisposti dal sistema informatico dell'INPS».

14.14

CATALFO, CASTALDI, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

Al comma 1, dopo lo lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi en-

tro 60 giorni dalla data di conversione del presente decreto, sono adottate misure volte all'utilizzo prioritario degli importi derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alle lettere *b)* e *c)* finalizzando le risorse medesime alle spese di missione del personale ispettivo ed alla implementazione e razionalizzazione dell'uso del mezzo proprio da parte del personale medesimo».

14.15

PUGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis)* i competenti servizi dell'INPS e dell'INAIL predispongono apposite aree informatiche per l'interscambio di informazioni con le imprese produttrici di software al fine di facilitare, semplificare ed ottimizzare il lavoro di informatizzazione dei sistemi di gestione dei flussi di dati».

14.16

PUGLIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis)* all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo il comma 11 inserire il seguente:

''11-*bis.* Per il triennio 2014-2016, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può procedere, per ciascun anno, ad assunzione di personale ispettivo di livello non dirigenziale, nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cento per cento di quella relativa al personale ispettivo di livello dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio. Stessa facoltà di assunzione di cui al periodo precedente e con gli stessi limiti è riconosciuta anche all'INPS e all'INAIL per l'assunzione di personale a tempo indeterminato di livello non dirigenziale con funzione ispettiva in materia di previdenza e assistenza sociale''».

14.17

CONSIGLIO, BELLOT

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o la sede di assunzione, s'intendono comunque applicabili le disposizioni di cui all'articolo 51, comma S, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, qualora, nel contratto individuale di lavoro, non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi».

14.18

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 3, legge 12 marzo 1999, n. 68, il comma 5 è sostituito dal seguente:

''5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, per il singolo ambito provinciale''».

14.0.1

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni urgenti per il settore agricolo)

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 la lettera *m*) è sostituita dalla seguente:

m) il luogo di origine o di provenienza, da intendersi quale luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

2. All'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo le parole: "società di capitale" sono inserite le seguenti: "escluse le società cooperative".

3. Alla sezione 6 dell'Allegato A al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, le parole: "depositi alimentari" si interpretano nel senso che non sono considerati tali, ai fini di cui al citato decreto, gli stabilimenti utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e dai consorzi agrari per la fornitura di servizi agli imprenditori agricoli.

4. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, dopo le parole: "Il Ministero può altresì avvalersi" inserire le seguenti: "dei soggetti di cui all'articolo 2409-bis, comma 1, del codice civile, e".

5. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis. Alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo non possono aderire soggetti diversi dai soci imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, iscritti nel registro delle imprese.

6. Le Regioni revocano il riconoscimento alle organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo che non provvedono ad adeguare la compagine sociale, ai sensi del precedente comma, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

7. Ai fini dell'applicazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 25 metri cubi ai sensi dell'articolo 14, commi 13-bis e 13-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, ferma restando l'applicazione delle disposizioni ivi richiamate, non sono tenuti agli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto n. 151.

8. All'Allegato 1, punti 27 e 28, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 le parole: "a 50.000 kg" sono sostituite dalle seguenti: "a 250.000 kg".

9. All'articolo 45, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

c) se riguarda un'area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4;

d) se riguarda un'area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per tre l'importo dovuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4. In tal caso non compete l'indennità aggiuntiva di cui all'articolo 40, comma 4.

10. All'articolo 5-bis, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

11. La disposizione di cui al precedente comma 10 si applica anche ai trasferimenti a qualsiasi titolo di terreni agricoli posti in essere in data antecedente la data di entrata in vigore del presente articolo».

14.0.2

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Disposizioni in materia esenzione delle commissioni per i pagamenti con modalità informatiche)

1. A decorrere dalla data di conversione del presente decreto, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, non sono applicate commissioni o spese di gestione, da parte di istituti di credito o società emittenti di strumenti di moneta elettronica, per i pagamenti effettuati attraverso carte di debito o strumenti di pagamento elettronici».

14.03

MILO, CERONI, Eva LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 14-bis.

(Misure per favorire le attività turistico-balneari)

1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 1 legge 4 dicembre 1993 n. 494 ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella

fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.

3. Le aree individuate sono assegnate con diritto di superficie per una durata di 50 anni, con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 5. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

4. L'assegnazione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Il decreto dovrà definire inoltre regole e procedure di partecipazione alla fase di assegnazione, dei soggetti che ne faranno richiesta, fermo restando il diritto di opzione per il concessionario attuale.

5. Le restanti aree, gli arenili con ombreggi, facenti parte della medesima concessione, di cui al comma 1 e che rimangono demanio pubblico, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, saranno oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi, con canone fisso prestabilito con decreto del Ministero dell'economia e finanze, al fine di stimolare gli investimenti per preservare e valorizzare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'economia e Finanze.

7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di superficie delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore minimo pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico e ambientale, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle infrastrutture in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dei beni culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente».

14.0.4

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Disposizione a favore dei beni culturali)*

1. Al fine di garantire continuità di risorse destinate alla spesa per interventi a favore dei beni culturali, è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 4 è sostituito dal seguente:

''4. Una quota del 3 per cento, nel limite di 100 milioni di euro annui, degli stanziamenti annualmente previsti per le infrastrutture e iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali e, nel limite massimo del 5 per cento della predetta quota annuale, alle attività culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni e delle attività culturali''».

14.0.5

MILO, CERONI, EVA LONGO, MALAN, MANDELLI, PERRONE

*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Ricetta medica elettronica)*

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 16, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 i piani di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 novembre 2011, non definiti da accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni e province autonome, sono adottati con decreto del Ministero della salute entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la ricetta medica cartacea per le prescrizioni a carico del SSN e dei SASN, può essere utilizzata solo come promemoria della ricetta elettronica.

3. La ricetta medica priva del numero di ricetta elettronica (NRE), rilasciato secondo quanto previsto dal richiamato decreto ministeriale, e del codice fiscale dell'assistito titolare della prescrizione non ha alcun valore fiscale e non può essere utilizzata per eventuali richieste di rimborso da parte di assicurazioni e sistemi di tutela sanitaria pubblici e privati.

4. A fronte dell'esito negativo dell'invio telematico dei dati il medico il medico segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria e provvede alla compilazione della prescrizione a carico del SSN e dei SASN utilizzando il ricettario ordinario; All'atto dell'utilizzazione da parte dell'assistito la struttura di erogazione dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni di cui alla ricetta cartacea, preleva dal Sistema di accoglienza centrale (SAC) i dati della prestazione da erogare ed il numero di ricetta elettronica.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute emana eventuali provvedimenti integrativi del richiamato decreto ministeriale 2 novembre 2011 entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Le minori spese dovute alla introduzione in tutto il territorio nazionale della ricetta medica elettronica sono individuate ogni sei mesi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e vincolate nel Fondo sanitario nazionale a progetti di manutenzione straordinaria dei sistemi edili ed impiantistici delle strutture ospedaliere».

14.0.6

PUGLIA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Rateizzazione dei contributi non versati)

1. Gli enti o casse, pubbliche e private, che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale predispongono un piano di rateazione dei contributi non versati dai datori di lavoro di almeno 24 mesi fino alla fine dell'anno 2015 e almeno 12 mesi fino alla fine dell'anno 2015. Nel caso di enti o casse private nate da accordi sindacali, la rateazione di cui precedente periodo, non può essere regolata in modo da obbligare le aziende a porre in essere accordi o contratti con soggetti terzi rispetto all'ente o alla cassa stessi».

14.0.7

PUGLIA

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Modifica della legge 27 Dicembre 1997 n. 449)

1. All'articolo 53 della legge 27 Dicembre 1997 n. 449, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

''6-bis. La quota residua dell'indennità di buonuscita maturata dai dipendenti del cessato Ente poste italiane e non percepita dai dipendenti stessi, a far data dal 1 gennaio 2014 è trasformata in trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile''».

BILANCIO (5^a)

Lunedì 17 febbraio 2014

Plenaria**169^a Seduta (notturna)***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(1288) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria, approvato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il presidente AZZOLLINI comunica che è pervenuta la Relazione tecnica aggiornata, che è a disposizione dei senatori. Osserva, inoltre, come l'emendamento 7.17 (testo 2) ulteriormente trasmesso dall'Assemblea risulti adeguatamente coperto, e propone pertanto che la Commissione esprima un parere di nulla osta.

La relatrice CHIAVAROLI (*NCD*) formula quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che:

– la norma di cui all'articolo 3, comma 1-*bis*, non determini oneri aggiuntivi connessi allo svolgimento transitorio, da parte dei dirigenti degli istituti penitenziari, delle funzioni proprie dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna;

– l'articolo 8, che differisce il termine per l'adozione dei decreti attuativi delle misure agevolative in favore delle imprese e delle cooperative sociali che assumono detenuti ed internati, sia compatibile con il meccanismo del tetto di spesa a cui le predette misure risultano vincolate. Rispetto agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.200, 1.0.201, 6.2, 6.10, 6.15, 7.17 e 7.20. Sull'emendamento 6.200 esprime un parere di semplice contrarietà, limitatamente al comma 5-bis. Su tutti i restanti emendamenti, compresa la proposta 7.17 (testo 2), il parere è di nulla osta.»

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta è messa ai voti ed approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1215) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI comunica preliminarmente che l'elenco degli emendamenti inammissibili deve intendersi integrato con la proposta 3.28 identica alla proposta 3.29, già dichiarata inammissibile. Analogamente, segnala il difetto di copertura dell'emendamento 1.50, in analogia con quanto valutato a proposito dell'emendamento 1.49 di analogo contenuto e già segnalato per onerosità.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), su invito della relatrice, ritira i subemendamenti presentati alla proposta del Governo X1.1000.

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento X1.1000 posto in votazione è approvato.

La relatrice ZANONI (*PD*) e il sottosegretario LEGNINI esprimono parere contrario sugli emendamenti 1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 1.9-bis, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.25, 1.26, 1.28, 1.29, 1.30-bis, 1.39, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.46, 1.47, 1.49, 1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.59, 1.60, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.70, 1.0.4 e 1.0.7, già segnalati dal Presidente per difetto di copertura, che vengono quindi respinti dalla Commissione, ad eccezione della proposta 1.39, ritirata dal senatore Fravezzi.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) dichiara di ritirare la proposta 1.1.

L'emendamento 1.2, con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del Governo e previa favorevole dichiarazione di voto dei

senatori CIAMPOLILLO (*M5S*) e MILO (*GAL*), è messo ai voti e risulta non accolto.

Il senatore Luigi MARINO (*PI*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.3, sottolineando le contraddizioni insite nella proroga dell'entrata in vigore di norme introdotte con la legge finanziaria, a pochi giorni di distanza dalla loro approvazione.

Il senatore SANTINI (*PD*) preannuncia un orientamento contrario del proprio Gruppo, in relazione alla complessità della materia ed alla correlata necessità di approfondire le ricadute finanziarie delle nuove norme.

Il sottosegretario LEGNINI ricorda che la disposizione in questione, attinente alla problematica della stabilizzazione dei dipendenti delle amministrazioni regionali, è stata lungamente discussa durante l'esame della legge di stabilità presso l'altro ramo del Parlamento e che il differimento è volto ad approfondire gli effetti a carico dei bilanci regionali delle misure in questione.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) invita ad un supplemento di riflessione sul differimento dell'entrata in vigore delle norme di cui trattasi, anche in considerazione della necessità di garantire continuità al lavoro degli uffici interessati.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) esprime preoccupazione per gli effetti finanziari dell'emendamento 1.3, dal momento che anticipa, a carico dei bilanci regionali, dei costi già differiti dal testo del decreto.

Il PRESIDENTE suggerisce l'accantonamento della proposta per un maggiore approfondimento.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE osserva come l'emendamento 1.5, riformulato in un nuovo testo dai presentatori, non ponga direttamente problemi dal punto di vista della copertura finanziaria, dal momento che la relazione tecnica garantisce l'invarianza di oneri alla corrispondente previsione del testo del decreto.

La RELATRICE e il Rappresentante del GOVERNO esprimono un avviso contrario sull'emendamento.

Preso atto dei pareri espressi, la senatrice BULGARELLI (*M5S*) ritira l'emendamento 1.5 (testo 2) e dichiara di volerlo convertire in ordine del giorno, che il sottosegretario LEGNINI, a nome del Governo, accoglie.

Il sottosegretario LEGNINI rileva come la proposta 1.7 appaia di dubbia portata normativa.

Il senatore SANTINI (*PD*), fatto proprio l'emendamento, lo ritira.

Previo parere contrario della RELATRICE e del Rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge in seguito l'emendamento 1.8.

Su invito della RELATRICE e del sottosegretario LEGNINI, il senatore SPOSETTI (*PD*) ritira l'emendamento 1.10, invitando però l'Esecutivo a fornire con sollecitudine i dati relativi ai contributi finanziari garantiti alla stampa nel corso dell'ultimo decennio. Prima della dichiarazione di ritiro, aggiungono la propria sottoscrizione all'emendamento i senatori Luigi Marino e Ceroni.

Il senatore BROGLIA (*PD*), prende la parola richiamando il proprio emendamento 1.18, già ritirato, per invitare il Governo ad emanare le opportune istruzioni amministrative ai fini di una corretta interpretazione delle norme sull'ammortamento dei mutui concessi al seguito del sisma che ha colpito l'Emilia Romagna. Si associa alla richiesta di chiarimenti il senatore SPOSETTI (*PD*).

Il sottosegretario LEGNINI ribadisce la disponibilità del Governo tanto ad accogliere un eventuale ordine del giorno nel senso indicato, quanto a provvedere con un'interpretazione in via amministrativa nel senso sollecitato dal senatore Broglia.

L'emendamento 1.24, con il parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, risulta accolto.

Il sottosegretario LEGNINI prende la parola sulla proposta 1.27, evidenziando la complessità del tema coinvolto, e chiedendo un breve accantonamento nella prospettiva di individuare una formulazione attenuata dell'emendamento.

Il PRESIDENTE dispone pertanto l'accantonamento dell'emendamento 1.27.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) su conforme invito della RELATRICE e del Rappresentante del GOVERNO, ritira le proposte 1.30 e 1.30-ter.

Analogamente il senatore DEL BARBA (*PD*) ritira l'emendamento 1.32 e il senatore Luigi MARINO (*PI*) il successivo 1.34.

Il PRESIDENTE suggerisce, ai fini di un maggiore approfondimento, l'accantonamento delle proposte 1.35, 1.36, 1.37, 1.38 e 1.38-bis, soprattutto per quanto riguarda i profili di copertura finanziaria delle norme della legge di stabilità modificate.

Conviene la Commissione.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), acquisita la disponibilità rappresentante del Governo a considerare una successiva riformulazione dell'emendamento 1.39 che si proietti su un periodo di tempo più congruo, ritira la proposta medesima.

Previo parere favorevole della relatrice ZANONI (*PD*) e del sottosegretario LEGNINI la Commissione approva l'emendamento 1.42-bis.

Il PRESIDENTE dispone poi l'accantonamento dell'emendamento 1.48 al fine di un ulteriore approfondimento, così come dei successivi emendamenti 1.55, 1.56 e 1.57.

La proposta 1.58 è ritirata dal senatore D'ALÌ (*NCD*) e trasformata in un ordine del giorno, il cui testo consegna al rappresentante del Governo per una valutazione.

Il sottosegretario LEGNINI considera il testo accoglibile, purché l'ultima parte venga resa meno impegnativa in punto di obbligo di risultato, impegnando invece il Governo ad assumere tutte le idonee iniziative al fine di giungere all'allineamento degli importi TARI per il 2014 a quelli dell'anno trascorso.

Il senatore D'ALÌ (*NCD*) accetta la condizione posta dal rappresentante del Governo, e l'ordine del giorno G/1215/17/5 risulta così accolto.

Su invito della relatrice, il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira la proposta 1.61.

L'emendamento 1.64-bis, cui il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) aggiunge la propria firma e sul quale la RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono un avviso favorevole, è approvato dalla Commissione.

La proposta 1.66 è fatta propria e ritirata dal senatore D'ALÌ (*NCD*).

Il PRESIDENTE, attesa la necessità su ulteriori approfondimenti sui profili finanziari, dispone l'accantonamento delle proposte 1.68 e 1.69.

Il sottosegretario LEGNINI prendendo la parola sull'emendamento 1.71 dà parere favorevole purché alla lettera b) si disponga l'abrogazione

del solo quarto periodo del comma 7-bis, così evitando di produrre effetti sul controllo del denaro contante.

Il PRESIDENTE, quale proponente l'emendamento, accetta la riformulazione richiesta dal Governo.

L'emendamento così riformulato in un testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto), con il parere favorevole della RELATRICE, è dunque approvato.

Il PRESIDENTE dispone poi l'accantonamento della proposta 1.0.5, di cui revoca l'inammissibilità per verificarne gli aspetti attuativi.

Il senatore D'ALÌ (NCD) concorda con l'accantonamento, dichiarando di condividere lo spirito della proposta ma di ritenere problematica la tempistica ivi considerata.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 22,05.

**ORDINI DEL GIORNO, EMENDAMENTI E
SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1215**

G/1215/16/5

GIROTTA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1215, impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 1.5 (testo 2).

G/1215/17/5

D'ALÌ

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge «Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali» (AS 1215);

premesso che:

il comma 2 dell'articolo 1 reca una serie di modifiche alla legge di stabilità per l'anno 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147);

in particolare la lettera *d*) del citato comma 2 interviene al comma 573 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 (concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali), fissando in novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge il termine entro il quale gli enti locali, in sede di prima applicazione, possono riproporre una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

considerato che:

in relazione al pagamento della cosiddetta Tari, la cui scadenza è prevista per il 16 giugno, permangono le incertezze fonte di gravi disagi relative al costo effettivo disposto dai Comuni rispetto alla somministrazione del servizio erogato ai cittadini,

impegna il Governo:

a verificare, attraverso i suoi organi di controllo, la corretta imputazione delle voci di spesa delle Amministrazioni comunali nella stretta osservanza dell'assolvimento del servizio relativo alla Tari;

a valutare l'opportunità di sensibilizzare, attraverso fonti normative di primo o secondo livello, le Amministrazioni Comunali a prevedere un sistema di erogazione e riscossione in grado di armonizzare il complesso dei costi sostenuti della TARI rispetto ai servizi erogati anche attraverso la predisposizione di un preventivo propedeutico all'approvazione del bilancio preventivo dell'anno di riferimento da sottoporre alla approvazione dei Consigli comunali entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della tariffa;

a valutare l'opportunità di assumere iniziative affinché per l'anno 2014 l'importo complessivo da corrispondersi dai cittadini per la Tari non sia comunque superiore a quello corrisposto nell'anno 2013.

X1.1000/1

COMAROLI

All'emendamento X1.1000, dopo la parola "salvi", aggiungere le seguenti: "purché non abbiano determinato oneri a carico della finanza pubblica".

X1.1000/2

COMAROLI

All'emendamento X1.1000, dopo le parole "fatti salvi", aggiungere le seguenti: "solo per l'esercizio 2014".

1.5 (testo 2)

GIROTTA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, BERTOROTTA

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

"a) al comma 139, lettera d), n. 3), capoverso 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «etichetta energetica» sono inserite le seguenti: «e per le schermature solari esterne regolabili (mobili) o assimilabili»;

2) è soppresso l'ultimo periodo."

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della lettera a) del comma 2, valutati in 13 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero."

1.71 (testo 2)

AZZOLLINI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«3. All'articolo 58, comma 7-bis, del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente: "La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 1 al 10 per cento del saldo del libretto al portatore";

b) al comma 7-bis è abrogato il quarto periodo».

3.1 (testo 2)

MILLO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, per un importo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, è autorizzata la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino a un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa messa al finanziamento. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale 2014-2020, con deliberazione del CIPE, che provvede ad assegnare 8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2018, sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi secondo le seguenti priorità:

concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 2004;

proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno - biennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999.»

3.40 (testo 2)

MILÒ

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Per l'anno 2014 è attribuito al Comune di Portici un contributo straordinario di 2 milioni di euro per lavori di restauro e di ristrutturazione di "Palazzo Amoretti" (Ville Vesuviane).».

Conseguentemente,

all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del -egge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

4.19 (testo 2)

SANTINI

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "appositi piani pluriennali", sono inserite le seguenti parole: ", della durata massima di dieci anni con rimborso a rate,".

Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente periodo: "Le rate previste dai piani pluriennali di cui al periodo precedente possono essere estinte anche mediante compensazione con i corrispettivi dovuti da Roma capitale in base ai contratti di servizio con le società partecipate e agli stanziamenti di bilancio effettivamente disponibili.".

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. Il Comune di Roma, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, trasmette al Mi-

nistero dell'interno, ai Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, nonché l'entità e la natura della massa debitoria da trasferire alla gestione commissariale ai sensi del comma precedente.

1-ter. Il Comune di Roma trasmette contestualmente ai Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Camere un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi del Comune prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:

a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte le società controllate;

b) dismettere ulteriori quote di società quotate in borsa fermo restando il controllo pubblico delle società e delle reti ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile;

c) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli *standard* dei grandi comuni italiani;

d) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali;

e) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;

f) procedere alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico;

g) valorizzare e dismettere quote del patrimonio immobiliare del comune.

Il tavolo di raccordo interistituzionale di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concorre alla predisposizione e alla verifica dell'attuazione del piano triennale di cui al presente comma e dei piani pluriennali di cui al terzo periodo del comma 1."

6.0.3 (testo 2)

SANTINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

Le Regioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, possono realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016" finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento, anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali.

Il Piano triennale previsto dai progetti sperimentali deve:

indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate alla eliminazione degli sprechi e delle inefficienze;

intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235;

specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio;

attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

In relazione ai risparmi di spesa certificati ai sensi della vigente normativa dai competenti organi di controllo, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate per ciascuna voce di spesa inserita nel piano, possono essere utilizzate annualmente per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale nell'importo massimo del 30 per cento.

In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, i risparmi effettivamente conseguiti per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, sono utilizzati in misura pari a due terzi per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In ogni caso, i fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale possono essere incrementati dei risparmi derivanti dalle economie aggiuntive di cui al presente comma, in misura non superiore al 10 per cento delle risorse fisse, dei predetti fondi, aventi carattere di certezza e stabilità.

Nel caso in cui le amministrazioni non abbiano rispettato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, i risparmi di cui alla presente disposizione devono essere destinati prioritariamente al graduale recupero delle somme indebitamente erogate secondo le modalità e i tempi previsti dai piani di rientro.

Le Regioni trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria sullo stato di attuazione del progetto sperimentale e sulla concreta attuazione del "Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016", e trasmettono alla Corte dei Conti le informazioni relative ai risultati conseguiti».

6.0.4 (testo 2)

SANTINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

Le Regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli ed i limiti finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, sono obbligate a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate al personale mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali costanti e per un numero di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali limiti e comunque fino ad un massimo di cinque annualità. Nei predetti casi, le Regioni e gli enti locali devono obbligatoriamente adottare misure di contenimento della spesa per il personale, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla vigente normativa, mediante l'attuazione di piani di riorganizzazione finalizzati alla razionalizzazione e allo snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con la contestuale riduzione, calcolata a decorrere dall'anno di accertamento del mancato rispetto dei vincoli finanziari, delle dotazioni organiche del personale dirigenziale in misura non inferiore al 20 per cento e della spesa complessiva del personale non dirigenziale nella misura non inferiore al 10 per cento. Al fine di conseguire l'effettivo contenimento della spesa, alle unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito dei predetti piani obbligatori di riorganizzazione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2, commi 11, 12 e 18, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le cessazioni dal servizio di cui al presente comma non pos-

sono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del *turn over* trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini del relativo monitoraggio, una relazione illustrativa ed una relazione tecnico-finanziaria che, con riferimento al mancato rispetto dei vincoli finanziari, dia conto dell'adozione dei piani obbligatori di riorganizzazione e delle specifiche misure previste dai medesimi per il contenimento della spesa per il personale.»

6.2000/1

COMAROLI

All'emendamento 6.2000, alla lettera a), dopo la parola "preventivamente", aggiungere le seguenti:"e con precisione".

6.2000/2

COMAROLI

All'emendamento 6.2000, alla lettera b), al secondo periodo, dopo le parole "rendere immediatamente", aggiungere le seguenti:"e comunque entro tre giorni lavorativi".

6.2000/3

COMAROLI

All'emendamento 6.2000, alla lettera b), all'ultimo periodo, sopprimere dalle parole "per il pagamento" fino all'ultimo periodo.

6.2000/4

CHIAVAROLI

All'emendamento 6.2000, dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

«1-ter. All'articolo 67-*quinquies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 apportare la seguente modificazione: al comma 1 sostituire le parole "Entro

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".».

7.0.32 (testo 2)

BULGARELLI, MUSSINI, MONTEVECCHI, CASTALDI

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ulteriori disposizioni per favorire il superamento delle conseguenze del sisma del maggio 2012)

1. Per i finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, la restituzione del debito per quota capitale al 1° gennaio 2014, comprensivo della rata non corrisposta alla scadenza del 31 dicembre 2013 ai sensi del successivo comma 10-ter, viene prorogata, previa modifica dei contratti di finanziamento e connessa rimodulazione dei piani di ammortamento di tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista. La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui al presente comma. Ai maggiori oneri per interessi e per le spese di gestione strettamente necessarie, derivanti dalla modifica dei contratti di finanziamento e dalla connessa rimodulazione dei piani di ammortamento dei finanziamenti ai sensi del presente comma, si provvede nel rispetto dei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Le garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, assistono, senza ulteriori forma-

lità e ai medesimi criteri e modalità di operatività stabiliti nei predetti decreti, i finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto della rimodulazione dei piani di ammortamento derivante dall'attuazione del presente comma.

2. La rata per capitale e interessi in scadenza il 31 dicembre 2013 viene corrisposta unitamente al piano di rimborso dei finanziamenti rimodulati ai sensi del comma 1.

3. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato la proroga di tre anni di cui al precedente comma è condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C (2012) 9471 final del 19 dicembre 2012. Le disposizioni attuative inerenti la verifica della assenza di sovra compensazioni sono stabilite tramite Ordinanze commissariali dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122. Le disposizioni di cui al presente comma e ai commi 1 e 2 entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale"».
